

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	45
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	105
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	123
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	144
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	166
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	196
AFFARI SOCIALI (XII)	»	204
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	212

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i> 223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	» 224
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	» 226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	» 229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	» 231
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	» 232
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 233

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Mercoledì 26 giugno 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle
16.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle comunicazioni del presidente su un'istanza inviata dal legale dell'on. Vittorio Sgarbi	4
AVVERTENZA	5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito delle comunicazioni del presidente su un'istanza inviata dal legale dell'on. Vittorio Sgarbi.

Enrico COSTA, *presidente*, comunica che, l'ordine del giorno di oggi prevede il seguito dell'esame di una istanza con la quale il legale dell'on. Sgarbi, in nome e per conto del suo assistito – nel denunciare alcune asserite irregolarità che sarebbero state commesse dalla magistratura inquirente nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'on. Sgarbi stesso – chiede che la Camera adotti talune iniziative a tutela delle prerogative parlamentari previste dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e, in particolare, valuti la sussistenza dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dall'Autorità giudiziaria procedente.

Ricorda che l'istanza in questione è stata trasmessa dal Presidente della Camera affinché la Giunta per le autorizzazioni esprima le proprie valutazioni di competenza. All'istanza è allegata della documentazione, che è ovviamente a disposizione dei colleghi per la consultazione in sede.

Rammenta ancora che, nella precedente seduta del 20 giugno scorso, la relatrice, on. Cavandoli, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Chiede ora se intende intervenire per ulteriori approfondimenti.

Laura CAVANDOLI, *relatrice*, rappresenta che, per agevolare il dibattito, cercherà di focalizzare la questione giuridica che, a suo avviso, la Giunta è chiamata ad affrontare nell'esame del caso sottoposto alla sua attenzione.

Ricorda molto brevemente la vicenda da cui trae origine l'istanza che è stata trasmessa dal Presidente della Camera.

In particolare, segnala che l'on. Sgarbi è indagato dalla Procura presso il Tribunale di Imperia per il reato di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) perché – in concorso con altri – « *trasferiva all'estero il dipinto di interesse artistico "Concerto con bevitore" di Valentin de Boulogne, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione* ».

Fa quindi presente che la predetta indagine scaturisce da un altro procedimento penale promosso dalla Procura di Siracusa nei confronti di soggetti diversi dall'on. Sgarbi che avrebbero commesso altri reati (contraffazione di opere d'arte esposte in occasione di una mostra di quadri organizzata a Noto nel 2019). Nell'ambito di tale procedimento sono stati sequestrati i telefoni cellulari e i *personal computer* degli indagati, dai quali

sono stati estratti anche *e-mail* e messaggi di testo *WhatsApp* inviati e ricevuti, tra il mese di febbraio e quello di maggio del 2020, da soggetti vicini all'on. Sgarbi (in particolare, dalla compagna, dall'assistente e dal segretario). In tali messaggi – oltre al trasferimento del predetto quadro di Valentin de Boulogne da Ro ferrarese a Montecarlo – si fa specifico, anche se occasionale, riferimento all'on. Sgarbi stesso.

Ricorda, tuttavia, che dall'analisi dei dati estratti dai cellulari e dai *computer* sequestrati agli indagati di entrambi i procedimenti penali – come confermato anche dal legale dell'ex deputato in parola – non emergono *e-mail* né messaggi di testo né messaggi vocali inviati o ricevuti da indirizzi di posta elettronica o da utenze *WhatsApp* direttamente riconducibili all'on. Sgarbi.

Ciò premesso, ritiene che la questione giuridica che la Giunta è chiamata ad affrontare sia quella di stabilire se la prerogativa di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge n. 140 del 2003 – che impongono all'autorità giudiziaria di chiedere l'autorizzazione preventiva della Camera competente ove essa intenda sequestrare la corrispondenza dei parlamentari – possa estendersi anche alla corrispondenza intercorrente solo tra soggetti terzi, qualora essa faccia riferimento ai parlamentari medesimi.

In proposito, sostiene innanzitutto di poter dare per scontato – dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, molto chiara sul punto – che, nel concetto di corrispondenza contemplato dal menzionato articolo 68, terzo comma, della Costituzione, rientrano anche i messaggi inviati tramite la posta elettronica e l'applicazione *WhatsApp*, già ricevuti e letti dal destinatario.

In secondo luogo – sempre sulla base della predetta decisione n. 170 del 2023 – è dell'avviso che si possa arrivare alla conclusione che la prerogativa della autorizzazione preventiva al sequestro di corrispondenza tutela solo i casi in cui il parlamentare sia mittente o destinatario diretto di una comunicazione con altri soggetti (o, a maggior ragione, con altri parlamentari). La Corte costituzionale, infatti, nel delimitare il perimetro di

applicazione della guarentigia in parola, si esprime sempre in termini di « corrispondenza di e con un parlamentare », di « *messaggi inviati a un parlamentare o da lui provenienti* ». Inoltre, la stessa Consulta evidenzia che l'articolo 68 della Costituzione esige l'autorizzazione (preventiva) della Camera di appartenenza solo per eseguire specifici atti direttamente nei confronti dei membri del Parlamento, particolarmente suscettibili di incidere sullo svolgimento del mandato elettivo (tra cui, appunto, il sequestro di corrispondenza): non, invece, per espletare, con altri mezzi, indagini sul parlamentare né di acquisire in diverso modo informazioni che lo riguardino, ove esse siano utili alle indagini medesime.

D'altra parte, ricorda che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Consulta, le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è all'origine della formazione dello Stato di diritto – e devono perciò essere interpretate alla luce della loro *ratio*, evitando improprie letture estensive (oltre alla sentenza n. 170 del 2023, si vedano le sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013).

Rammenta, infine, che il caso trattato dalla Giunta nei mesi scorsi (richiesta di sequestro di corrispondenza proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze) riguardava esclusivamente messaggi ed *e-mail* inviate e ricevute da parlamentari.

Questo è il quadro giuridico che a suo avviso occorre tener presente nella valutazione del caso sottoposto all'esame della Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta nella quale la relatrice, se lo riterrà, potrà formulare una proposta alla Giunta.

La seduta termina alle 8.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.55 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.

Atto n. 160.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni avviano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 luglio 2024.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole

Cavandoli, relatrice per la VI Commissione, ricorda che l'atto in esame dà attuazione alle previsioni dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024) che detta principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, finalizzata ad introdurre le norme interne necessarie al recepimento della citata direttiva e al coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

Il termine di esercizio della delega è il 10 giugno 2024. Avendo il Governo trasmesso lo schema alle Camere il 10 giugno 2024 trova applicazione il meccanismo di « scorrimento del termine », ovvero la proroga di 3 mesi funzionale a consentire alle competenti Commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto; pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 10 settembre 2024.

L'articolo 1 contiene l'insieme delle definizioni che – come precisato nella relazione – hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo. Tra queste si segnalano le definizioni di standard di rendicontazione e di principi di attestazione: la relazione

illustrativa precisa che esse indicano, rispettivamente, gli insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica, per la redazione della rendicontazione di sostenibilità e l'attestazione di conformità della medesima.

L'articolo 2 ne definisce l'ambito applicativo: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice aventi quali soci le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. La norma reca anche le relative esclusioni: non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto la Banca d'Italia, le micro-imprese; i fondi di investimento alternativo (FIA) e gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.

L'articolo 3 prevede che la relazione di gestione delle imprese debba recare, in un'apposita sezione, la rendicontazione degli impatti delle attività dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e le interazioni esistenti tra quest'ultime e l'impresa.

Sono specificate le informazioni da riportare nella rendicontazione: impatti, rischi e opportunità connessi alle questioni di sostenibilità, istanze dei portatori di interesse, ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto concerne le questioni di sostenibilità e la strategia aziendale in merito alla sua compatibilità con gli obiettivi internazionali sui cambiamenti climatici e il conseguimento della neutralità climatica.

Si prevede, inoltre, nella rendicontazione di sostenibilità il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.

L'articolo 4 prevede che le società madri, quindi le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di un gruppo

di imprese grandi dimensioni debbano riportare in un'apposita sezione della relazione di gestione la rendicontazione degli impatti delle attività del gruppo sulle questioni di sostenibilità.

Qualora la società madre ravvisi differenze significative inerenti la sostenibilità tra le attività del gruppo e quelle di una o più società figlie, né da conto nella rendicontazione consolidata di sostenibilità indicandone le motivazioni.

L'articolo 5 definisce le condizioni e i termini secondo i quali le società figlie e le succursali di società madri extra-europee pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione di conformità, della rendicontazione di sostenibilità.

L'articolo 6 definisce il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità prodotta dalle società madri extra-europee, stabilendo le modalità e i termini degli adempimenti a carico delle società figlie e delle succursali. Si prevede inoltre l'applicazione delle previsioni e delle sanzioni prescritte dall'articolo 2630 del codice civile.

L'articolo 7 definisce le casistiche nelle quali vengono meno gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo. Sono individuate pertanto le condizioni necessarie affinché il regime di deroga possa operare. Vengono infine indicati i termini secondo i quali le imprese di assicurazione e gli enti creditizi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto possano essere considerate come società figlie ai fini del presente articolo.

L'articolo 8 dispone che la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del presente decreto sia prodotta da un revisore abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010. Le conclusioni della relazione permettono, allo stato attuale, di acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Si prevede successivamente, a seguito della definizione dei criteri necessari da parte della Commissione mediante atti delegati, che la relazione sarà finalizzata ad

acquisire un livello ragionevole di sicurezza.

L'articolo 9 introduce le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in relazione all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Nello specifico, l'articolo modifica in più parti il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che dà attuazione alla direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Tali norme sono volte, come osservato nella relazione illustrativa, a recepire nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2022/2464/UE alla direttiva 2006/43/CE (c.d. direttiva Audit) in materia di disciplina dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, sia a superare la procedura di infrazione n. 2218/2022 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di revisione contabile, chiarendo, in via definitiva, quale sia l'autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività.

L'articolo 10 disciplina la responsabilità degli amministratori in materia di redazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale. In particolare, si stabilisce che – ove il fatto non costituisca reato – la Consob applichi le sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'articolo 193 del decreto legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto.

L'articolo 11 disciplina le forme di coordinamento tra la Consob e le altre Autorità, finalizzate alla semplificazione, nell'ambito delle rispettive funzioni, delle attività di promozione della sostenibilità ambientale e sociale, nonché della tutela dei diritti umani.

L'articolo 12 reca disposizioni modificative di talune previsioni del TUF, volte a ricomprendere nel relativo ambito applicativo la disciplina concernente la rendicontazione di sostenibilità.

In particolare, la disposizione interviene su numerose disposizioni. Si tratta, in particolare, dell'articolo 118-bis, comma 1, in materia di controllo sulle informazioni fornite al pubblico, in cui viene inserito il riferimento alla rendicontazione di sostenibilità; dell'articolo 123-bis, comma 2, riguardante la sezione «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», prevedendo che le informazioni ivi previste possono non essere indicate nella relazione sul governo societario qualora siano già riportate nella rendicontazione di sostenibilità; dell'articolo 154-bis, in materia di redazione dei documenti contabili societari, in cui viene introdotto il riferimento all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché dell'articolo 154-ter in materia di relazioni finanziarie, stabilendo che gli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati aventi l'Italia come Stato d'origine e che non siano microimprese debbano includere la rendicontazione di sostenibilità in una apposita sezione della relazione sulla gestione e assegnando alla Consob le funzioni e i poteri di vigilanza sulle rendicontazioni di sostenibilità pubblicate dai suddetti soggetti.

L'articolo 13 reca gli interventi necessari per il coordinamento del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) con quanto previsto dall'articolo 15 dello schema di decreto in esame in materia di informazioni sulle risorse immateriali essenziali. A questo scopo vengono modificati gli articoli 94 (relativo alla relazione sulla gestione) e 100 (relativo alla relazione consolidata sulla gestione) del citato Codice delle assicurazioni private.

Analogamente, l'articolo 14 reca modifiche di coordinamento del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 – attuativo della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di

imprese – con quanto disposto dal richiamato articolo 15. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 41, comma 2, del citato decreto legislativo n. 136 del 2015, in materia di informativa non finanziaria nell'ambito del contenuto della relazione sulla gestione, che deve essere effettuata dagli intermediari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

L'articolo 15 disciplina le informazioni sulle risorse immateriali essenziali da includere nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Nello specifico, si pone a carico delle imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro-imprese, l'obbligo di inserire le informazioni sulle risorse immateriali essenziali nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, evidenziando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

L'articolo 16 reca disposizioni volte all'attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775, che prevede che la Commissione provveda periodicamente all'adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell'attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realiz-

zati. In base a tali criteri viene infatti attribuita alle imprese la qualifica di « micro », « piccola », « media » o « grande » impresa.

Il medesimo articolo reca inoltre le modifiche necessarie al coordinamento del decreto legislativo, 9 aprile 1991, n. 127 con il citato articolo 15 del decreto in esame relativo alle informazioni sulle risorse materiali essenziali.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevedendo che le disposizioni entrino in vigore prima per le imprese più strutturate e di maggiori dimensioni e, in un momento successivo, per le imprese di minori dimensioni. Si prevede inoltre ad abrogare il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, riguardante la disciplina delle comunicazioni di carattere non finanziario, attuativo della direttiva UE n. 2014/95.

L'articolo 18 contiene diverse disposizioni transitorie e di coordinamento volte alla corretta attuazione del nuovo regime.

L'articolo 19, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il disegno di legge C. 1902, di « Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024,

n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca », che si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 capi. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per eventuali approfondimenti, evidenzia che il Capo I reca « misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale ». In particolare, l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati; modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico. Evidenzia poi che l'articolo 2, composto da un

unico comma, alla lettera *a*) introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 il nuovo articolo 13-*bis*, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, mentre alla lettera *b*) – anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021 – differisce il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie. Per quanto attiene all'articolo 3, recante disposizioni in materia di lavoro sportivo, il comma 1 e la lettera *a*) del comma 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi. Il comma 2 abroga invece una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa. La lettera *b*) del comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari. L'articolo 4, al comma 1, prevede, in particolare, che NADO Italia, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Il comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata a NADO Italia, a decorrere dal 2026. I commi 3 e 4 recano disposizioni di natura finanziaria, stanziando 4 milioni di euro a valere sul 2024 e 7,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 per le finalità di cui al presente articolo. Venendo all'ultimo articolo del Capo I, fa presente che l'articolo 5, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla

commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio. Il comma 2, poi, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.

Passando alla descrizione delle disposizioni del Capo II – recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità » – segnala che l'articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo 7 prevede poi, per i possessori di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione per le predette attività di sostegno, cui segue il riconoscimento di un titolo di specializzazione; demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione di una disciplina di dettaglio. Rileva poi che l'articolo 8 detta misure volte a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno e a favorire la serenità della relazione educativa con gli studenti con disabilità. L'articolo 9 interviene in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, prevedendo l'avvio e la realizzazione di attività determinate.

Fa presente che il Capo III reca invece « Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 ». In particolare, rileva che l'articolo 10 stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo di determinate categorie di docenti, mentre l'articolo 11 prevede misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. L'articolo 12 introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025, e l'articolo 13 modifica – a decorrere dallo stesso anno scolastico – la disciplina relativa alla valutazione dei

dirigenti medesimi. L'articolo 14 detta infine disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola.

Passando alle disposizioni del Capo IV – recante « Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca » – avverte che l'articolo 15 posticipa dal 31 luglio al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, nonché altre istituzioni ed enti pubblici determinati possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022, che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca. L'articolo 16 modifica invece la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia. In conclusione, l'articolo 17 stabilisce che il decreto in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 1° giugno 2024.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento sportivo » e « istruzione », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e di « norme generali sull'istruzione », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *g*) e *n*), della Costituzione. In particolare, con riferimento all'istruzione, sottolinea che la Corte costituzionale ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno nu-

merose » (richiama in tal senso la sentenza n. 279 del 2005). Rammenta poi che la Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009, con la quale ha evidenziato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al concetto di « norme generali sull'istruzione » è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione che, individuando le caratteristiche basilari del sistema scolastico, fanno riferimento anche all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione). La Corte ha, inoltre, rilevato che rientrano tra le norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, tra cui figura la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, la regolamentazione dell'accesso al sistema e la definizione dei principi di formazione degli insegnanti. Segnala, inoltre, che sono considerate norme generali sull'istruzione, in linea di principio, anche quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000. Ricorda poi che con sentenza n. 122 del 2018 la Corte ha sottolineato che la legislazione statale ha previsto e disciplinato la struttura del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, in primo luogo, nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le cui disposizioni, in base all'articolo 1, comma 3, « costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ». Relativamente alla disciplina del personale scolastico, con sentenza n. 76 del 2013, la Corte ha dichiarato che « ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato ». Per quanto concerne l'università, la Corte, con sentenza n. 423 del 2004, ha sottolineato che « si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento autonomo statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle

istituzioni di alta cultura, università ed accademie, che hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una riserva di legge statale, che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie ».

In considerazione della loro incidenza sulla materia di legislazione concorrente « ordinamento sportivo », invita quindi a valutare l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, anzitutto nella disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso comma 6. Tale disposizione infatti prevede che la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sia composta da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinate anche le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Maggior coinvolgimento delle autonomie territoriali dovrebbe essere previsto anche all'articolo 4, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, siano approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi dell'Agenzia mondiale antidoping WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 1896, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Rileva che il decreto-legge, motivato dalla straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale, nonché di introdurre disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari, si compone di 4 articoli e presenta misure urgenti in materia edilizia e urbanistica.

In particolare, fa presente che l'articolo 1, comma 1, introduce una serie di modifiche al Testo Unico Edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, il decreto-legge integra le categorie di interventi edilizi – previsti dall'articolo 6, comma 1, del Testo Unico – che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo – in regime di attività edilizia libera – estendendo anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) e assoggettando al regime di edilizia libera alcune opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (lettera a). Il provvedimento, inoltre, prevede che il c.d. stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare sia rappresentato non più dalla coesistenza di quello stabilito dal ti-

tolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa e di quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Inoltre, si prevede che tra i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo sono ricompresi, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, quelli rilasciati o formati in applicazione delle norme sul permesso in sanatoria, sull'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e sulla sanzione pecuniaria conseguente ad annullamento del permesso di costruire che realizza gli effetti del permesso di costruire in sanatoria. Viene altresì previsto che ai fini della determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, di interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, purché su immobili comunque non sottoposti a vincolo, di interventi eseguiti in base a permesso annullato e di dichiarazioni relative a tolleranze costruttive ai sensi dell'articolo 34-bis del Testo Unico Edilizia (così dispone la lettera *b*). L'articolo 1, comma 1, lettera *c*) stabilisce inoltre la facoltà di mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, previa presentazione di SCIA. La novella ammette inoltre mutamenti di destinazione d'uso senza opere tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale, nel rispetto di determinate condizioni. Infine, si consente il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale. Fa presente poi che l'articolo 1, alla lettera *d*), introduce anche la possibilità per il Comune – nei casi in cui un'opera sia acquisita gratuitamente al suo patrimonio perché costruita in assenza di permesso o in totale difformità allo stesso, senza che il responsabile provveda alla demolizione e al

ripristino – di alienare il bene e l'area di sedime, nel rispetto di alcune prescrizioni, purché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Il decreto-legge inoltre, con la lettera *e*), incrementa al triplo del costo di produzione e al triplo del valore venale le sanzioni previste per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire mentre con la lettera *f*) interviene sulla disciplina delle tolleranze costruttive fissando una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024; in particolare, viene previsto che le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m², del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m², del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m², e del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m². Fa presente poi che la lettera *f*) prevede anche disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, in particolare richiedendo l'attestazione da parte di un tecnico della conformità degli interventi. La lettera *g*) del comma 1 limita l'applicabilità della disciplina sull'accertamento di conformità alle ipotesi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA mentre la successiva lettera *h*) introduce nel Testo unico l'articolo 36-bis, volto a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività. Sinteticamente, fa presente che la norma prevede la possibilità di richiedere, fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e comunque fino all'irrogazione delle

relative sanzioni amministrative, la SCIA o il permesso di costruire in sanatoria ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento. Lo sportello unico dell'edilizia competente può subordinare il rilascio alla realizzazione di interventi edilizi necessari ad assicurare l'osservanza della principale normativa tecnica di settore. Si introducono poi precisi termini procedurali, cui si applica la disciplina del silenzio assenso, salva la valutazione della compatibilità paesaggistica ove prevista. La norma prevede che il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e, comunque, determinata in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro, fatte salve le ipotesi di difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per cui si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Rileva infine che la lettera *i*) modifica l'articolo 37 del Testo unico al fine di coordinarlo con le modifiche introdotte in materia di accertamento della conformità. Passando a descrivere il comma 2 dell'articolo 1, fa presente che la disposizione prevede come le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia dal decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, alle seguenti finalità: demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile; realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana; riqualificazione di aree urbane degradate; recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione; iniziative economiche, sociali, culturali; recupero ambientale. Rileva poi che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realiz-

zate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; sono a tal fine disciplinati i requisiti per il mantenimento e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo. Viene inoltre stabilito che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il successivo articolo 3 introduce una serie di norme finali e di coordinamento, prevedendo, al comma 1, che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva, introdotti nel TUE dal decreto-legge in esame, relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari. Il comma 2 prevede che talune misure inerenti alle tolleranze costruttive siano applicabili all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni mentre il comma 3 dispone il recupero di risorse finanziarie in ragione della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguente all'acquisizione in proprietà, a titolo non oneroso, da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso. Infine, il comma 4 esclude la restituzione di somme già versate in favore di soggetti che presentino la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in relazione a taluni interventi realizzati in parziale difformità disciplinati dal decreto-legge. Rileva quindi che l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, il decreto-legge è vigente dal 30 maggio 2024 e dovrà dunque essere convertito in legge entro il 28 luglio 2024.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In merito, rinviando alla am-

pia documentazione predisposta dal Servizio studi, rammenta che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il nucleo duro della disciplina del governo del territorio è rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia: si vedano le sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 303 e n. 362 del 2003. Con specifico riferimento alle previsioni del provvedimento in esame, ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale sono da considerarsi principi fondamentali le disposizioni che definiscono, tra l'altro, le categorie di interventi edilizi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (richiama in particolare le sentenze n. 309 del 2011, nn. 2, 124 e 245 del 2021 e, da ultimo, sentenza n. 240 del 2022 nella quale si riafferma il principio fondamentale secondo cui la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime operano in uno spazio di disciplina riservato allo Stato); il vaglio dell'autorità amministrativa per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili (sentenza n. 124 del 2021); la necessità di « doppia conformità » per il rilascio del permesso in sanatoria (sentenza n. 77 del 2021 e n. 24 del 2022); i limiti massimi di densità edilizia fissati dal D.M. 1444 del 1968 e la disciplina delle ristrutturazioni edilizie di immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sentenza n. 240 del 2022); i criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile indicati dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo unico edilizia (sentenza n. 217 del 2022).

Sottolinea inoltre come appaia di rilievo, ai fini di un inquadramento generale della precettività dei principi fondamentali della materia, anche la sentenza n. 252 del 2022 nella quale la Corte evidenzia che « in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da quanto

è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di grande riforma (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili) ». Ciò, più in generale, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, sentenza n. 24 del 2022) secondo il quale il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dal legislatore statale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica vincola la potestà legislativa anche delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera f), e l'articolo 3, comma 1, introducono nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024; tali nuovi criteri dovrebbero quindi agire retroattivamente. In proposito, ricorda che – fermo restando l'articolo 25 della Costituzione, che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli – la Corte costituzionale ha affermato che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata »; in merito richiama la sentenza n. 70 del 2020, ma anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge, C. 1902, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;

rilevato che:

il decreto-legge interviene in materia di lavoro sportivo e di organismi sportivi ed in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità sulle società professionistiche di calcio, nonché in materia di istruzione – al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, implementare il sostegno didattico per gli alunni con disabilità e garantire il completamento della formazione del personale scolastico a sostegno di questi studenti – e in materia di università e ricerca, anche per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari;

in particolare, per quanto attiene alle disposizioni del Capo I, l'articolo 1 del decreto-legge introduce disposizioni in materia di elezione dei vertici di diversi enti, tra cui le federazioni sportive nazionali, modificando le regole in materia di rieleggibilità; l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche; l'articolo 3 modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 4 prevede che NADO Italia sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale

agenzia tecnica indipendente; l'articolo 5 interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, attribuendo poi all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo;

con riferimento alle disposizioni del Capo II, gli articoli 6 e 7 potenziano i percorsi di specializzazione e prevedono percorsi di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; l'articolo 8 detta misure volte a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato sul posto di sostegno, mentre l'articolo 9 interviene in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno, prevedendo l'avvio e la realizzazione di attività determinate;

per quanto concerne le disposizioni del Capo III, l'articolo 10 stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo di determinate categorie di docenti, mentre l'articolo 11 prevede misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri; l'articolo 12 introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, e l'articolo 13 modifica – a decorrere dallo stesso anno scolastico – la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti medesimi; l'articolo 14 detta infine disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola;

rispetto alle disposizioni del Capo IV, l'articolo 15 posticipa il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, nonché altre istituzioni ed enti pubblici determinati, possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022, che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca; l'articolo 16 modifica invece la composizione della struttura di supporto del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia; l'articolo 17 infine individua la data di entrata in vigore del decreto in esame, ossia il 1° giugno 2024;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione) ordinamento sportivo e istruzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *n*), della Costituzione);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2005, ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale », in tal senso differenziandosi dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose »;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, ha evidenziato che una chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al « concetto » di « norme generali sull'istruzione » è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Co-

stituzione che, individuando le caratteristiche basilari del sistema scolastico, fanno riferimento anche all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione); la stessa Corte ha inoltre rilevato che rientrano tra le norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 122 del 2018, ha poi sottolineato che la legislazione statale ha previsto e disciplinato la struttura del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, in primo luogo, nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le cui disposizioni, in base all'articolo 1, comma 3, « costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione »;

con riferimento alla disciplina del personale scolastico, la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 2013, ha dichiarato che « ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »;

per quanto concerne l'università, la Corte costituzionale, con sentenza n. 423 del 2004, ha sottolineato che « un intervento autonomo statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, che hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una riserva di legge statale, che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie »;

in considerazione della incidenza sulla materia di legislazione concorrente « ordinamento sportivo », andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una forma di coin-

volgimento del sistema delle autonomie territoriali, nelle disposizioni di cui:

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 6, che prevede che la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sia composta da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinate anche le indennità spettanti al Presidente e ai componenti;

all'articolo 4, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, siano approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi dell'Agenzia mondiale antidoping WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nelle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 6 e all'articolo 4, comma 1.

ALLEGATO 2

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1896, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da 4 articoli, detta misure urgenti in materia edilizia e urbanistica, novellando il Testo Unico Edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001;

in particolare, l'articolo 1 integra le categorie di interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, interviene sui titoli che attestano il c.d. stato legittimo dell'immobile, sui mutamenti della destinazione d'uso, sull'importo delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire oltre che sulla disciplina delle tolleranze costruttive, limitando l'applicabilità della disciplina sull'accertamento di conformità alle ipotesi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA. Inoltre, l'articolo 1 (comma 1, lettera f), introduce nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e introduce (lettera h) nel Testo unico l'articolo 36-bis, volto a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività;

il decreto-legge prevede inoltre che le entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 1 siano parzialmente destinate alla demolizione delle opere abu-

sive, alla realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, alla riqualificazione di aree urbane degradate oltre che ad iniziative economiche, sociali, culturali e di recupero ambientale;

l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19; l'articolo 3 introduce una serie di norme finali e di coordinamento e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento;

le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale, nonché di introdurre disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari,

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

in merito, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi principi fondamentali le disposizioni che defi-

niscono, tra l'altro: il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenze n. 309 del 2011, nn. 2, 124 e 245 del 2021 e, da ultimo, sentenza n. 240 del 2022 nella quale si riafferma il principio fondamentale secondo cui la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime operano in uno spazio di disciplina riservato allo Stato); il vaglio dell'autorità amministrativa per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili (sentenza n. 124 del 2021); la necessità di « doppia conformità » per il rilascio del permesso in sanatoria (sentenza n. 77 del 2021 e n. 24 del 2022); i limiti massimi di densità edilizia fissati dal D.M. 1444 del 1968 e la disciplina delle ristrutturazioni edilizie di immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sentenza n. 240 del 2022); i criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile (sentenza n. 217 del 2022);

con la sentenza n. 252 del 2022 la Corte costituzionale ha evidenziato che « in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di grande riforma (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili) ». Ciò, più in generale,

conformemente all'indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, sentenza n. 24 del 2022) secondo il quale il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dal legislatore statale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica vincola la potestà legislativa anche delle Regioni a statuto speciale;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

l'articolo 1, comma 1, lettera f) introduce nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, che dovrebbero quindi agire retroattivamente;

fermo restando l'articolo 25 della Costituzione, che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, la Corte costituzionale ha affermato che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata » (in merito si vedano la sentenza n. 70 del 2020, ma anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE CONSULTIVA:	
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica 2023. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	30
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. C. 1586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza
del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene
il viceministro della Giustizia **Francesco Pa-
olo Sisto**.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 25 giugno 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle, in ragione del contenuto complessivo del provvedimento.

Federico GIANASSI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Devis DORI (AVS) esprime il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica 2023.

C. 1896 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 25 giugno 2024.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Bellomo, ha svolto la relazione introduttiva.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Devis DORI (AVS) preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) esprime il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.

C. 1586 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Matone, ricorda che l'Accordo in esame consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontare la pena residua allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi.

Tra i presupposti necessari per il trasferimento vi sono, in particolare, la con-

corde volontà dei due Stati e il consenso del diretto interessato.

L'Accordo è conforme al modello comune già utilizzato con altri Paesi ed il suo scopo è quello di innalzare il livello della collaborazione nel settore giudiziario con gli Emirati Arabi Uniti.

Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato, il Governo fa presente che l'Accordo si rende necessario poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 che costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Si sottolinea che ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'Accordo, se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può adattarla a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, con il consenso dello Stato di condanna.

La condanna adattata non può comunque essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna; aggravare per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna; eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che l'Accordo in esame si compone di venticinque articoli.

In particolare, dopo aver individuato nei Dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli 6-9) – inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato – e per adottare la decisione (articolo 10).

Affinché si possa provvedere al trasferimento, il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, salvo il caso che

nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione. Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione (articolo 12), la possibilità di revisione della condanna (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15).

L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25).

Nel passare ad esaminare il disegno di legge di ratifica, si evidenzia che esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

Gli oneri economici sono fissati, dall'articolo 3, in 22.120 euro annui, a decorrere dal 2023, essenzialmente per le spese di trasferimento delle persone condannate.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

C. 1703 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, sottolinea che l'Accordo ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, la proposta di un Accordo finalizzato a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo Settore è stata presentata dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Il testo proposto è stato modificato per recepire le osservazioni delle competenti amministrazioni italiane. Sul testo risultante da tali modifiche e osservazioni è stato acquisito, tramite l'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta in Italia, l'assenso dello stesso Ordine.

L'Accordo si inserisce nel contesto delle strette relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che l'Accordo in esame si compone di un preambolo e di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto, su domanda, del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il C.I.S.O.M. medesimo adotti un regolamento – in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata – che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.

Le norme del Codice del Terzo settore italiano sono in parte non applicate al C.I.S.O.M., al fine di preservare la peculiarità dell'ente melitense.

In particolare, in deroga all'articolo 22 del Codice del Terzo settore italiano, iscrivendosi nel citato Registro unico, il C.I.S.O.M. mantiene il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico melitense. Inoltre, in deroga all'articolo 3 del Codice del Terzo settore italiano, con l'iscrizione del C.I.S.O.M. al Registro unico del Terzo settore, non si applicano al C.I.S.O.M. le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, comma 3, 22, 26, commi 1-5 e 7-8, 29, 30, 31 e 90 del Codice del Terzo settore italiano.

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 12 la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Si ricorda poi che ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

A sua volta l'articolo 22 detta specifiche disposizioni in merito all'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mentre i commi 1-5 e 7-8 dell'articolo 26 regolamentano l'«organo di amministrazione».

Resta, invece, applicabile il comma 6 dell'articolo 26 ai sensi del quale gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Gli articoli 29, 30 e 31, disciplinano, rispettivamente, la denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo l'Organo di controllo e la revisione legale dei conti.

L'articolo 2 stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti.

L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati tra le Parti o, subordinatamente, in via diplomatica.

L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica – che si compone a sua volta di quattro articoli – si evidenzia che l'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Valentina D'ORSO (M5S) esprime il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, sottolinea che l'Accordo in esame – com-

posto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato – è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per la descrizione dettagliata dei contenuti.

Rammenta che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

Il 1° giugno, oltre al TUB, è divenuto operativo il Brevetto unitario, un nuovo tipo di brevetto concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, con validità unica nei 17 Stati contraenti (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia). In particolare, dopo la concessione, il titolare del brevetto può richiederne entro un mese l'effetto unitario, trasformandolo da Brevetto europeo a Brevetto unitario. Inoltre, altri sette Stati (Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia) dovrebbero a breve aderire al sistema.

Il TUB ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei, in quest'ultimo caso, però, estesa ai soli Stati parte dell'Accordo in parola, rimanendo invece per gli altri Stati rilevante la giurisdizione dei Tribunali nazionali. La giurisdizione nazionale resta poi salva per i brevetti nazionali concessi negli Stati europei (partecipanti o meno al TUB). Il vantaggio principale del TUB è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee.

Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Ba-

viera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una sezione della divisione centrale è stata stabilita a Milano (che sarà operativa da giugno di quest'anno).

L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

In particolare, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3).

Con il presente Accordo, l'Italia si impegna a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8).

Vengono inoltre disciplinate le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (articoli 10 e 11), e si accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12). L'Accordo regola altresì le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (articolo 13), di-

spone in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 14) e stabilisce la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (articolo 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (articolo 16). Per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisce al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese. Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Nel passare ad illustrare i contenuti del disegno di legge di ratifica, si evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 autorizza il Ministero della Giustizia a distaccare un contingente massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il provvedimento in titolo,

premessi che:

l'articolo 2, alla lettera *a*), istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, della quale fanno parte, oltre ai due componenti di diritto, il presidente e altri quattro componenti scelti tra magistrati contabili, professori universitari, avvocati o dottori commercialisti;

il medesimo articolo 2, alla lettera *b*) differisce di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) l'applicazione della norma che istituisce all'interno delle società sportive professioniste, un organo consultivo

rappresentativo delle tifoserie che, tra le cause di ineleggibilità e di decadenza, prevede l'emissione di uno dei provvedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

l'articolo 4 attribuisce alla organizzazione nazionale antidoping (NADO Italia) la personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, che ha tra i propri compiti anche quello di esercitare la giustizia antidoping,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica 2023. C. 1896 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il provvedimento in titolo,

premessi che:

l'articolo 1, alla lettera *e*), incrementa la sanzione amministrativa per i casi in cui la demolizione delle parti del manufatto abusive non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita invece in conformità con le prescrizioni urbanistiche;

il medesimo articolo 1, alla lettera *h*), richiama con riguardo alle dichiarazioni del professionista abilitato, le sanzioni pe-

nali previste dal capo VI del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

l'articolo 2 – con riguardo alla possibilità di mantenimento, di alcune strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 – prevede attestazioni da parte del tecnico incaricato e che, in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali precedentemente citate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. C. 1586 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,

premesso che:

l'Accordo consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontare la pena residua allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami familiari, sociali e lavorativi;

l'Accordo è conforme al modello comune già utilizzato con altri Paesi ed il suo scopo è quello di innalzare il livello della collaborazione nel settore giudiziario con gli Emirati Arabi Uniti e si rende necessario poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 che costituisce

lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive;

ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'Accordo, se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può con il consenso dello Stato di condanna, adattarla a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, purché non in senso contrario ai principi fondamentali dello Stato di condanna;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché, all'articolo 3, gli oneri economici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,
premessi che:
l'Accordo ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo 45 del

codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana
e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato per i profili di competenza
il provvedimento in titolo,

premessi che:

l'Accordo in esame è finalizzato a
consentire lo stabilimento e il buon fun-
zionamento della sede permanente della
divisione del Tribunale Unificato dei Bre-
vetti sita a Milano;

l'articolo 3 riconosce la personalità
giuridica del Tribunale medesimo;

in linea con quanto generalmente
previsto dagli accordi di sede di organiz-
zazioni internazionali, l'Accordo disciplina
l'inviolabilità e l'immunità dell'ufficio (ar-
ticoli 5 e 8);

l'articolo 17 prevede che per una
durata di sette anni dall'entrata in vigore
dell'Accordo, l'Italia fornisce al Tribunale
personale di supporto amministrativo, di-
staccato dalle amministrazioni pubbliche,
per la sua divisione milanese;

il disegno di legge, oltre all'ordina-
ria clausola di autorizzazione alla ratifica e
ordine di esecuzione, autorizza altresì il
Ministero della giustizia a distaccare un
contingente massimo di 7 unità di perso-
nale non dirigenziale per l'istituzione della
sezione della divisione centrale del Tribu-
nale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE CONSULTIVA:	
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	37
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta in Algeria (11-13 giugno 2024)	36
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	38
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Audizione della Incaricata d'affari dell'Ambasciata di Australia in Italia, Alison Burrows (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, rileva che il provvedimento si compone di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi. In particolare: il Capo I reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e la relativa disciplina fiscale; il Capo II riguarda il sostegno didattico agli alunni

con disabilità; il Capo III reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025; il Capo IV reca, infine, disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca.

Precisa che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare le disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, menziona l'articolo 4, comma 1: tale norma prevede che, per le finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge n. 230 del 2007, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla *World Anti-Doping Agency* (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping – è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente.

Al riguardo, ricorda che inizialmente NADO era direttamente e funzionalmente sottoposta al CONI, e per esso alla Coni Servizi S.p.A., con utilizzo di risorse sia finanziarie che di personale appartenenti a quest'ultima. Successivamente, in linea con le indicazioni degli organismi antidoping europei e mondiali, la NADO Italia è divenuta organismo funzionalmente autonomo e indipendente. Sottolinea che, con la disposizione in esame, ferme restando le competenze in materia del Ministero della salute, NADO Italia continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne, avvalendosi, per l'esercizio delle sue funzioni, delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a.

Proseguendo nell'illustrazione, segnala che l'articolo 14, al comma 1, introduce modifiche relative alla durata del servizio all'estero del personale scolastico. Rammenta che la normativa previgente – arti-

colo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 – prevedeva lo svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. La nuova norma contenuta nell'art. 14, comma 1, del presente decreto prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera. L'opzione deve essere esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.

Osserva che il successivo comma 2 estende, inoltre, in via transitoria tale opzione anche al personale che sta svolgendo il sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024. Al riguardo, ricorda che le Scuole europee sono istituti scolastici controllati congiuntamente dai Governi degli Stati dell'Unione europea, destinate soprattutto ai figli dei dipendenti delle istituzioni europee.

In generale, rileva che il sistema della scuola italiana all'estero è disciplinato dal citato decreto legislativo n. 64 del 2017 ed ha come obiettivo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo e in una dimensione internazionale.

Precisa, quindi, che la rete delle scuole italiane all'estero abbraccia l'intero ciclo e si sviluppa attualmente in: otto istituti scolastici statali omnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara (al momento chiuso), Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo; quarantacinque scuole italiane paritarie, presenti in tutti i continenti; una scuola non paritaria a Smirne; le sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali e presso le scuole europee a Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Monaco di Baviera, Varese. Evidenzia che, al fine di garantire l'identità culturale italiana dei percorsi di istruzione nel mondo, è previsto l'invio all'estero di un contingente

di personale scolastico assunto a tempo indeterminato (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo), collocato a tal fine fuori ruolo.

Alla luce delle considerazioni svolte, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 15.

Sugli esiti della missione svolta in Algeria (11-13 giugno 2024).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che dall'11 al 13 giugno scorsi i colleghi Giangiacomo Calovini, Salvatore Caiata e Andrea Orsini hanno effettuato una missione in Algeria, in esito alla quale è stata predisposta una relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (vedi allegato 2).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione della Incaricata d'affari dell'Ambasciata di Australia in Italia, Alison Burrows.

(Svolgimento e conclusione).

Alison BURROWS, *Incaricata d'affari dell'Ambasciata di Australia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Naïke GRUPPIONI (IV-C-RE), Simone BILLI (LEGA), Nicola CARÈ (PD-IDP), Federica ONORI (AZ-PER-RE) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Alison BURROWS, *Incaricata d'affari dell'Ambasciata di Australia in Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1902 Governo, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;

preso atto che l'articolo 4, comma 1, dispone che, per le finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », NADO Italia – Organizzazione nazionale articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping – è dotata di personalità giuridica di diritto

privato, quale agenzia tecnica indipendente;

apprezzato che l'articolo 14, al comma 1, prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa allo svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione svolta in Algeria (11-13 giugno 2024).**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Dall'11 al 13 giugno 2024 si è svolta una missione ad Algeri, con la partecipazione degli onorevoli Giangiacomo Calovini, Salvatore Caiata ed Andrea Orsini.

La missione è stata deliberata con l'obiettivo di avviare un percorso di ulteriore rafforzamento delle relazioni di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi.

La Delegazione italiana ha potuto avvalersi del fondamentale supporto dell'Ambasciatore italiano ad Algeri, Alberto Cuttillo, del Vice Ambasciatore Antonio Poletti e del Console Omar Appolloni, che ha consentito il buon esito della missione.

Gli incontri sono stati preceduti, nella sera dell'11 giugno, da un momento di confronto con rappresentanti della comunità italiana residente in Algeria – imprenditori, funzionari internazionali presso le Organizzazioni Internazionali, esponenti della società civile – da cui è emersa la presenza di un numero significativo di aziende che operano nel Paese africano, in particolare nei settori energetico, infrastrutturale e dell'*automotive*. Se da un lato si rileva un cospicuo pacchetto di commesse assegnate dalle autorità algerine ad aziende nazionali, dall'altro, alcuni rappresentanti hanno segnalato i ritardi dei pagamenti dovuti alle inefficienze della burocrazia locale e alla eccessiva farraginosità dell'ordinamento interno. In particolare, è stato auspicato un ulteriore sviluppo delle *partnerships* nel settore della difesa, dal momento che, allo stato attuale, le esportazioni italiane contribuiscono solo per il 3 per cento al fabbisogno militare dell'Algeria. Peraltro, è stato unanimemente riconosciuto l'interesse e l'apprezzamento della controparte algerina rispetto alla qualità dell'offerta italiana, che pone il nostro Paese in posizione di vantaggio rispetto ad altri *partners* europei nell'avvio di nuove iniziative di cooperazione bilaterale.

Nella mattina del 12 giugno si è svolto un incontro con una delegazione della Commissione degli Affari esteri, della Cooperazione e dell'Emigrazione dell'Assemblea popolare nazionale, guidata dal Vicepresidente Moudir Bouden, che ha sottolineato gli eccellenti rapporti con l'Italia, sanciti dal Trattato di amicizia del gennaio 2003 e consolidatisi negli ultimi anni con la visita di Stato del Presidente della Repubblica Mattarella in Algeria (6 – 7 novembre 2021), a cui ha fatto seguito quella del Presidente Tebboune in Italia (25-27 maggio 2022).

Sono state altresì menzionate le più recenti visite ad Algeri del Presidente Meloni (gennaio 2023), del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Lollobrigida, e del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* Adolfo Urso (entrambe a giugno 2023), nonché del ministro della difesa Crosetto (settembre 2023); tali incontri hanno confermato che l'Italia rappresenta un *partner* strategico per l'Algeria, soprattutto nei settori dell'energia, dell'agricoltura e delle infrastrutture. In particolare, da parte algerina è stato sottolineato che l'Italia è il primo cliente dell'Algeria con 19 miliardi di dollari di esportazioni. Esistono, tuttavia, opportunità di ulteriore sviluppo della cooperazione in campo culturale, finalizzata al restauro dei beni storici ed alla promozione della lingua italiana. Sono state citate anche le iniziative di cooperazione decentrata tra le città di Algeri e Napoli, con l'auspicio di poter estendere tale modello anche ad altri enti locali, avvalendosi del supporto delle rispettive Ambasciate. Da ultimo, è stato evocato il tema della significativa comunità gli algerini residenti in Italia, che conta attualmente circa 33 mila unità; al riguardo, è stata auspicata l'implementazione dell'accordo sulla conversione delle patenti di

guida, attualmente oggetto di approfondimenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sul piano internazionale, è stata evidenziato l'interesse dell'Algeria a stabilizzare la regione sub-sahariana sul piano politico, economico e sociale, evitando le interferenze esterne e soprattutto la presenza di forze armate straniere. Particolare preoccupazione suscita la recrudescenza del conflitto in Medio Oriente e la gravissima situazione umanitaria a Gaza, imputabile – ad avviso degli interlocutori algerini – ad una reazione sproporzionata di Israele all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023: in tale ambito, Algeri auspica che l'Italia – e l'Unione europea nel suo complesso – assumano un ruolo guida per imporre il cessate-il-fuoco e ridare slancio al processo di pace finalizzato alla soluzione « due popoli, due Stati ».

La delegazione italiana, da parte sua, ha evidenziato che le iniziative di diplomazia parlamentare possono concorrere all'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, nel presupposto dell'Algeria costituisce un *partner* fondamentale dell'Italia su vari *dossier* di politica internazionale. Ha altresì sottolineato che il « Piano Mattei » – orientato ad un approccio cooperativo e non predatorio – può rappresentare un volano decisivo per lo sviluppo del continente africano, creando le condizioni di crescita economica e sociale che assicurano, a loro volta, la stabilità politica e la riduzione dei flussi migratori, contribuendo a combattere il fenomeno della tratta di esseri umani e le problematiche connesse all'immigrazione clandestina in Italia. Peraltro, anche il dialogo tra i competenti organi parlamentari può introdurre nuovi spunti di riflessione per orientare il « Piano Mattei » alle effettive esigenze dei singoli *partners* africani.

Riguardo al conflitto a Gaza è stata ribadito il tradizionale sostegno dell'Italia alla soluzione « due popoli, due Stati » – peraltro condivisa a livello di Unione europea –, nonché l'impegno costante ad affrontare l'emergenza umanitaria della popolazione civile palestinese, che si è espressa nell'invio di una nave ospedale e

nell'accoglienza in Italia di numerosi bambini palestinesi feriti e bisognosi di cure, nonché delle rispettive famiglie.

Da ultimo, è stato ricordato che la partecipazione del Presidente algerino Tebboune all'imminente riunione in Italia dei Capi di Stato di Governo del G7 conferma l'importanza strategica del Paese africano.

Nel corso dell'incontro, infine, è stato evidenziato il comune interesse a valutare l'opportunità di rilanciare il Protocollo quadro di cooperazione parlamentare tra la Camera dei deputati e l'Assemblea popolare nazionale, firmato ad Algeri il 30 novembre 2004, che prevede, tra le altre cose, lo scambio di visite di delegazioni parlamentari, l'organizzazione di *forum* tematici tra i competenti organi parlamentari e la diffusione di *best practices*.

La Delegazione italiana ha poi svolto un incontro con una delegazione della Commissione degli Affari esteri del Consiglio della Nazione, guidata dal Presidente Mohamed Amroune, il quale, in premessa, ha rinnovato l'apprezzamento per il contributo di Enrico Mattei alla causa della liberazione algerina e, più in generale, per il ruolo esercitato dall'Italia nel cosiddetto « decennio nero » dell'Algeria, il sanguinoso conflitto interno iniziato nel 1992 – data del colpo di Stato militare – e terminato intorno al 1999, anno dell'elezione del Presidente Abdelaziz Bouteflika. Ha quindi evidenziato l'opportunità di promuovere ulteriormente gli investimenti italiani in Algeria, facendo leva sulla recente normativa finalizzata ad agevolare l'afflusso di capitali stranieri. Condividendo lo spirito e gli obiettivi del « Piano Mattei », ha quindi auspicato che i competenti organi parlamentari contribuiscano alla sua implementazione individuando i settori di intervento e gli obiettivi da perseguire, che devono sempre essere ispirati ad una logica cooperativa e non di imposizione unilaterale.

Ha inoltre sottolineato che Italia ed Algeria riconoscono entrambe l'importanza del principio di autodeterminazione, sia con riferimento al conflitto israelo-palestinese sia riguardo alla controversia relativa al Sahara occidentale; del resto, Algeri ha sempre basato la propria politica estera su

due pilastri: da un lato, il dialogo tra le parti per evitare ingerenze straniere; dall'altro, la necessità di assicurare una crescita sostenibile e duratura come presupposto per raggiungere la stabilità politica. Tali obiettivi prioritari devono essere perseguiti in particolare nell'area sub-sahariana, recentemente attraversata da una grave crisi istituzionale – come dimostrano i numerosi colpi di Stato – ed economico sociale, quest'ultima alimentata anche dagli effetti disastrosi del cambiamento climatico. Ad avviso degli interlocutori algerini c'è una chiara responsabilità delle *ex* potenze coloniali nella attuale condizione dei Paesi della regione, a cui occorre rimediare attraverso una mirata politica di sostegno ai processi di democratizzazione e di sviluppo economico, indispensabile per evitare la diffusione del terrorismo di matrice islamista e combattere il fenomeno dell'immigrazione irregolare. È stato altresì auspicato un più costante scambio di buone prassi nel settore culturale, della promozione turistica e dell'industria alimentare, tenuto conto che diverse regioni dell'Algeria risultano particolarmente fertili e caratterizzate da una significativa produzione agricola.

La delegazione italiana, da parte sua, ha ribadito la piena disponibilità ad accogliere le sollecitazioni e le proposte della controparte africana nella progettazione e realizzazione dei progetti del « Piano Mattei », i cui principali settori di intervento sono le infrastrutture, l'energia, l'agricoltura, la sanità e gli scambi culturali. È stato inoltre confermato il pieno sostegno italiano ad ogni iniziativa di mediazione che l'Algeria intenda intraprendere per la stabilizzazione della regione saheliana e la soluzione del conflitto in Medio Oriente, tenendo conto che l'Algeria attualmente è uno dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La missione si è conclusa con l'incontro, nella mattinata del 13 giugno, con il Vice-Segretario Generale del Ministero degli Affari esteri e della Comunità algerina all'estero, Abdelhamid Ahmed-Khodja, nel corso del quale sono state ribadite l'importanza del partenariato bilaterale e le rilevanti sfide a cui Italia ed Algeria possono far fronte congiuntamente per il mantenimento della stabilità del Mediterraneo e del continente africano nel suo complesso, a partire dalla regione del Sahel.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1851 Cavandoli – Nomina di un Comitato ristretto*) 41

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 42

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 44

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

C. 1835 Mulè.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1851 Cavandoli – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno 2024.

Monica CIABURRO, *presidente*, comunica che in data 21 giugno 2024, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1851, a prima firma della deputata Cavandoli, che vertendo su identica mate-

ria, viene abbinata alla proposta di legge C. 1835 Mulè, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente che la proposta di legge oggi abbinata, composta da 2 articoli, intende offrire un riconoscimento ai militari e ai civili italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania, attraverso l'istituzione della « Giornata della memoria dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti » nonché conferendo ai familiari superstiti una medaglia alla memoria.

Andrea DE MARIA (PD), esprime, come già fatto nella precedente seduta, l'auspicio che sia presentato un emendamento che specifichi che i militari italiani si rifiutarono di collaborare anche con la Repubblica sociale italiana, riservandosi di sottoscrivere la proposta di legge C. 1835 Mulè a seguito del predetto intervento modificativo.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda come nel corso della precedente seduta sia

emersa un'ampia convergenza sul testo della proposta di legge presentata dall'onorevole Mulè che, infatti, è stata sottoscritta da molti colleghi dei Gruppi di maggioranza. Ricorda, altresì, che anche i colleghi appartenenti ai Gruppi di opposizione, come dimostrato dall'intervento del collega De Maria, si siano dichiarati disponibili a sottoscriverla, a condizione che fossero apportate alcune modifiche al testo.

Propone, pertanto, di nominare un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo che, anche tenendo conto della proposta di legge oggi abbinata, possa ottenere il più ampio consenso possibile.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, accogliendo favorevolmente la proposta di nominare un Comitato ristretto, ritiene che questa possa essere la sede opportuna al fine di elaborare un testo sul quale convergano tutte le forze politiche conducendo, dunque, il provvedimento verso una rapida approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda come la Commissione difesa sia chiamata a rendere il parere alla III Commissione sul disegno di legge del Governo, approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 26 marzo 2024, recante la ratifica e l'esecuzione Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, sottoscritto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, evidenzia come il Protocollo – il cui testo è costituito da quattro Parti e da 40 articoli – sia stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995. Il Protocollo ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività. Evidenzia, quanto al contenuto del Protocollo, come la Parte I contenga le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate, all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo, alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali, agli obiettivi e ai principi generali di gestione. Osserva come la Parte II indichi puntualmente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, determinando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche, le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri e le tutele aggiuntive per le isole e per il patrimonio culturale, anche subacqueo. Sottolinea come la Parte III riguardi gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere e inviti le Parti a integrare e rafforzare oppor-

tuni meccanismi di monitoraggio e osservazione, nonché a definire un quadro di riferimento regionale comune e strategie, piani e programmi nazionali, stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria e pertinenti strumenti economici e finanziari. Da ultimo, evidenzia come la Parte IV rechi le disposizioni finali in cui sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

Segnala, con riferimento al contenuto normativo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo, come questo si componga di quattro articoli. In particolare, evidenzia come gli articoli 1 e 2 contengano le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Osserva come l'articolo 3 rechi una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea che agli even-

tuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie e/o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere, nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse, si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. Rileva, infine, che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, segnala, per ciò che rileva ai fini dell'espressione del parere, come nessuna disposizione del Protocollo pregiudichi le attività e le installazioni deputate alla sicurezza e alla difesa nazionale.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (C. 1803 Governo – approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio

2008 (C. 1803 Governo – approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	46
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	46
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 156 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere sul testo del provvedimento presentata dai deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento</i>)	93

SEDE REFERENTE:

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	67
ERRATA CORRIGE	88

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.**Sull'ordine dei lavori.**

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di invertire l'ordine del giorno dei lavori della seduta in sede consultiva, al fine di esaminare la proposta di legge C. 1741, recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità, al termine degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire all'onorevole Guerra e all'onorevole Grimaldi di partecipare alla seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda con la richiesta del deputato Ubaldo Pagano, accoglie la proposta di inversione dell'ordine dei lavori.

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.**C. 1737-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione in data 18 giugno 2024, contiene esclusivamente l'emendamento 2.300 della Commissione, che non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Propone pertanto di esprimere sullo stesso nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sull'emendamento 2.300.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.**C. 1896 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica mentre è assente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Per quanto concerne l'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme introducono modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, fa presente che le modifiche e integrazioni riguardano: l'estensione dei casi in cui gli interventi per vetrate panoramiche e tende sono eseguibili in edilizia libera, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *a*); la previsione di una semplificazione della fattispecie dello stato legittimo che viene rappresentato alternativamente dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, ovvero che ne ha legittimato la stessa, o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *b*); la modifica della disciplina afferente al mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, volta ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, in-

introducendo nuove fattispecie in cui detto mutamento è consentito e assoggettando la relativa richiesta a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *c*); la previsione, per le opere acquisite dal comune in quanto eseguite in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali, che il comune medesimo possa provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *d*); la previsione che, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, le sanzioni stabilite a legislazione previgente dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia siano incrementate, in misura pari al triplo del costo di produzione, per le opere ad uso residenziale e al triplo del valore venale per le opere ad usi diversi da quello residenziale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *e*); l'estensione, attraverso modifiche all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, delle deroghe in ambito di tolleranze costruttive ed esecutive, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *f*); il superamento della cosiddetta doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, prevedendosi che, in tal caso, il rilascio della sanatoria, effettuato dallo sportello unico per l'edilizia, sia vincolato ad un onere, a titolo di oblazione, determinato in funzione dell'incremento del valore venale subito dall'immobile a seguito degli interventi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *g*) e *h*). Infine rileva come si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 31, comma 5, ultimo

periodo, e dell'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del citato testo unico siano utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripartizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Osserva che la relazione tecnica, con particolare riferimento al comma 1, ritiene che le disposizioni ivi contenute non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che anzi, quelle di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) e *h*) possano determinare un maggior gettito per i comuni. Inoltre, con particolare riguardo alla lettera *h*), la medesima relazione tecnica segnala che, al fine di evitare effetti negativi sulle entrate, essa, in ogni caso, fa salve le sanzioni già irrogate. Tutto ciò premesso, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alle entrate derivanti dalle disposizioni in esame rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente, considerato che tale gettito, pur non venendo incorporato nei tendenziali di finanza pubblica, almeno per la parte ascrivibile alle modifiche introdotte all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia sarà destinato a spesa, come previsto dal comma 2, in misura pari a un terzo, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che le risorse di cui trattasi sono costituite da « maggiori entrate », in modo da differenziarle da quelle derivanti dalla legislazione previgente. Rileva, infatti, che non può escludersi che le entrate derivanti dalla legislazione previgente, soprattutto quelle relative a sanzioni, ora assorbite dagli effetti del presente provvedimento, siano già state considerate nell'ambito delle previsioni di bilancio, sicché, in mancanza di tale precisazione, anche esse dovrebbero essere destinate a spesa nella predetta mi-

sura con conseguente peggioramento dei saldi di finanza pubblica, salva l'adozione di idonee misure compensative. Inoltre, sempre per quanto riguarda le entrate destinate a spesa, rileva che quelle derivanti dalla vendita di beni e di aree di sedime da parte dei comuni non appaiono ascrivibili unicamente all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, come indicato dal testo del provvedimento, ma anche e soprattutto al penultimo periodo del medesimo comma, secondo e terzo periodo del comma 5. In ordine a tali aspetti fa presente come appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, considerato che la maggiore possibilità di accesso al regime di sanatoria derivante dalle disposizioni in esame, potrebbe determinare oltre all'incremento delle entrate da sanzioni ipotizzato dalla relazione tecnica, anche un possibile aumento dell'attività degli sportelli unici per l'edilizia coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo sanatorio, rileva come appaia necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni interessate, saranno in grado di sostenere tale aggravio di lavoro con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme prevedono che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza COVID e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate su richiesta degli interessati, in deroga alle norme vigenti, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Rileva che le norme prevedono al riguardo una clausola di invarianza finanziaria in merito alla quale si rinvia alle osservazioni relative ai profili di copertura finanziaria. Fa presente che la relazione tecnica evidenzia che le norme non incidono sull'obbligo di versare, qualora ne ricorrano le condizioni, la tassa di occupazione di suolo pubblico, come de-

terminata dagli enti territoriali competenti. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare atteso che, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni interessate, alle stesse è attribuita una mera facoltà da esercitare alla luce delle proprie esigenze amministrative e dei relativi vincoli di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 reca una clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 2 prevedendo, tra l'altro, che agli eventuali oneri connessi al mantenimento delle strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. In proposito, tenuto conto che tale ultima disposizione, così come rilevabile anche da quanto indicato dalla relazione tecnica, sembra configurarsi alla stregua di una componente della clausola di invarianza finanziaria, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di riformularla nel senso di prevedere che le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto fa presente che appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda i commi 1 e 2 dell'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme dispongono, in materia di tolleranze costruttive come modificate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi rientranti nei limiti previsti nonché l'applicabilità del medesimo regime di tolleranze all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo non ha osservazioni da formulare preso atto che l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica è una disposizione priva di effetti finanziari diretti, mentre, con riferimento all'estensione dell'applicazione del regime di tolleranze costruttive alle pubbliche amministrazioni, le norme dispongono espressamente che le amministrazioni che intendano farle valere deb-

bono provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme modificano la procedura concernente le compensazioni finanziarie che spettano allo Stato qualora questo si spogli di un bene immobile affittato da un ente territoriale, disponendo il trasferimento della proprietà del bene all'ente stesso. Ricorda che la previgente normativa disponeva che la compensazione veniva disposta con decreto ministeriale in misura pari alle minori entrate incassate dallo Stato. Rileva come le modifiche ora introdotte stabiliscono che i decreti ministeriali, testualmente, « limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto. » Fa presente che alla disposizione non sono ascritti effetti e né la relazione tecnica né la relazione illustrativa forniscono elementi ulteriori rispetto al testo della norma. In proposito, evidenzia che la disposizione influisce su trasferimenti di risorse nell'ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione, modificandone l'articolazione temporale ossia la ripartizione fra esercizi finanziari diversi, a parità di importo totale. Pur rilevando che i trasferimenti hanno luogo fra amministrazioni pubbliche, rileva che appare necessario acquisire elementi informativi dal Governo in merito all'effettiva portata normativa della disposizione, agli effetti in termini di saldo netto da finanziare, con riferimento, quanto allo Stato, alla diversa dinamica temporale delle minori entrate erariali e della relativa compensazione rispetto a quanto previsto a legislazione previgente, agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento che potrebbero prodursi per gli enti territoriali per i quali, modificandosi la dinamica delle entrate e delle spese previste, si potrebbe determinare una diversa applicazione dei

vincoli di finanza pubblica e, dunque, nei diversi esercizi finanziari coinvolti, una diversa capacità di spesa.

In merito ai profili di quantificazione riferiti al comma 4 dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme, al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi, escludono il diritto di restituzione di somme già versate alle amministrazioni, a titolo di sanzione o oblazione, in capo ai soggetti che effettuano richiesta di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO**

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Atto n. 162.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Fa presente che il provvedimento – composto di 8 articoli e di un Allegato contenente il Codice etico del personale ispettivo, strutturato in 13 articoli – è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 8, comma 5 una clausola di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, attuativo dell'articolo 14 della legge n. 132 del 2016, che a tal fine reca una specifica clausola di neutralità finanziaria – detta la disciplina relativa al personale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, incaricato di svolgere attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo del Si-

stema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Nel segnalare che il provvedimento reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare in ordine ai suoi profili finanziari considerato che, come anche confermato dalla relazione tecnica, le suddette attività ispettive vengono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soggetti destinatari delle norme e che l'assetto vigente, disciplinante lo svolgimento delle complessive attività di controllo ambientale svolte dal Sistema SNPA, impone che tali attività, nelle quali rientrano anche quelle svolte dal personale ispettivo di ISPRA e delle Agenzie che di tale sistema fanno parte, vengano condotte in condizioni di invarianza finanziaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 132 del 2016, con oneri a carico dei gestori delle attività potenzialmente nocive dal punto di vista ambientale destinatari delle attività di controllo e ispezione secondo tariffe nazionali definite e aggiornate mediante decreti interministeriali. Infine, non ha osservazioni da formulare anche in merito alle disposizioni del Codice etico, di cui all'Allegato 1, stante il contenuto ordinamentale delle medesime.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, ravvisa l'esigenza di uniformare la formulazione della disposizione in esame a quella comunemente utilizzata nella prassi, da un lato sostituendo, al primo periodo, le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare », in modo da assicurare carattere precettivo alla clausola medesima, e, dall'altro, facendo riferimento, al secondo periodo, alle risorse « disponibili », anziché a quelle « previste », a legislazione vigente.

Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di modifica della clausola di invarianza formulata dal relatore.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (Atto n. 162);

rilevata l'esigenza di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 5, del provvedimento, al fine di uniformarla a quella comunemente utilizzata nella prassi, assicurando in particolare la precettività della medesima clausola,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante

ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Atto n. 156.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Rileva che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, che all'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 1, che definisce il campo di applicazione e le finalità dello schema di decreto in esame, atteso il carattere ordinamentale della norma.

Con riferimento all'articolo 2, che reca modifiche al decreto legislativo n. 18 del 2021 ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, fa presente che in merito all'introduzione dei requisiti relativi ai nuovi organismi nocivi attualmente non previsti dal vigente decreto legislativo n. 18 del 2021, e, in particolare, con riferimento all'organismo nocivo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, andrebbe assicurato che le attività e le ispezioni, da parte degli organi

competenti, riguardanti la presenza di tali organismi nocivi, possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 3, che reca alcune modifiche e correzioni di refusi al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, non ha osservazioni da formulare, considerato che le modifiche apportate si limitano a correggere alcuni riferimenti errati o incongruenti.

Per quanto concerne infine l'articolo 4, nel rinviare alle osservazioni formulate negli articoli precedenti, segnala che la norma introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla novella di cui all'articolo 2, comma 3, che inserisce il fungo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) *Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]* tra gli organismi nocivi per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi, conferma che gli organi preposti potranno effettuare le attività e le ispezioni di rispettiva competenza contestualmente a quelle già previste per la rilevazione di altri organismi nocivi e non si renderanno necessari adempimenti ulteriori rispetto a quelli già svolti, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Atto n. 156);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, con riferimento alla novella di cui all'articolo 2, comma 3, che inserisce il fungo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) *Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]* tra gli organismi nocivi per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi, ha rappresentato che gli organi preposti potranno effettuare le attività e le ispezioni di rispettiva competenza contestualmente a quelle già previste per la rilevazione di altri organismi nocivi e non si renderanno necessari adempimenti ulteriori rispetto a quelli già svolti, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Atto n. 157.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 8 della Legge di delegazione europea 2022-2023, di cui alla legge n. 15 del 2024, reca attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Fa presente che l'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 15 del 2024 prevede altresì che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Segnala che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 e che, qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'attuazione della direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, fa presente che dette disposizioni estendono la disciplina in materia di tutela e sicurezza sul lavoro alla protezione dalle sostanze tossiche per la riproduzione e che all'attuazione delle predette disposi-

zioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, rileva che alcuni adempimenti in capo a soggetti pubblici potrebbero comportare la necessità di potenziare o adeguare gli strumenti volti a individuare e misurare le sostanze tossiche per l'individuazione dei valori limite. In particolare, fa riferimento all'articolo 8, che estende le norme relative alla protezione anche al rischio di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 10, che introduce ulteriori previsioni a tutela dei lavoratori, nel caso in cui non sia possibile evitare l'uso di sostanze tossiche, incluse quelle nocive per la riproduzione; all'articolo 11, in materia di valutazione del rischio, che include in detta valutazione anche le sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 12, che estende gli obblighi del datore di lavoro in termini di misure tecniche, organizzative e procedurali alle sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 13, che istituisce l'obbligo di offrire periodicamente l'informazione e la formazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori esposti anche a sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 14, che estende la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione; articolo 15, che estende le misure da adottare durante le operazioni lavorative particolari per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante anche alle sostanze tossiche per la riproduzione; all'articolo 16, che prevede l'obbligo per il medico competente di informare il datore di lavoro quando è stato superato il valore limite biologico; all'articolo 17, che prevede che l'INAIL conservi le cartelle sanitarie fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione e all'articolo 18, che estende gli obblighi previsti per il caso di esposizione ad agenti chimici cancerogeni anche in caso di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti

o sullo sviluppo della loro progenie dovuti a sostanze tossiche per la riproduzione.

Evidenzia che in proposito la relazione tecnica si limita ad affermare che i datori di lavoro pubblici e, in relazione all'articolo 13, anche le strutture sanitarie pubbliche, sono chiamati a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare che i soggetti pubblici interessati siano in grado far fronte ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria che dovrà essere effettuata anche con riferimento alle nuove sostanze previste dal presente provvedimento.

Non ha osservazioni da formulare, invece, in merito agli articoli 17 e 18, limitatamente alla parte in cui si limitano a prendere atto del trasferimento di funzioni dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro all'INAIL, già avvenuto a legislazione vigente per effetto della soppressione del citato istituto con conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INAIL.

Infine, non ha osservazioni da formulare anche sui restanti articoli, che prevedono disposizioni di carattere ordinamentale, come confermato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che la disposizione precisa, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.

C. 1741 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione — Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Guerra nella seduta del 25 giugno 2024 sugli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, sottolinea che l'emendamento Braga 1.100 interviene sul testo del provvedimento modificando, da un lato, il comma 1 dell'articolo 1, al fine di prevedere che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028 e, dall'altro, la copertura finanziaria, di cui

all'articolo, 4, al fine di prevedere che la stessa sia assicurata attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali elencate nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, allegato allo stato di previsione dell'entrata, con l'esclusione di talune specifiche fattispecie. Analogamente, l'emendamento Braga 1.101 quantifica puntualmente gli oneri ai quali si provvede mediante riduzione lineare delle spese fiscali elencate nel citato rapporto annuale, prevedendo un onere, a decorrere dall'anno 2028, pari a circa 31,6 miliardi di euro annui.

In proposito, rileva che, sulla base della tavola 13 contenuta nel Rapporto sulle spese fiscali 2023, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, risulta che gli effetti finanziari delle misure vigenti sono quantificati complessivamente in circa 96 miliardi di euro nell'anno 2026. Rileva, tuttavia, che, considerando tutte le fattispecie escluse dall'emendamento, quali quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare, tali risorse non sembrano idonee a garantire, a regime, una copertura adeguata agli oneri recati dalla proposta.

Con riferimento a entrambe le proposte emendative, rileva come il rinvio a futuri provvedimenti per l'individuazione della copertura degli oneri, specialmente in presenza di oneri di così rilevante portata, sia contrario alla vigente normativa contabile e, in particolare all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in quanto non garantisce la necessaria contestualità tra oneri e copertura finanziaria.

Dichiara, quindi, di non poter accogliere la richiesta dell'onorevole Guerra di formulare un parere favorevole condizionato all'approvazione di modifiche che riprendano i contenuti degli emendamenti Braga 1.100 e 1.101.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice per i chiarimenti forniti, chiede se sia possibile distribuire ai membri della Commissione la tavola 13 cui la stessa relatrice fa riferimento. Sottolinea,

altresì, come la Commissione esamini il provvedimento in sede consultiva e non referente, ragione per cui l'esame del contenuto del provvedimento e degli emendamenti citati, a suo avviso, si dovrebbe limitare alla valutazione della astratta idoneità delle modalità di copertura finanziaria ivi indicate. Evidenzia, inoltre, come il divieto di rinvio a futuri provvedimenti per la definizione della copertura finanziaria non possa dipendere dall'entità della predetta copertura, ma dovrebbe costituire regola sempre valida. Sulle questioni emerse ritiene, quindi, necessario acquisire la valutazione del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO preannuncia il parere contrario del Governo su entrambi gli emendamenti Braga 1.100 e 1.101. In particolare, sull'emendamento 1.100, evidenzia come lo stesso preveda che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sia almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028. In proposito, rileva in primo luogo l'indeterminatezza della previsione. Qualora si prendesse a riferimento il PIL nominale di cui al DEF 2024, la disposizione comporterebbe oneri pari a 14,7 miliardi di euro per l'anno 2025, 25,9 miliardi di euro per l'anno 2026, 37,3 miliardi di euro per l'anno 2027, con profilo crescente negli esercizi successivi. Con riferimento alla copertura finanziaria disposta dalla proposta emendativa, che rinvia alla Nota di aggiornamento al DEF la quantificazione annuale delle risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e alla legge di bilancio le modalità di copertura finanziaria mediante riduzione lineare delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, evidenzia come tale previsione introduca un meccanismo di carattere programmatico che risulta in contrasto con la vigente normativa contabile, dal momento che non viene assicurato il principio della contestualità tra oneri e copertura finan-

ziaria. Evidenzia, inoltre, come non siano rispettate le modalità di copertura finanziaria che richiedono l'indicazione puntuale delle autorizzazioni legislative di spesa che si intendono ridurre.

Rappresenta, in ultimo, che il contenuto proprio della Nota di aggiornamento al DEF è espressamente regolato dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Circa le modifiche agli articoli 2 e 3 effettuate dalla proposta in esame, tenuto conto del carattere marginale delle stesse, ribadisce il parere contrario, in quanto non consentono di superare le criticità evidenziate in merito alle disposizioni del disegno di legge in oggetto, fermo restando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, come recentemente innovate dal decreto-legge n. 73 del 2024.

Con riferimento all'emendamento Braga 1.101, nell'illustrare il parere contrario fa presente, preliminarmente, che la proposta potrebbe presentare profili di contrasto con il principio di riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni personali e patrimoniali sancito dall'articolo 23 della Costituzione, atteso che la riduzione delle spese fiscali sarebbe demandata a una fonte di rango secondario. Osserva, inoltre, che la modalità di copertura finanziaria indicata non è conforme alla vigente normativa contabile, di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che prevede la contestualità tra oneri e copertura finanziaria e prescrive, per i mezzi di copertura interna, l'indicazione puntuale delle autorizzazioni di spesa che si intende ridurre ovvero la modifica o soppressione dei parametri previsti dalla normativa vigente che regolano l'evoluzione della spesa.

Sottolinea, altresì, come il rinvio ad un successivo atto di normazione secondaria, che dovrebbe ridurre in modo lineare le spese fiscali di cui al predetto elenco contenuto nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, risulti peraltro inattuabile, dal momento che tali agevolazioni fiscali sono regolate da specifici parametri e meccanismi stabiliti con legge e che non sono puntualmente indicate

le singole tipologie di spese fiscali che non andrebbero assoggettate a riduzione.

Con riferimento alle modifiche agli articoli 2 e 3 previste dalla proposta emendativa, evidenzia come le stesse, di carattere marginale, non consentano di superare le criticità già evidenziate sui suddetti articoli, che peraltro non sono coordinati con le disposizioni vigenti, come recentemente innovate dal decreto-legge 73/2024.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva la necessità di porre alcune questioni. In primo luogo, sottolinea come la sua richiesta, formulata nella seduta precedente, fosse orientata ad individuare una copertura adeguata del provvedimento, dal momento che il parere proposto dalla relatrice non è solo un parere di contrarietà, ma prevede anche la soppressione di tutti gli articoli, non permettendo, quindi, in alcun modo un approfondimento sulla proposta di legge in esame.

Con riferimento alle proposte emendative Braga 1.100 e 1.101, sottolinea come dalle valutazioni espresse dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, si rilevi che il punto nodale sia quello relativo al reperimento delle risorse finanziarie. In tal senso, chiede, quindi, al Governo di chiarire in modo univoco quale sia l'entità delle spese fiscali ridotte dagli emendamenti, tenendo conto delle esclusioni previste dai medesimi emendamenti. Sottolinea, infatti, che tali esclusioni coincidono con quelle previste dalla delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023. In proposito evidenzia, comunque, come la proposta emendativa non assuma come riferimento il Rapporto sulle spese fiscali 2023, bensì quello relativo al 2024 e agli anni successivi, nei quali ci saranno altre voci sulle quali poter incidere ai fini del reperimento delle risorse necessarie. Evidenzia, quindi, la necessità di capire quali voci possano essere prese in considerazione, al fine di stabilire un criterio univoco di valutazione.

Con riferimento alla violazione della vigente normativa contabile, di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, evidenziata dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, ritiene che le argomentazioni spese non siano condivisibili, dal momento

che l'onere non risulta determinato, così come la copertura finanziaria, ma entrambi saranno determinati contestualmente in un momento successivo. In proposito, sottolinea, altresì, come la proposta emendativa 1.100, per come è formulata, non faccia emergere immediatamente oneri, ma il procedimento sarà simile a quello che si utilizza per la valutazione delle entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale. Con riferimento all'emendamento 1.101, sottolinea come il rinvio alla normativa secondaria sia solo riferito all'individuazione della percentuale di riduzione delle spese fiscali, dal momento che il meccanismo di copertura finanziaria è perfettamente definito dalla proposta emendativa in esame. In proposito, evidenzia come la modalità di taglio lineare delle spese sia stata utilizzata sistematicamente nella prassi.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) dichiara di non condividere pienamente alcune delle valutazioni testé espresse dall'onorevole Guerra, dal momento che il previsto incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, indicato al comma 1 dell'articolo 1, comporta di per sé l'insorgenza immediata di oneri a carico della finanza pubblica, non accompagnata tuttavia dalla contestuale individuazione della relativa copertura finanziaria.

Tanto premesso, rileva come, a suo giudizio, non sia peraltro sostenibile la scelta di incrementare il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale reperendo le occorrenti risorse tramite un inasprimento della tassazione, evidenziando in proposito come l'emendamento a prima firma Faraone 4.100, presentato dal suo gruppo, preveda viceversa, fermo restando il perseguimento delle medesime finalità, una modalità alternativa di copertura finanziaria, incentrata su interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una valutazione della relatrice e del Governo in merito a tale ultima proposta emendativa, che potrebbe consentire il superamento delle criticità di ordine finanziario in pre-

cedenza rilevate con riferimento al testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anticipando alcune considerazioni che avrà modo di svolgere compiutamente in seguito con riferimento alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, osserva che l'emendamento Faraone 4.100 modifica la norma di copertura finanziaria riferita al provvedimento stesso, prevedendo che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si provveda attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, rinviando la definizione delle modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1997.

Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di superare i profili problematici già rilevati dal punto di vista finanziario in relazione al testo del provvedimento, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri dallo stesso derivanti, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, la cui individuazione è rimessa a futuri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi. In particolare, sottolinea l'esigenza di verificare la conformità di tale modalità di copertura finanziaria all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, il quale dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro contestuale copertura finanziaria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO anticipa sin d'ora la valutazione negativa del Governo sull'emendamento Faraone 4.100, sulla base delle medesime ragioni già evidenziate con riferimento agli emendamenti

Braga 1.100 e 1.101, sottolineando, in particolare, la difformità del meccanismo di copertura finanziaria ivi indicato rispetto al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo su una questione di carattere procedurale in precedenza sollevata dalla deputata Guerra, invita a considerare che l'espressione di un parere contrario sul testo del provvedimento in esame da parte della Commissione Bilancio non costituirebbe comunque un elemento preclusivo rispetto ad una eventuale deliberazione, da parte dell'Assemblea, in ordine al rinvio del provvedimento alla Commissione di merito.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel prendere atto della contrarietà manifestata dalla sottosegretaria Albano sull'emendamento Faraone 4.100, ritiene tuttavia essenziale comprendere se da parte del Governo vi sia perlomeno una condivisione di fondo in merito all'obiettivo, sotteso alla predetta proposta emendativa, di perseguire un incremento del livello di finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, anche al fine di sviluppare, eventualmente, una riflessione politica condivisa in ordine all'individuazione delle soluzioni reputate più ottimali a tale scopo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO non ritiene di poter esprimere in questa sede, sul tema sollevato dall'onorevole Marattin, opinioni che impegnino la volontà del Governo collegialmente inteso, trattandosi, ad ogni evidenza, di decisioni che non concernono direttamente i profili finanziari del provvedimento all'esame dell'Assemblea e delle relative proposte emendative, su cui la Commissione è oggi chiamata a pronunciarsi, bensì valutazioni di carattere politico generale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) comunica che il gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista ha pre-

sentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*), di cui illustra sinteticamente i contenuti e che è essenzialmente volta ad apportare al testo del provvedimento in esame modifiche tali da assicurare il superamento dei rilievi critici evidenziati sul piano finanziario dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo nel corso della discussione.

Osserva, in particolare, come tali modifiche siano dirette a riprodurre esattamente il contenuto della proposta emendativa Braga 1.101, auspicando che su tale proposta alternativa di parere possa registrarsi un ripensamento da parte della relatrice e della rappresentante del Governo, giacché essa potrebbe comunque costituire un'utile base di riflessione per l'individuazione di eventuali ulteriori modalità di copertura finanziaria in grado di superare i predetti rilievi critici e assicurare la piena attuazione del progetto di legge in esame.

Non ritenendo, infatti, convincenti le obiezioni di carattere tecnico-finanziario espresse dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, reputa essenziale che su un provvedimento di fondamentale importanza come quello in esame possa mantenersi aperta l'opzione di un confronto tra le diverse forze politiche, evitando in particolare che l'esame presso questa Commissione in sede consultiva si concluda con la deliberazione di un parere contrario sul testo alla discussione dell'Assemblea, che modo ne pregiudicherebbe il prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà quindi posta in votazione la proposta di parere contrario sul provvedimento in esame formulata dalla relatrice nella seduta di ieri e su cui ha concordato la rappresentante del Governo (*vedi allegato 2*), avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere testé presentata dal gruppo del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista dovrà intendersi preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere contrario sul provvedimento in

esame, formulata dalla relatrice nella seduta di ieri e condivisa dalla rappresentante del Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:

Quartini 1.3, che prevede, tramite l'inserimento di un periodo aggiuntivo al comma 1 dell'articolo 1, che a decorrere dal 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto economico anticiclico contraddistinto da una riduzione del PIL, apparendo, pertanto, suscettibile di determinare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal provvedimento privi di quantificazione, ferme restando le criticità evidenziate con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 4;

Marianna Ricciardi 2.3, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025, destinato, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, ai miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri;

Bonetti 3.1, che reca misure per la riduzione delle liste d'attesa e a tal fine autorizza, tra l'altro, la spesa di 1 miliardo di euro nell'anno 2024 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria dei predetti oneri;

Bonetti 3.05, che è volta alla definizione di misure a favore del personale

operante nei servizi di pronto soccorso. In particolare, incrementa ulteriormente i limiti di spesa annui lordi dell'indennità accessoria prevista per il personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021, prevedendo, dal 1° gennaio 2025, un aumento dei suddetti limiti pari a complessivi 400 milioni di euro annui, in luogo dei 200 milioni di euro già previsti dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 197 del 2022, senza provvedere, tuttavia, alla copertura finanziaria dei relativi oneri. La proposta stabilisce, altresì, che il suddetto personale abbia accesso al trattamento pensionistico anticipato previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 63 del 2011 per i soggetti che svolgono lavori particolarmente usuranti, senza provvedere, tuttavia, alla quantificazione degli oneri derivanti da tale misura e alla relativa copertura finanziaria. Viene previsto, infine, che i contratti collettivi nazionali individuino giorni aggiuntivi di ferie da riconoscere al personale dei servizi di emergenza-urgenza, nonché la possibilità che per il personale di età superiore a sessant'anni operante nei predetti servizi sia prevista l'esclusione dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.

Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario delle seguenti proposte emendative:

Braga 1.100, che interviene sul primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 al fine di prevedere che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia almeno pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo nominale per l'anno 2025, al 7 per cento per l'anno 2026, al 7,3 per cento per l'anno 2027 e al 7,5 per cento a decorrere dall'anno 2028, prevedendo altresì, attraverso la sostituzione dell'articolo 4, che con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza siano annualmente quantificate le ulteriori risorse necessarie

ad assicurare il predetto livello di finanziamento del fabbisogno sanitario e, dall'altro, dispone che ai relativi oneri la legge di bilancio provveda annualmente attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, allegato allo stato di previsione dell'entrata, fatta salva l'esclusione di talune specifiche fattispecie indicate nella medesima proposta emendativa. La proposta emendativa, infine, sopprime il comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale eventuali maggiori costi a carico delle regioni, derivanti dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e di quella sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, saranno posti a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come incrementato ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo rispetto agli effetti della proposta emendativa in esame che, da un lato, dispone un progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e, dall'altro, rinvia la quantificazione dei relativi oneri alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, mentre per quanto attiene alla copertura finanziaria, rinvia il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie alle future leggi di bilancio, che dovranno provvedere annualmente alla riduzione in maniera lineare delle spese fiscali. In particolare, occorre verificare la conformità di tali previsioni alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro « contestuale » copertura finanziaria;

Braga 1.101, che, modificando il comma 1 dell'articolo 1, è volta ad incrementare il livello del finanziamento del

fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale, prevedendo che alla copertura dei predetti oneri si provveda, sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali di cui al Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare. La proposta emendativa, infine, sopprime il comma 2 dell'articolo 3, ai sensi del quale eventuali maggiori costi a carico delle regioni, derivanti dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e di quella sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, saranno posti a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come incrementato ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, tenendo conto che l'effettiva determinazione della copertura stessa è affidata a futuri provvedimenti di rango secondario, che dovranno provvedere alla riduzione lineare delle spese fiscali. Considera, altresì, necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva possibilità di conseguire risparmi per l'ammontare previsto dalla proposta emendativa, anche tenuto conto delle spese fiscali escluse dalla predetta riduzione lineare, considerando che,

come emerge dall'ultimo Rapporto annuale disponibile, il complesso delle spese fiscali ammonta a circa 100 miliardi di euro in ragione d'anno;

Quartini 1.01, che incrementa di 400 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021, finalizzata all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ponendo i relativi oneri a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1 della proposta di legge in esame. La proposta prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della salute sia disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, assicurando comunque un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della previsione di una soglia minima di posti letto presso le strutture sanitarie nei termini indicati dalla medesima proposta emendativa;

Quartini 2.1, che incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021, al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale dipendente nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, nonché dal personale convenzionato, ponendo i relativi oneri a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come

rideterminato ai sensi dell'articolo 1 della presente proposta di legge. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di superare i profili problematici già rilevati dal punto di vista finanziario in relazione al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento;

Marianna Ricciardi 2.2, la quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Quartini 3.5, che prevede che l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, sia esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprenda sia l'attività erogata a carico del Servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Quartini 3.4, che prevede che le regioni assicurino la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario

con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Quartini 3.02, che reca disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa, stabilendo, tra l'altro, che le stesse operino esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, fornendo esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito. Vengono altresì individuate le quote nell'ambito delle risorse annue dei soggetti che forniscono assistenza sanitaria integrativa da riservare rispettivamente alle prestazioni comprese e non ricomprese nei LEA. La proposta dispone, inoltre, in merito alla possibilità di accesso ai benefici e alle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, subordinandolo all'osservanza dei principi di trasparenza, completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ed escludendo quelle forme di assistenza integrativa la cui gestione esterna è affidata a soggetti che svolgono attività a fini di lucro. Al riguardo, viene conferita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della suddetta disciplina, in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni in esame e assicurando in particolare che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai suddetti principi e criteri direttivi. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riguardo alla possibilità di dare attuazione alla delega in essa prevista nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che la proposta emendativa non reca alcuna copertura, né una clausola di invarianza finanziaria;

Quartini 3.03, che prevede l'adozione, da parte del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto per la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dall'attuazione della proposta in esame e, in particolare, in ordine alla possibilità che il piano dei controlli, che la proposta emendativa annovera tra i contenuti oggetto del decreto ministeriale, possa essere attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Bonetti 3.04, volta ad attribuire alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale la facoltà, fino al 31 dicembre 2026, di disporre il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al relativo corso della scuola di specializzazione. La proposta emendativa, inoltre, proroga al 31 dicembre 2026: le disposizioni volte a prevedere la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e, per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, di assumere, durante il percorso formativo, incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale; le disposizioni con cui si prevede che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possano procedere al reclutamento mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi e a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nonché al conferimento di incarichi individuali a tempo determinato di medici specializzandi, personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari. Al riguardo, reputa necessario ac-

quisire un chiarimento dal Governo in ordine alla possibilità di procedere al conferimento degli incarichi previsti dalla proposta emendativa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Faraone 3.0100, volta ad implementare un sistema di controllo di gestione del Fondo sanitario nazionale per il monitoraggio, l'analisi e la valutazione dell'entità, qualità ed efficienza della spesa, il quale include strumenti di *audit* interni, revisione dei processi di spesa e valutazione della *performance*. La proposta demanda a un decreto del Ministero della salute la definizione dei nuovi criteri e parametri di suddivisione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome, nonché l'istituzione, da parte delle stesse, di Centrali uniche di committenza per la fornitura di beni e servizi standardizzati, fatta salva la possibilità, per le singole ASL, di procedere all'acquisto di forniture di beni e servizi qualora ciò sia giustificato dall'unicità e irripetibilità della prestazione o da conclamate esigenze di personalizzazione, legate alle condizioni specifiche del paziente. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di provvedere all'implementazione del sistema di controllo di gestione del Fondo sanitario nazionale, nonché all'istituzione e al funzionamento delle Centrali Uniche di Committenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Faraone 4.100, che modifica la norma di copertura finanziaria riferita al provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso si provveda attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, e rinviando la definizione delle modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1997. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di superare i profili problema-

tici già rilevati dal punto di vista finanziario in relazione al testo del provvedimento, con particolare riferimento alla quantificazione degli oneri dallo stesso derivanti, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, la cui individuazione è rimessa a futuri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi. In particolare, occorre verificare la conformità di tale modalità di copertura finanziaria con l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, il quale dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro « contestuale » copertura finanziaria.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su ciascuna delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione o copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3, 1.100, 1.101, 1.01, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.0100 e 4.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede delucidazioni in merito alle ragioni della contrarietà espressa dalla rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Faraone 3.0100.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che la contrarietà deriva, tra l'altro, dal fatto che, in assenza di una relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria, non può escludere che la proposta determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) considera oltremodo discutibile che il Governo si appelli, facendo peraltro nuovamente ricorso ad uno schema argomentativo già molte volte censurato in passato, all'assenza della relazione tecnica quale argomento per motivare il parere contrario su una proposta emendativa, posto che sarebbe compito dei competenti uffici ministeriali, e non certo dei singoli parlamentari, predisporre la richiamata relazione tecnica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si unisce alle considerazioni da ultimo espresse dal deputato Marattin in merito all'annoso vizio del Governo di esprimere un parere contrario su singole proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva invocando l'assenza della relazione tecnica, la cui predisposizione dovrebbe viceversa costituire un precipuo compito dello stesso Governo. Ritiene che un simile comportamento sia offensivo nei confronti della serietà del lavoro svolto dai componenti della Commissione e che precluda, al contempo, la possibilità, per i gruppi di opposizione, di incidere sul contenuto dei provvedimenti all'esame della Camera, mentre il Governo medesimo potrebbe ben esprimere parere contrario sul merito delle singole proposte emendative nelle competenti sedi parlamentari.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo circa il parere contrario espresso sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4, che ad ogni evidenza

non appaiono suscettibili, a suo avviso, di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), richiamando nuovamente l'attenzione della sottosegretaria Albano sugli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, ribadisce la richiesta di ottenere ufficialmente dal Governo un'indicazione certa in merito alla quantificazione delle esclusioni previste dai medesimi emendamenti con riferimento agli interventi di riduzione delle spese fiscali, al fine di verificare quanta parte delle risorse riportate nella tavola n. 13 del Rapporto sulle spese fiscali 2023 possa essere considerata utilizzabile con finalità di copertura finanziaria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Dell'Olio, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.4, considerata l'assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria, confermando, altresì, il parere contrario sull'emendamento Quartini 3.5, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dubita fortemente che le citate proposte emendative possano comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, evidenziando, in particolare, come l'emendamento Quartini 3.5, nel prevedere che l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, sia esclusivamente centralizzata, unica e regionale, in luogo della possibilità di prevederne una configurazione per aree infraregionali territorialmente omogenee, come attualmente stabilito dal testo del provvedimento, non possa che essere foriero di economie di spesa. Osserva come ancor più neutrale, dal punto di vista finanziario, debba essere considerato l'emendamento Marianna Ricciardi 2.2, che si limita a prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia definita una nuova metodologia per la ge-

stione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma il parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle valutazioni del deputato Dell'Olio circa l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dagli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4, sottolineando al riguardo come le previsioni contenute, in particolare, nell'emendamento Quartini 3.5, riferite all'istituzione di un'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, esclusivamente centralizzata, unica e regionale non potranno che determinare significative economie di spesa, con ricadute positive anche sul piano di una ottimizzazione nella collocazione del personale coinvolto.

Considera, peraltro, ancor più discutibile il parere contrario espresso sull'emendamento Marianna Ricciardi 2.2 che, come in precedenza ricordato, si limita a demandare ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, ritenendo in proposito doverosa, da parte della sottosegretaria Albano, l'indicazione di più circostanziate motivazioni in ordine alla predetta contrarietà, pena lo svilimento delle funzioni esercitate da questa Commissione, ferma restando la piena facoltà del Governo di esprimere parere contrario nel merito delle singole proposte emendative nella pertinenti sedi parlamentari.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma nuovamente il parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Quartini 3.5 e 3.4.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), richiamando l'attenzione sulla citata tavola n. 13 contenuta nel Rapporto annuale sulle spese fiscali 2023, ribadisce la richiesta già formulata all'indirizzo del Governo, quale presupposto per consentire ai gruppi parlamentari, e segnatamente a quello del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, da cui origina l'iniziativa della proposta di legge in esame, di comprendere se e in quale misura gli importi indicati nella medesima tavola siano indisponibili per le finalità di copertura individuate dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, tenuto conto delle puntuali esclusioni dalla riduzione delle spese fiscali recate dalle medesime proposte emendative. Ritiene, peraltro, che dovrebbe essere compito precipuo del Governo fornire dati certi e aggiornati al riguardo, prima ancora che la Commissione proceda alla votazione del parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame. Ciò al fine di appurare in modo inequivocabile la capienza o meno delle risorse finanziarie ottenibili dalla riduzione delle spese fiscali nei termini indicati dalle citate proposte emendative Braga 1.100 e 1.101 e lasciare agli atti, anche in vista della predisposizione di future iniziative legislative, una indicazione attendibile e ufficiale rispetto ad un aggregato di spesa di tale rilevanza, quale quello costituito dalle cosiddette *spese fiscali*.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), pur non contestando la veridicità degli importi indicati nella tavola n. 13 del Rapporto annuale sulle spese fiscali 2023, ritiene tuttavia indispensabili chiarimenti del Governo in ordine all'effettiva attinenza delle voci di spesa ivi indicate alle fattispecie di esclusione previste dalla norma di copertura finanziaria recata dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alle considerazioni dei colleghi che lo hanno a vario titolo preceduto, sottolineando una volta ancora l'esigenza di assicurare il corretto andamento dei lavori della Commissione Bilancio che nel corso del proprio esame in sede consultiva dovrebbe atte-

nersi a valutazioni e verifiche di natura tecnico-finanziaria e prescindere da qualsivoglia considerazione di merito.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento dell'Esecutivo, rilevando come esso si stia deliberatamente rifiutando di fornire un riscontro in ordine al quesito, avanzato più volte nel corso della seduta da parte dei membri della Commissione, circa la posizione del Governo in merito alle considerazioni svolte dalla relatrice a supporto della proposta di parere formulata.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce il parere contrario già espresso con riferimento alle proposte emendative depositate per l'esame del provvedimento in Assemblea sulla base delle motivazioni in precedenza espresse.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ricorda che la posizione espressa dalla relatrice si basa su una valutazione circa la riconducibilità delle fattispecie escluse dalle riduzioni lineari delle spese fiscali individuate quali modalità di copertura del provvedimento dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101, alle diverse categorie puntualmente indicate nella tavola n. 13 del Rapporto annuale sulle spese fiscali 2023. Chiede, pertanto, chiarimenti al Governo, alla luce della conferma espressa in merito alla proposta di parere della relatrice.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce, al riguardo, che il Governo, pur esprimendo un parere contrario, non ha confermato le quantificazioni ipotizzate dalla relatrice.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), in risposta a quanto affermato dalla sottosegretaria, domanda per quale motivo non sia possibile ottenere una risposta da parte del Governo sul merito delle considerazioni espresse dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, osserva che, a suo avviso, la sottosegretaria

Albano ha adeguatamente motivato la propria posizione.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), non ritenendo attendibili le valutazioni espresse dalla relatrice, chiede che tali valutazioni siano corroborate dagli organi tecnici del Governo. Se, infatti, tali valutazioni non risultassero fondate, ne deriverebbe che la proposta di parere non troverebbe un'adeguata ragione giustificatrice.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, afferma che la proposta di parere avanzata risulta pienamente in linea rispetto alle valutazioni espresse dal Governo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che, nel corso della presente discussione, l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza e dal Governo abbia determinato un sovvertimento sul piano della corretta attribuzione delle diverse responsabilità politico-istituzionali. Difatti, osserva come la relatrice abbia inteso corroborare la propria contrarietà con deduzioni di natura eminentemente tecnica in relazioni alle quali considera necessaria un'asseverazione del Governo. Ciò anche al fine di poter avere piena contezza circa la possibilità, anche con riguardo ad eventuali futuri provvedimenti, di formulare in modo corretto le disposizioni in ordine alla copertura degli oneri finanziari attraverso la sopracitata riduzione lineare delle spese fiscali.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), preso atto della totale indisponibilità del Governo a fornire in questa sede un riscontro alla richiesta più volte reiterata, chiede di acquisire dall'Esecutivo una valutazione puntuale circa la quantificazione delle spese fiscali che possono essere interessate da riduzioni, applicando le esclusioni previste dagli emendamenti Braga 1.100 e 1.101.

Nel formulare tale richiesta a nome del gruppo parlamentare del Partito Democratico, auspica l'adesione anche da parte degli altri gruppi dell'opposizione e rimarca la necessità che il Governo fornisca una formale risposta.

Al riguardo, esprime perplessità circa la correttezza della tavola fornita dalla relatrice, con particolare riguardo all'effettiva presenza, all'interno della stessa, di tutte le spese fiscali che possono effettivamente essere oggetto di un'eventuale riduzione, ove, ad esempio, la si confronti con altri documenti che operano lo stesso tipo di ricognizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame in sede referente, in seconda lettura, del disegno di legge C. 1933 di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione ». Il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 6 luglio, inizialmente costituito da 38 articoli, a seguito dell'esame in prima lettura al Senato risulta composto di 50 articoli, suddivisi in tre Titoli e nove Capi.

Osserva, anzitutto, che il decreto reca, in particolare, disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicu-

rare una programmazione della politica di coesione nazionale maggiormente coordinata tra i diversi livelli di governo e in rapporto di più stretta complementarità con il PNRR.

Fa presente come numerose disposizioni recate dal provvedimento di cui si avvia l'esame rispondano, inoltre, all'esigenza di rafforzare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese.

Rileva che le disposizioni del Titolo I del decreto, articolato in otto Capi, dall'articolo 1 all'articolo 35-*bis*, recano « Misure di riforma della politica di coesione ». Al suo interno, le norme del Capo I, che include gli articoli da 1 a 8, intervengono sulle modalità di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea e disegnano una riforma dell'architettura istituzionale e della *governance* della politica di coesione volta, nel suo complesso, a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, la quale mira ad incrementare l'efficienza della politica di coesione per rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Passando a una ricognizione dei contenuti essenziali dei singoli articoli, e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per maggiori dettagli, fa presente, anzitutto, che l'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, programmazione 2021-2027, in settori strategici quali le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile, l'energia, il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di pro-

programmazione 2021–2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti. Rappresenta inoltre che, ai sensi del comma 2-bis del summenzionato articolo 1, inserito nel corso dell'esame in Senato, l'applicazione della nuova disciplina nazionale in materia di programmazione e di impiego delle risorse della politica di coesione nei vari settori presi in considerazione dal decreto in esame deve avvenire nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti europei sulla politica di coesione. Le disposizioni del decreto, come precisato al comma 3, rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti dallo Stato in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR. Segnala che il comma 4 riporta le principali definizioni ai fini del decreto in esame.

Con riferimento all'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, ricorda che lo stesso definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea. Tali disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Passando all'esame dei contenuti dell'articolo 3, rileva come questo rechi la disciplina della Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, il comma 1 attribuisce alla Cabina funzioni di: coordinamento tra

interventi nazionali e regionali di coesione europea, in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027; promozione della complementarità tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione; verifica delle attività di monitoraggio svolte dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente agli interventi prioritari indicati all'articolo 4, su cui il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è tenuto a riferire alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo quanto stabilito da una modifica al provvedimento inserita nel corso dell'esame al Senato; infine, definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Unione europea. Per lo svolgimento di tali attività, il comma 2 prevede l'integrazione della Cabina di regia con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dei Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché del presidente dell'ANCI e del presidente dell'UPI.

Passando all'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato, fa presente che esso interviene sull'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea. I commi 1 e 2, in particolare, recano disposizioni per l'individuazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 e gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari, individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici, sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del decreto in esame. Tali interventi, come stabilito dal comma 3, devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti. Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2 e di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi. A seguito di una modifica apportata dal Senato al comma 4, spetta altresì al Dipartimento convocare la Cabina di Regia per l'approvazione degli elenchi medesimi. I cronoprogrammi possono essere modificati, secondo quanto previsto dal comma 5, solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche, a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore. Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. Osserva infine che il comma 7 modifica il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica, introdotto dal decreto-legge n. 124 del 2023, specificando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione di tale Piano dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2024.

Fa presente, da ultimo, che il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, fino al 31 dicembre 2026, nelle aree bianche, nelle quali non è presente un'infrastruttura per la banda ultralarga, la localizzazione degli impianti volti alla diffusione del 5G è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della

legge n. 36 del 2001, secondo la posizione dei *pixel*, vale a dire dei quadranti di m. 100x100 in cui il territorio italiano è diviso ai fini della classificazione delle aree.

Quanto all'esame dei contenuti dell'articolo 5, rileva che esso reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari e prevede, al comma 1, che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il rispettivo CUP. Restano fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio. Il comma 2 stabilisce che tali relazioni semestrali sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7. Eventuali ritardi o disallineamenti rispetto alle scadenze previste nei cronoprogrammi devono essere comunicati dalle Amministrazioni titolari al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, unitamente alle misure da porre in essere per ovviare a tali ritardi e criticità. Il comma 3 attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud il compito di promuovere uno specifico monitoraggio finalizzato al raccordo e alla prevenzione di sovrapposizioni tra programmi nazionali e regionali. Il comma 4 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo.

Fa presente, altresì, che l'articolo 6 interviene in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate dalla realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 del provvedimento. In particolare, il comma 1 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud si adoperi per rafforzare la capacità amministrativa e fornisca sup-

porto tecnico-specialistico ai soggetti e agli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione. Il comma 2 autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020, per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione. Il comma 3 prevede, inoltre, che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo. Rammenta altresì come, ai sensi del comma 4, i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi delle specifiche norme indicate non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. Rappresenta, altresì, che il comma 5 stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipuli apposite convenzioni con la società *in-house* Eutalia s.r.l. del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali, mentre il successivo comma 6 stabilisce le risorse di personale di cui Eutalia s.r.l. può avvalersi per l'espletamento delle suddette attività.

Rileva, altresì, come nel corso dell'esame al Senato siano stati introdotti, all'articolo 6, i commi da *6-bis* a *6-octies*.

In dettaglio, il comma *6-bis* prevede, per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento in misura pari a 5 milioni di euro annui delle risorse per i contributi straordinari finalizzati a favorire la fusione dei comuni. I successivi commi *6-ter*, *6-quater*, *6-quinquies* e *6-sexies* autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere personale, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in diverse aree, allo scopo di favorire il potenziamento e il rafforzamento delle competenze

del dicastero nonché di garantire la piena attuazione degli interventi previsti nel PNRR. Il comma *6-septies* prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Gabinetto del medesimo Ministero, di un Nucleo operativo avente il compito di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, di cui è indicata la relativa dotazione organica. Infine, il comma *6-octies* introduce modifiche al Testo unico degli enti locali, finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità di tali enti, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo *6-bis*, con il quale viene autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 1,33 milioni di euro per lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, procedura già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023.

Proseguendo la ricognizione dei contenuti dei singoli articoli, rileva che l'articolo 7 introduce misure di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Il comma 1 definisce i requisiti, le modalità di misurazione, le procedure e i limiti di applicazione di tali premialità. Questa consiste, in particolare, nella facoltà di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione già conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, per coprire fino all'intera quota, fino al 30 per cento dell'importo degli interventi, la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE *Plus*. Il comma 2 delinea la procedura di richiesta di tali risorse.

Con specifico riguardo ai commi 3 e 4, segnala che essi disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di supera-

mento del dissenso. In particolare, il comma 3 disciplina la procedura e le tempistiche con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio di tali poteri sostitutivi, mentre il comma 4 definisce il meccanismo per l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.

Passando all'esame dell'articolo 8, rileva che esso reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nonché per l'attuazione del Fondo per una transizione giusta. In particolare, il comma 1 prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali volti a sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi del comma 1, il comma 2 prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e destina 300 milioni di euro appartenenti al Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro del *Made in Italy* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, il comma 3 prevede che il programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori. Il comma 4 stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rinvenienti dall'applicazione dei tassi di cofinanziamento dell'Unione europea sono incluse nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 oggetto di riprogrammazione. Ai sensi del comma 5, tali cofinanziamenti sono sottoposti a monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5. Inoltre, rammenta che, ai sensi del comma 6, le priorità di cui al comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I, rileva che le stesse recano « Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa » e includono gli articoli 9 e 10. Tra queste segnala, in particolare, le misure adottate in materia di rafforzamento del Nucleo per le politiche di coesione istituito presso la Presidenza del Consiglio e la previsione della possibilità di assegnare, con delibera del CIPESS, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, quale anticipazione, anche alle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto il relativo Accordo per la coesione. Si tratta, in particolare, delle Regioni Campania, Puglia e Sardegna.

In primo luogo, rileva che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito della dotazione complessiva di personale del Nucleo per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio, pari ad un massimo di quaranta unità, cinque unità di personale siano addette alle attività di controllo di programmi e progetti di investimenti pubblici e di Autorità di *audit*.

Passando all'articolo 10, fa presente che esso introduce, ai commi da 1 a 5, la possibilità di assegnare, con delibera del CIPESS, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, quale anticipazione, anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione: si tratta delle Regioni Campania, Puglia e Sardegna. In particolare, evidenzia come tali risorse siano assegnate allo scopo di: garantire il finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità; il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione; il finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Infine segnala, il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, il quale prevede una variazione delle risorse volte a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria finalizzati a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni. In particolare, tali risorse sono rimodulate da

100 milioni a 135 milioni di euro per l'anno 2024 e da 170 milioni di euro a 135 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento al Capo III del Titolo I, costituito dagli articoli dall'11 al 15-ter, fa presente che esso reca « Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale », le quali includono, in particolare, disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno, di realizzazione degli investimenti ordinari nel Mezzogiorno e di Strategia nazionale per le aree interne, nonché in materia Zone logistiche semplificate. Esso reca, altresì, disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo, nonché di investimenti.

Osserva, in particolare, che l'articolo 11 reca, anzitutto, disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno. Contestualmente, il comma dispone l'abrogazione dei commi dell'articolo 22 della legge 42 del 2009 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale. Il comma 2 stabilisce che il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e strutture scolastiche. Infine, il comma 3 stabilisce che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite: l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, sulla base di sette criteri indicati all'interno del comma; l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi; i quattro criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli

interventi, incluse le proposte formulate dagli enti locali del territorio; le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi. Fa inoltre presente che l'originario comma 4 è stato soppresso durante l'esame al Senato.

Con riferimento ai commi da 4 a 6, precedentemente da 5 a 7, dell'articolo 11, evidenzia che essi istituiscono la clausola del 40 per cento per gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno. In particolare, il comma 4, originariamente comma 5, eleva al 40 per cento, dal 34 per cento originariamente previsto in proporzione alla popolazione, la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 5, originariamente comma 6, prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applichi al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 6, originariamente comma 7, dispone che la clausola del 40 per cento si applichi anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.

Illustra altresì il comma 8 dell'articolo 11 che interviene in merito alla Strategia nazionale per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, in materia di perequazione infrastrutturale, e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle

regioni non rientranti nel territorio della ZES unica Mezzogiorno.

Proseguendo l'esame degli articoli del Capo II, fa presente che l'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Il comma 1 incarica il Dipartimento ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati. In attesa di tale ricognizione, il comma 2 attribuisce allo stesso Dipartimento le funzioni di Responsabile unico del contratto per i CIS già stipulati. Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la coesione il compito di revisionare la *governance* e le modalità attuative dei CIS.

Rileva, inoltre, che l'articolo 13 interviene in materia di zone logistiche semplificate. Il comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Il comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al comma 5 si prevede la copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 4, mediante riduzione delle risorse del Fondo

per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.

Fa presente, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 13-*bis*. Esso dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica Mezzogiorno, ovvero le Regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 e il 100 per cento della media comunitaria: ad oggi Umbria e Marche. Demanda quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate Umbria e Marche, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.

Osserva che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo. In particolare, i commi 1-3 introducono disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. Il comma 1 prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari e il comma 2 disciplina la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029 e l'assegnazione delle risorse. Ulteriori disposizioni introdotte dal comma 3 sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito in questione.

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC. Al riguardo, precisa che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti, come prevede la normativa vigente, ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale relative ai medesimi

progetti. Il comma 3-ter stabilisce inoltre l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.

Il comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, il quale aveva nominato il Presidente della Regione Siciliana come Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, prevedendo che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo anche il compenso.

Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo: la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie. Di tali subcommissari sono disciplinati i requisiti di nomina e l'ammontare della remunerazione. Il comma disciplina inoltre la copertura degli oneri, quantificati nel limite complessivo di circa 1 milione di euro per il biennio 2024-2025.

Passando all'esame dell'articolo 15, rivela che esso reca disposizioni in materia di investimenti. In particolare, ai commi 1 e 2, si prevede che, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno alle piccole e micro imprese situate nelle aree interne, talune risorse assegnate a valere sul « Fondo di sostegno ai comuni marginali » non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2, le somme si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Co-

mune, del provvedimento di individuazione dei beneficiari. Il comma 3, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi. Tale indebitamento è consentito al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società. Si provvede alla compensazione degli effetti finanziari della norma in termini di fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024 e per 50 milioni di euro per il 2025. Il comma 3-bis, inserito al Senato, disapplica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria. Conseguentemente, la Regione Calabria si fa carico di ristorare i comuni precedentemente beneficiari, e sono versati all'INPS le somme di 4,3 milioni per il 2024 e di 10 milioni per il 2025 in sostituzione dei disapplicati proventi destinati Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e al Fondo Trasporto Aereo. Sono disposte ulteriori risorse per compensare il minor gettito volto a coprire la sicurezza antincendio aeroportuale ed altre finalità. Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo

in un arco pluriennale. Il comma 4-*bis*, inserito in Senato, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0, precisando che sono ammessi al credito d'imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza. Il comma 4-*ter*, inserito nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura previste dai commi 551-553 della legge di bilancio per il 2024.

Rileva, inoltre, che l'articolo 15-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le Università creditrici – per sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il risarcimento danni – nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60 per cento della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli accordi volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento.

Fa presente, altresì, che l'articolo 15-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per quanto concerne il Capo IV del Titolo I, rappresenta che esso reca « Disposizioni in materia di lavoro » ed è costituito dagli articoli dal 16 al 28-*ter*. Tra le numerose misure contenute al suo interno, segnala, in particolare, le azioni a sostegno

dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia da parte di giovani di età inferiore a 35 che si trovino in condizioni di disoccupazione o di marginalità sociale. Il Capo reca, inoltre, la disciplina della misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno, e la copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, di cui ai sopracitati articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, altresì, uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio, nonché un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di giovani di età inferiore a 35 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Le disposizioni del Capo IV prevedono, infine, un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 relativamente a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e facenti parte della ZES unica, nonché una proroga di nove mesi dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e un ampliamento della platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Segnalo, da ultimo, che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni finalizzate a prorogare dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine per la possibilità di applicazione di alcune con-

venzioni relative ai lavoratori socialmente utili, nonché a incrementare il limite di spesa per il trattamento integrativo in favore dei lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. e, correlativamente, incrementare il trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Passando all'articolo 16, esso prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro. Le misure individuate e trattate successivamente sono l'autoimpiego nelle regioni del Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

Venendo alle disposizioni contenute all'articolo 17, come modificato in Senato, rileva che esso reca la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 1 prevede che siano ammesse al finanziamento, nei termini e secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 6 e 7, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Il comma 2 indica che le suddette attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in

nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 4 dispone che gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nonché specifici interventi di sostegno. Il comma 5 precisa che le iniziative di cui al precedente comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese. Il comma 6 precisa che i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 7 stabilisce che gli interventi di sostegno di cui al comma 4 sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono alternativamente in: un *voucher* di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento, per programmi di spesa fino a 120.000 euro, e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro. Il comma 8 prevede che se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle

iniziative finanziate. Il comma 9 stabilisce infine i limiti di spesa per l'attuazione di Autoimpiego Centro-Nord Italia: 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Fa altresì presente che l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata, e non più condizionata, come previsto attualmente, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene altresì previsto che i beneficiari dell'ISCRO autorizzano l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Rileva che l'articolo 18, comma 1, istituisce e disciplina la misura denominata Resto al sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. Il comma 2 prevede che siano ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale, per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. All'avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, questi ultimi devono

esercitare il controllo e l'amministrazione della società. Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 4 dispone che gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nonché specifici interventi di sostegno. Il comma 5 precisa che le iniziative di cui al precedente comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 6 precisa i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. Il comma 7 stabilisce che gli interventi di sostegno di cui al comma 4 sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono alternativamente in: un *voucher* di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per programmi di spesa fino a 120.000 euro e un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro. Il comma 8 prevede che, se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati

iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Il comma 9 reca una norma di coordinamento con la disciplina della misura « Resto al sud », di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, che continua ad applicarsi a tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui all'articolo in esame, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 10 stabilisce, infine, i limiti di spesa per l'attuazione della nuova misura Resto al Sud 2.0, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Sottolinea che l'articolo 19 prevede, al comma 1, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 » di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del presente decreto-legge, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Il comma 3 consente alle regioni di concorrere a cofinanziare le misure « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 ». Il comma 4 stabilisce che per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle misure « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 » e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a implementare il sistema informativo per l'inclusione sociale

e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il comma 5 stabilisce che all'attuazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 19 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

Il comma 6 stabilisce che all'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che l'articolo 20 reca la copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, di cui ai sopracitati articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. In particolare, per 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma, mentre per 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del PNRR relative al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Per quanto riguarda l'articolo 21, esso prevede, ai commi 1 e 2, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di

trentacinque anni di età. Tale contributo può essere richiesto per la durata massima di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 ed aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età ed è riconosciuto in misura integrale, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore. Il comma 3 prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa di cui al comma 1, la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il comma 4 stabilisce che la determinazione dei suddetti settori strategici, dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 5 riporta come l'applicabilità dell'esonero contributivo sia subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea. Il comma 6 dispone che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. Il comma 7 indica che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate e poste a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

Con riferimento all'articolo 22, segnala che al comma 1 si prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. Sono peraltro

esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Il comma 2 specifica che, per il fine considerato, i lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato. Sono inoltre previsti dei casi di esclusione dal beneficio. Il comma 3 indica che l'esonero, che non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL, è riconosciuto nella misura di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. Il comma 4 specifica che l'esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo. Il comma 5 esclude dall'esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva interessata dall'assunzione. Ai sensi del comma 6, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito. Ai sensi del comma 7, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani

donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità dell'impiego delle risorse del medesimo Programma. Il comma 8 stabilisce che l'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, al fine della deduzione dalle imposte sui redditi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato. Il comma 9 dispone che per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio in oggetto. Il comma 10 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. Ai sensi del comma 11, infine, l'applicabilità dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.

Passando all'esame dei contenuti dell'articolo 23, segnala che il comma 1, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio. Il comma 2 stabilisce che il suddetto esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'UE, per

le assunzioni a tempo indeterminato nel periodo indicato. Il comma 3 riporta inoltre che al fine della fruizione dell'esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Ai sensi del comma 4, il presente esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per il 2024, 107,3 milioni di euro per il 2025, 208,2 milioni di euro per il 2026 e di 115,7 milioni di euro per il 2027. Il medesimo articolo indica le modalità di copertura degli oneri a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Il comma 5 dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Il comma 6 prevede che ai fini finanziari, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in questione, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. Il comma 7 indica che con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, come specificato nel corso dell'esame al Senato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è demandata la definizione

delle modalità attuative dell'esonero, anche con riferimento ai rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, nonché delle modalità di comunicazione da parte dell'INPS dei risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e da parte del datore di lavoro ai medesimi fini.

Con riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 24, evidenzia che esso prevede, al comma 1, un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Il comma 2 stabilisce che detto esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. I commi 3 e 4 prevedono che i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; al fine in esame, i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Il beneficio spetta altresì ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo; in base ad una modifica operata nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, il beneficio non concerne invece i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il comma 5 dispone che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della n. 223 del 1991, nella medesima unità produttiva. Ai sensi del successivo comma 6, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa

qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito. Ai sensi del comma 7, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294, 1 milione di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità dell'impiego delle risorse del medesimo Programma. Il comma 8 indica come l'esonero non sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Il comma 9 stabilisce che per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 10, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, come specificato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore nonché le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7. Il comma 11 riporta, infine, che l'applicabilità dell'esonero contributivo di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.

Osserva che l'articolo 24-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, al comma

1 modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, prorogando di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e incrementando, per il 2024, le risorse per il personale non avviato al lavoro. In particolare, alla lettera *a*), si dispone la proroga del suddetto termine di operatività, portandolo a novanta mesi. Alla lettera *b*) si prevede che il finanziamento per compensare i lavoratori non effettivamente avviati al lavoro da parte delle agenzie, già previsto in anni precedenti, sia portato a 8 milioni e 800 mila euro per il 2024. Il comma 2 stabilisce che la copertura dei nuovi oneri, pari a 6 milioni e 600 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsto dall'articolo 18, comma 1, lett. *a*) del decreto-legge n. 185 del 2008.

Fa presente che l'articolo 25 prevede un ampliamento della platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Il comma 1 enuncia altresì gli adempimenti che sono tenuti a compiere i nuovi soggetti iscritti d'ufficio al SIISL. A tal fine, si prevede che potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato. Il comma 2 prevede che i centri per l'impiego individuino, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2015. Il comma 3 stabilisce, infine, che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza com-

portare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che l'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 26 stabilisce i criteri ed i termini mediante cui occorrerà dare concreta attuazione al funzionamento della piattaforma SIISL. A tal riguardo, la norma attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le modalità e le condizioni mediante cui i datori di lavoro potranno pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all'interno del proprio organico, nonché le modalità di accesso, su base volontaria, alla piattaforma da parte di tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego, diversi dai soggetti obbligati in base alle vigenti disposizioni. Il comma 2, al fine di garantire la concreta interoperabilità tra piattaforme pubbliche, prevede che all'interno del SIISL vengano inserite, altresì, le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro anche su altre piattaforme pubbliche nazionali ed internazionali. Il comma 3 consente il ricorso da parte del SIISL a strumenti di intelligenza artificiale, con la finalità di rendere più agevole l'incontro tra domanda ed offerta all'interno del mercato del lavoro e di ottenere la combinazione ottimale tra i dati inseriti nella piattaforma. Preciso che il SIISL utilizza tali strumenti nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il comma 4 stabilisce che i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati. Il comma 5 introduce un meccanismo di valutazione degli enti accreditati, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base della percentuale dei soggetti iscritti al corso di formazione, assunti entro sei mesi dalla conclusione del corso stesso. Le modalità e i termini inerenti a tale meccanismo sono disciplinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, come specificato nel corso dell'esame del provvedi-

mento presso il Senato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, A tal riguardo, il comma 6, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga delle informazioni contenute all'interno delle proprie banche dati o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, al fine di possedere il maggior numero di elementi utili per poter procedere ad una valutazione dell'efficacia formativa dei corsi. Il comma 7 stabilisce, infine, che le previsioni devono essere attuate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che l'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). In particolare, il comma 1 dispone che la Cabina di regia sia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale costituisce l'autorità nazionale di gestione del fondo medesimo. Il comma 2 demanda la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Come specificato dal comma 3, partecipano in ogni caso i rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che hanno fatto richiesta di accesso al FEG. Il medesimo comma 3 individua le fattispecie di datori di lavoro privati che possono chiedere l'attivazione della Cabina di regia. Il comma 4 stabilisce che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 5 infine dispone che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente, altresì, che l'articolo 28, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, interviene sulla disciplina

che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone, altresì, che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è più il committente ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta, invece, confermata in capo al responsabile del progetto.

Passando all'esame dell'articolo 28-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa presente come esso preveda la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. A tal proposito, ricordo che le convenzioni interessate dal presente articolo sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni, nella fattispecie trattasi di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla « platea storica ». La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passando alla sintesi dei contenuti dell'articolo 28-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, evidenzia che esso dispone, per il 2024, in relazione

alle domande pervenute, un incremento del limite di spesa per il trattamento integrativo in favore dei lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L'importo in oggetto viene elevato da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni per l'anno 2024. In particolare, l'intervento in esame concerne il trattamento integrativo, a carico del suddetto Fondo, rispetto all'intervento straordinario di integrazione salariale previsto, per i suddetti lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024; alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede mediante riduzione, nella misura di 26,3 milioni per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Per quanto attiene al Capo V del Titolo I recante « Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca », evidenzia che esso costituito dagli articoli da 29 a 31 e prevede norme in materia di contrasto alla povertà educativa, potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziamenti per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali, assunzioni di personale ausiliario a tempo determinato. Sono previste, altresì, misure in materia di criteri di utilizzo delle risorse stanziare dal Piano nazionale per gli interventi complementari al PNRR in favore dell'intervento concernente « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati ».

Fa presente, anzitutto, che l'articolo 29, reca disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa individuando, tra l'altro, tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle regioni meno sviluppate d'Italia. Il comma 1 autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole. Il successivo comma 1-*bis*, inserito nel corso

dell'esame in Senato, consente agli enti locali di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 « Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici » del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025. Il comma 2 autorizza un piano di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale. Il comma 3 autorizza, infine, un piano di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni. Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano « Agenda sud ». Con una modifica introdotta dal Senato, si prevede, inoltre, che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 (giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato) e l'effettiva stipulazione dei contratti per nuovi incarichi di cui sopra. Lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui sopra sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche

per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano « Agenda Sud ») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Osserva che l'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati », nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle attività di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse in oggetto. Con una modifica approvata in sede referente è stato specificato che tale decreto deve essere emanato entro il 7 luglio 2024.

Evidenzia che l'articolo 31 reca misure per il potenziamento dell'attività di ricerca. In particolare, esso attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », nel quale siano individuate risorse pari a un miliardo e 65,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027) e limitatamente alle aree territoriali di afferenza e subordinatamente alla coerenza con le proprietà e gli obiettivi specifici di tale Programma nazionale, e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli « Ecosistemi dell'Innovazione nel Mez-

zogiorno ». Le finalità del Piano « RicercaSud » sono, tra le altre, lo sviluppo di capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, e la promozione della mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno.

Passando all'esame del Capo VI del Titolo I, recante « Disposizioni in materia di investimenti », rileva che lo stesso è composto da quattro articoli, dall'articolo 32 all'articolo 33-ter. Tra le principali misure ivi contenute, segnala, in particolare, quelle relative agli interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, nonché le disposizioni in materia di recupero dei siti industriali nel territorio delle regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Segnalo, altresì, quale misura introdotta nel corso dell'esame al Senato, lo stanziamento di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi legati alla messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano.

Osserva, in particolare, che l'articolo 32, modificato durante l'esame al Senato, introduce disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo. In particolare, al comma 1, dispone che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provveda ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità « green », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì, al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di

coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, nonché le loro modalità attuative. Il comma 2-*bis* introduce una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo, nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco. In particolare, tali opere che realizzano parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.

Rileva, inoltre, che l'articolo 33 reca disposizioni in materia di recupero dei siti industriali. Il comma 1 stabilisce che un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica individui i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che rispondano a una sola od a ambedue le seguenti finalità. La prima è la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La seconda è che tali investimenti siano destinati all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli investimenti nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro. Il comma 3 prevede che una delibera del CIPESS possa assegnare risorse per investimenti finalizzati, nei territori ove sono ubicate i siti industriali delle regioni

indicate, al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il comma 4 prevede, infine, che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo coordinati dalla Struttura di missione ZES. Inoltre, per supportare l'attuazione di tali investimenti, è possibile prevedere l'individuazione di INVITALIA S.p.A. come soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa.

Segnala, inoltre, che l'articolo 33-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano. In particolare, per le annualità 2024-2028, si tratta di una integrazione di un milione di euro l'anno del finanziamento già autorizzato, mentre per il 2029. Si tratta di un nuovo finanziamento in misura pari a 13 milioni di euro. Il comma 2 reca la copertura finanziaria.

Rileva, infine, che l'articolo 33-*ter*, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.

Rappresenta, altresì, che il Capo VII del Titolo I reca « Disposizioni in materia di cultura » ed è costituito dal solo articolo 34, il quale, in particolare, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR, l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma nazionale cultura 2021-2027, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative. Il comma 1 indica altresì che il Piano di azione debba prevedere esplicitamente alcune tipologie di progetti. Il comma 2 indica che al finanziamento del Piano si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027.

Rileva, inoltre, che il Capo VIII del Titolo I reca « Disposizioni in materia di sicurezza » ed è costituito dagli articoli 35 e 35-bis. Tra le norme ivi contenute, segnala in particolare le misure volte a rafforzare alcuni progetti finanziati a valere sul Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », i quali sono riconosciuti come progetti di importanza strategica, nonché le misure per la realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026.

In dettaglio, segnala che l'articolo 35, al fine di rafforzare la legalità nelle Regioni cosiddette meno sviluppate riconosce « di importanza strategica » alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 ». Il comma 1 individua tra i suddetti progetti la reingegnerizzazione

del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Il comma 2 indica come progetti di importanza strategica quelli relativi alla prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; alla prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché all'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 35-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, evidenzia come esso, al comma 1, autorizzi il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, alla quale si provvede per 20 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge n. 197 del 2022 e per i restanti 10 milioni mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 3 autorizza la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025, provvedendo, altresì, alla copertura dei relativi oneri.

Passando alle disposizioni del Titolo II del decreto-legge in esame, costituito dagli articoli 36 e 37, evidenzia che esso reca ulteriori disposizioni in materia di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, nonché le disposizioni finanziarie relative al decreto-legge medesimo.

Segnala, in particolare, che l'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso

ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo, titolare di funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati, non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente « Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico », di cui all'Investimento 2.1b della Missione 2, Componente 4 del Piano medesimo.

Osserva, inoltre, che l'articolo 37, sostituito nel corso dell'esame al Senato, incrementa, al comma 1, di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge di bilancio 2024. Alla copertura dell'onere, si provvede, ai sensi del comma 2, quanto a 60 milioni per l'anno per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica domestica; quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore *automotive*.

Rappresenta, infine, che il Titolo III del decreto-legge, costituito dagli articoli 37-*bis* e 38, reca le disposizioni finali del decreto medesimo.

Al riguardo, segnala, in particolare, che l'articolo 37-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che le disposizioni del

decreto-legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Evidenzia, infine, che l'articolo 38 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario relativi al provvedimento di cui oggi la Commissione avvia l'esame, rinvia, per maggiori dettagli, alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 329 del 25 giugno 2024, a pagina 33, prima colonna, quinta riga, dopo la parola: « *Conseguentemente* », aggiungere le seguenti: « , *al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*, ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale
in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.
C. 1741 e abb.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1741 e abb., recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità;

premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione individua la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e stabilisce il principio della gratuità delle cure per gli indigenti;

con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stato istituito il Servizio sanitario nazionale e sono stati fissati gli obiettivi legati ai principi di universalità, eguaglianza ed equità;

la proposta di legge in esame è finalizzata ad introdurre disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei citati principi;

il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle disuguaglianze regionali e sociali;

la domanda dei servizi sanitari e sociosanitari è in crescita e non è soddisfatta da un'offerta pubblica drammaticamente sotto finanziata e con un Servizio sanitario nazionale ancora non in grado di colmare il deficit dei costi sostenuti dalle regioni durante la pandemia di COVID-19;

i costi dell'evoluzione tecnologica, i radicali mutamenti epidemiologici e demografici e le difficoltà della finanza pubblica,

hanno reso fortemente sottofinanziato il Servizio sanitario nazionale, cui nel 2025 e nel 2026 sarà destinato solo il 6,3 per cento del PIL e addirittura il 6,2 per cento nel 2027, collocando l'Italia al quattordicesimo posto in Europa in termini di percentuale di spesa;

la conseguenza è che la sanità pubblica non riuscirà a sopperire al fabbisogno finanziario richiesto e che i principi di universalità, equità ed uguaglianza che caratterizzano il nostro Servizio sanitario nazionale saranno fortemente a rischio;

è, pertanto, necessario un piano straordinario di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e specifiche risorse devono essere destinate a rimuovere gli squilibri territoriali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che, al fine di incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* fino al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, prevedono l'aumento del medesimo fabbisogno, su base annua, dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, occorre considerare che, in base ai dati contenuti nella sezione II del Documento di economia e finanza 2024, il valore di partenza a legislazione vigente del fabbisogno sanitario nazionale *standard* relativo all'anno 2024 è pari al 6,40 per cento del PIL nominale e, pertanto, per raggiungere l'obiettivo del 7,5 per cento si richiederebbe un aumento an-

nuo della spesa sanitaria di 0,22 punti percentuali di PIL negli anni dal 2024 al 2028;

la spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al prodotto interno lordo tendenziale la differenza tra l'incidenza percentuale della spesa sanitaria indicata dal Documento di economia e finanza 2024 per gli anni dal 2024 al 2027 e quelli richiesti dalla proposta di legge in esame al fine di portare il livello della spesa sanitaria nel 2028 al 7,5 per cento del PIL, dovrebbe essere pari, quindi, a 4,76 miliardi di euro per il 2024, 12,09 miliardi di euro per il 2025, 17,52 miliardi di euro per il 2026 e 25,57 miliardi di euro per il 2027, mentre per il 2028 non è possibile formulare una quantificazione puntuale sulla base dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2024, in quanto tanto le previsioni relative alla spesa sanitaria, quanto quelle relative all'andamento del prodotto interno lordo, sono formulate, all'interno del citato Documento, fino all'anno 2027;

l'articolo 4, comma 1, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

tanto premesso, gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, sulla base di quanto precedentemente esposto, eccederebbero quelli quantificati dall'articolo 4 in misura pari a 0,76 miliardi di euro nell'anno 2024, a 4,09 miliardi nell'anno 2025, a 5,52 miliardi nell'anno 2026 e a 9,57 miliardi di euro nell'anno 2027;

le deroghe introdotte dall'articolo 2 alla disciplina recante limiti di spesa al trattamento del personale sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti, in particolare, dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni

prevista dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché della disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli oneri derivanti dal medesimo troverebbero la propria copertura finanziaria nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto all'articolo 1;

le disposizioni dell'articolo 3, recante misure per l'abbattimento delle liste di attesa, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, non puntualmente quantificati, non essendo precisato nel testo del provvedimento se a tali maggiori oneri si debba provvedere nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto all'articolo 1;

con riferimento alle disposizioni che recano la copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 2, primo periodo, la previsione dell'utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria non appare univocamente interpretabile;

in particolare, qualora essa si intenda riferita all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da un miglioramento del quadro macroeconomico rispetto a quello previsto dai vigenti documenti di programmazione economica e finanziaria, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

in ogni caso, per l'anno in corso, le risorse derivanti dall'andamento del qua-

dro macroeconomico tendenziale sono già considerate nell'ambito delle entrate delle pubbliche amministrazioni contenute nei quadri tendenziali di finanza pubblica riportati nel Documento di economia e finanza 2024 e, pertanto, allo stato non sussistono maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame;

qualora il richiamo alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica si intendesse, invece, riferito alla maggiore crescita economica indotta dall'incremento della spesa sanitaria previsto dal presente provvedimento, la disposizione non risulterebbe conforme alla vigente disciplina contabile, giacché verrebbero utilizzati con finalità di copertura gli effetti macroeconomici indiretti derivanti dal provvedimento in esame;

le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, che, a fronte di oneri puntualmente quantificabili, demandano a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'attivazione di meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva, qualora la crescita programmata prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente provvedimento, configurano una modalità di copertura finanziaria che, essendo rimessa all'adozione di futuri provvedimenti di rango secondario, non garantisce la necessaria contestualità tra oneri aggiuntivi e individuazione dei mezzi di copertura, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: Al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finan-

ziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: su base annua fino alla fine del periodo, con le seguenti: di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028;

all'articolo 2:

al comma 1, capoverso comma 4.2, secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico,

sopprimere il comma 2;

all'articolo 3, comma 1, all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1 e nel rispetto dell'equilibrio economico;

alla lettera a), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2024 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2025;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari in 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede ai sensi del comma 2.

2. Al fine di realizzare risparmi di spesa per un importo complessivo di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2024, sono ridotte in modo lineare le spese fiscali di cui all'elenco contenuto nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui

all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è tra-

smesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di venti giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. ».

Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini,
Roggiani.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale
in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.
C. 1741 e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE SUL TESTO DEL
PROVVEDIMENTO**

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1741 e abb., recante disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che, al fine di incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* fino al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, prevedono l'aumento del medesimo fabbisogno, su base annua, dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, occorre considerare che, in base ai dati contenuti nella sezione II del Documento di economia e finanza 2024, il valore di partenza a legislazione vigente del fabbisogno sanitario nazionale *standard* relativo all'anno 2024 è pari al 6,40 per cento del PIL nominale e, pertanto, per raggiungere l'obiettivo del 7,5 per cento si richiederebbe un aumento annuo della spesa sanitaria di 0,22 punti percentuali di PIL negli anni dal 2024 al 2028;

la spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al prodotto interno lordo tendenziale la differenza tra l'incidenza percentuale della spesa sanitaria indicata dal Documento di economia e finanza 2024 per gli anni dal 2024 al 2027 e quelli richiesti dalla proposta di legge in esame al fine di portare il livello della spesa sanitaria nel 2028 al 7,5 per cento del PIL, dovrebbe essere pari, quindi, a 4,76 mi-

liardi di euro per il 2024, 12,09 miliardi di euro per il 2025, 17,52 miliardi di euro per il 2026 e 25,57 miliardi di euro per il 2027, mentre per il 2028 non è possibile formulare una quantificazione puntuale sulla base dei dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2024, in quanto tanto le previsioni relative alla spesa sanitaria, quanto quelle relative all'andamento del prodotto interno lordo, sono formulate, all'interno del citato Documento, fino all'anno 2027;

l'articolo 4, comma 1, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento in esame in 4 miliardi di euro per l'anno 2024, in 8 miliardi di euro per l'anno 2025, in 12 miliardi di euro per l'anno 2026, in 16 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

tanto premesso, gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, sulla base di quanto precedentemente esposto, eccederebbero quelli quantificati dall'articolo 4 in misura pari a 0,76 miliardi di euro nell'anno 2024, a 4,09 miliardi nell'anno 2025, a 5,52 miliardi nell'anno 2026 e a 9,57 miliardi di euro nell'anno 2027;

le deroghe introdotte dall'articolo 2 alla disciplina recante limiti di spesa al trattamento del personale sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti, in particolare, dalla disapplicazione, a decorrere dal 2024, della disciplina in materia di limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni prevista dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, nonché della disciplina sul limite delle risorse per

il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli oneri derivanti dal medesimo troverebbero la propria copertura finanziaria nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto all'articolo 1;

le disposizioni dell'articolo 3, recante misure per l'abbattimento delle liste di attesa, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, non puntualmente quantificati, non essendo precisato nel testo del provvedimento se a tali maggiori oneri si debba provvedere nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto all'articolo 1;

con riferimento alle disposizioni che recano la copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 2, primo periodo, la previsione dell'utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria non appare univocamente interpretabile;

in particolare, qualora essa si intenda riferita all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da un miglioramento del quadro macroeconomico rispetto a quello previsto dai vigenti documenti di programmazione economica e finanziaria, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le maggiori entrate, rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, ma sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

in ogni caso, per l'anno in corso, le risorse derivanti dall'andamento del qua-

dro macroeconomico tendenziale sono già considerate nell'ambito delle entrate delle pubbliche amministrazioni contenute nei quadri tendenziali di finanza pubblica riportati nel Documento di economia e finanza 2024 e, pertanto, allo stato non sussistono maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame;

qualora il richiamo alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica si intendesse, invece, riferito alla maggiore crescita economica indotta dall'incremento della spesa sanitaria previsto dal presente provvedimento, la disposizione non risulterebbe conforme alla vigente disciplina contabile, giacché verrebbero utilizzati con finalità di copertura gli effetti macroeconomici indiretti derivanti dal provvedimento in esame;

le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, che, a fronte di oneri puntualmente quantificabili, demandano a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'attivazione di meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva, qualora la crescita programmata prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente provvedimento, configurano una modalità di copertura finanziaria che, essendo rimessa all'adozione di futuri provvedimenti di rango secondario, non garantisce la necessaria contestualità tra oneri aggiuntivi e individuazione dei mezzi di copertura, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE CONTRARIO

Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Atto n. 158 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	103
Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
SEDE CONSULTIVA:	
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Atto n. 159.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto è fissato al 20 luglio 2024. Invita il relatore Centemero a illustrare i contenuti del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori

di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (159).

Precisa che lo schema di decreto dà attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023). Rammenta che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 29 dicembre 2023. Evidenza, pertanto, che per il mancato recepimento della direttiva stessa è stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2024/0074. Inoltre, il 24 gennaio 2024 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia.

Segnala che la direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti.

Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo è composto da cinque articoli.

L'articolo 1 introduce il nuovo capo II nel titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza.

In particolare, poste alcune necessarie definizioni, è circoscritto l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, volte a disciplinare l'acquisto e la gestione dei soli crediti « in sofferenza », inclusi sia nel portafoglio di banche, sia in quello di altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia.

In tale novero, come emerge dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, vanno ricompresi anche i cre-

diti classificati come in sofferenza al momento della cessione, che potrebbero successivamente ritornare *in bonis* o ottenere una diversa classificazione (c.d. *reperforming*).

Rammenta che è, invece, esclusa dal nuovo regime – fatti salvi gli obblighi informativi di cui all'articolo 114.10 introdotto dall'articolo 1 in esame – la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della disciplina nazionale (legge n. 130 del 1999) in cui l'acquirente dei crediti si qualifichi come società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della disciplina unionale (in particolare, Regolamento UE 2017/2402, articolo 2 punto 2).

La richiamata disciplina unionale definisce « società veicolo per la cartolarizzazione » una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della società veicolo da quelle del cedente.

Segnala che, in attuazione della direttiva oggetto di recepimento, la disposizione in esame esclude altresì dall'ambito operativo dello schema di decreto l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza da parte di soggetti vigilati: banche, gestori di fondi di investimento e intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

Sotto il profilo sostanziale, viene eliminata la riserva di attività per l'acquisto di crediti in sofferenza e viene al contempo introdotta la riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza mediante l'istituzione di una nuova figura di intermediario, prevista dalla direttiva sui mercati secondari 2021/2167, comunemente nota come SMD (*Secondary markets directive*), denominata « gestore di crediti in sofferenza », autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.

Sono, quindi, disciplinate le attività che possono essere svolte dal gestore dei crediti in sofferenza, nonché regolati gli obblighi informativi che le banche forniscono ai

potenziali acquirenti dei crediti in sofferenza.

Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al titolo VIII.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante la disciplina nazionale sulla revisione contabile, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, integrandovi la disciplina dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati, che vengono inclusi tra i soggetti sottoposti al cosiddetto regime intermedio.

Ai sensi dell'articolo 19-*bis* del richiamato decreto legislativo n. 39, gli enti sottoposti a regime intermedio sono tenuti a sottoporre a revisione legale il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. Negli enti sottoposti a regime intermedio (nonché negli enti controllati e controllanti) la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di dettare, entro sei mesi, disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorrerà anche l'applicazione della nuova disciplina.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina relativa all'entrata in vigore.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Atto n. 158.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 giugno 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il relatore Congedo ha già illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta del 18 giugno scorso. Lo invita, quindi, a formulare una proposta di parere.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, riportandosi alla relazione in precedenza svolta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Atto n. 166.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 luglio 2024. Segnala che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata. Rammenta, quindi, che la Commissione può iniziarne l'esame, ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa. Invita il relatore De Palma ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione VI avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (A.G.166).

Evidenzia che lo schema di decreto legislativo dà attuazione in primo luogo all'articolo 11 della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, recante i

principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, della medesima legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.

Ricorda che lo schema è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (di 122 articoli).

L'articolo 1 contiene l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo, che reca le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

L'articolo 2 dello schema modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale.

In particolare si subordina l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; si chiarisce che gli spedizionieri sono iscritti al relativo albo professionale quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.

L'articolo disciplina altresì i requisiti per l'ottenimento della patente e le relative esclusioni; vengono dettagliatamente disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice; in presenza di specifiche condizioni, legate al possesso di titoli di studio, si prevedono forme semplificate di svolgimento dell'esame.

Si modificano infine le attribuzioni e le competenze dei Centri di Assistenza Doganale (CAD).

L'articolo 3 apporta una serie di modifiche al Capo IV (articoli 40-51) del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 1995, c.d. T.U. accise - TUA).

In primo luogo (lettera *a*) si novella l'articolo 40 del TUA, che sanziona la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.

In particolare, con riferimento alle condotte assimilabili al tentativo di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, viene espunto il riferimento alla responsabilità « salva prova contraria », sostituendolo con la previsione della punibilità per condotte preparatorie e prodromiche, salvo che risulti che esse non siano dirette a realizzare condotte di sottrazione alle imposte.

In secondo luogo si innalza (da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi) il limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa, al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva più severa.

Al fine di ridefinire il riparto tra illecito penale ed illecito amministrativo in materia di prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, si amplia l'area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria per le fattispecie di minore gravità, riducendo contestualmente il campo di applicazione della sanzione penale. Analogo intervento è operato con riferimento alla disciplina sanzionatoria relativa al gas naturale.

Sono poi inseriti nel testo unico quattro nuovi articoli (lettera *b*):

l'articolo 40-*bis*, il quale introduce un nuovo illecito che sanziona la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato e viene definita l'entità delle sanzioni;

l'articolo 40-*ter*, che prevede circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;

l'articolo 40-*quater* che disciplina, invece, le circostanze attenuanti;

i successivi articoli 40-*quinquies* e 40-*sexies* del TUA, in materia di vendita senza

autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate, riproducono nello schema di decreto fattispecie vigenti, disponendone contestualmente l'abrogazione nei provvedimenti nei quali sono attualmente contenute.

Sono quindi introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti le sanzioni per sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (lettera *c*), e alla disciplina della confisca (lettera *d*). Vengono inoltre inseriti due nuovi articoli nel TUA in materia di destinazione di beni sequestrati e confiscati (lettera *e*).

La lettera *f*) contiene una disposizione di coordinamento.

La lettera *g*) interviene sul trattamento sanzionatorio in materia di deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, attraverso la depenalizzazione della sanzione e la modifica dei relativi importi.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 61, comma 4, del TUA in materia di violazioni relative alle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, anche in tal caso ampliando la sfera di applicazione delle sanzioni amministrative.

La lettera *i*) interviene sull'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di sanzioni per l'evasione dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Sono introdotti specifici criteri di equivalenza con il tabacco, ai fini dell'applicazione delle sanzioni e della determinazione delle soglie quantitative di riferimento; inoltre, si estendono ai prodotti succedanei alcune sanzioni attualmente applicabili ai tabacchi lavorati.

Analoghe prescrizioni sono contenute nella lettera *l*), che interviene sull'articolo 62-*quater*.1 del TUA, in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, diversi dai tabacchi lavorati, nonché nella lettera *m*), in materia di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine e filtri), di cui all'articolo 62-*quinquies* del TUA.

L'articolo 4 reca alcune modifiche all'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legisla-

tivo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando, tra l'altro ampliando il novero delle sanzioni interdittive applicabili.

L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, aggiornando i relativi riferimenti normativi alle modifiche introdotte dal presente decreto.

L'articolo 6 reca norme in materia di sospensione del pagamento dell'IVA. In particolare, la disposizione aggiorna i riferimenti normativi – contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica IVA – relativi alla disciplina delle manipolazioni usuali sui beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro, che possono eventualmente intervenire durante la sospensione del pagamento dell'imposta.

Inoltre si disciplina la costituzione e l'incameramento e della cauzione durante l'esame della documentazione necessaria per fruire della sospensione medesima.

L'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'allegato 1 e nell'articolo 3 dello schema di decreto in commento.

L'articolo 8 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 9 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria necessaria dall'applicazione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Passando ad un sintetico esame dell'Allegato 1, nel rinviare per un'analisi di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, si limita a segnalare come le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione sono composte di 122 articoli ripartiti in sette Titoli.

Il Titolo I contiene le Disposizioni generali. Il Titolo II, al Capo I contiene la disciplina dell'Obbligazione doganale e dei diritti doganali, al Capo II è disciplinata la rappresentanza doganale, al Capo III le procedure di accertamento, al Capo IV la revisione dell'accertamento ed al Capo V la Riscossione. Il Titolo III contiene disposizioni concernenti il movimento delle merci; in particolare il Capo I contiene le Disposizioni sulla temporanea custodia delle merci, il Capo II le norme in materia di entrata delle merci nel territorio doganale ed il Capo III le disposizioni in materia di uscita delle merci. Il Titolo IV disciplina i regimi speciali (transito, che comprende il transito esterno e interno; deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche; uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale; perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo).

Il Titolo V concerne il trattamento delle merci, il Titolo VI le violazioni doganali ed il Titolo VII le disposizioni finali.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia alla Commissione e al Presidente l'importanza del provvedimento in oggetto, che può avere ripercussioni sugli insediamenti produttivi del Paese. Richiama, a titolo di esempio, il caso del centro di produzione della Valsamoggia, ove vi è stato un investimento di circa 500 milioni di euro, con la creazione di migliaia di posti di lavoro, per la produzione di prodotti diversi dalle sigarette tradizionali. Auspica che, sul punto, la Commissione possa esprimersi, anche mediante la formulazione di un'apposita condizione nel parere da rendere al Governo. Rappresenta che altri paesi europei sono già dotati di adeguati strumenti normativi in tale ambito.

Marco OSNATO, *presidente*, si associa alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Merola e all'intenzione di tutelare la produzione nazionale, aspetti che ritiene potranno senz'altro essere approfonditi nel corso dell'esame in Commissione e sui quali auspica sia possibile pervenire ad una posizione ampiamente condivisa.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, nel prendere atto della sollecitazione proveniente dal gruppo PD, segnala che sulla questione evidenziata è già in corso uno specifico approfondimento, che potrà trovare adeguato spazio nel parere della Commissione, anche mediante la formulazione di un apposito rilievo.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da lunedì prossimo, 1° luglio. Invita quindi la relatrice, onorevole Matera, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, rileva che il provvedimento consta di 50 articoli ed è volto, all'articolo 1, a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027 nei seguenti

settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

In seno a tale finalità complessiva, il decreto-legge contiene numerose disposizioni di natura eterogenea, comprendenti tra l'altro: misure di rafforzamento della capacità amministrativa territoriale e nazionale; interventi di attribuzione e riparto delle risorse agli enti territoriali, specialmente nelle zone del Mezzogiorno; modifiche e integrazioni delle agevolazioni fiscali e contributive già vigenti, con contestuale previsione di nuove agevolazioni; riparto di risorse; norme di sostegno all'edilizia scolastica e all'assunzione di personale scolastico; misure di potenziamento dell'attività di ricerca; disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero di siti industriali; misure in materia di telecomunicazioni, trasporti e cultura; norme volte alla mitigazione e alla prevenzione del rischio alluvioni e idrogeologico; disposizioni in materia di investimenti.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per una più dettagliata illustrazione del provvedimento, evidenzia le principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

In particolare, rammenta anzitutto il comma 7 dell'articolo 4, che indica il termine del 31 luglio 2024 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.

Evidenzia che è altresì rilevante per la Commissione Finanze l'articolo 13 che, al comma 1, introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese, nuove e già esistenti, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Ricordo che tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevo-

lazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024, mentre il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Segnala altresì il comma 3-bis dell'articolo 15 – inserito al Senato – che disapplica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria a decorrere dal 1° agosto 2024. Si tratta dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003), e successivi incrementi.

Il richiamato articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, con contestuale attribuzione del 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti.

Rammenta che il sistema aeroportuale della Calabria è costituito dagli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti previsti *ex lege* e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

Rileva che di interesse per questa Commissione è inoltre il comma 4-bis dell'articolo 15, inserito anch'esso al Senato, che modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0. La norma richiamata in particolare

modifica l'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, come successivamente modificato nel tempo, che ha istituito e disciplinato il piano Transizione 5.0.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 15 novella il comma 5 dell'articolo 38, modificando così il perimetro degli investimenti agevolabili. Per effetto delle modifiche in esame, si precisa che sono ricompresi tra gli investimenti agevolabili quelli effettuati in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo precisando che è compreso anche l'autoconsumo a distanza, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a*), n. 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Rammenta infine, per quanto di interesse per la Commissione Finanze, che l'articolo 15-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ciò in ragione del fatto, in primo luogo, che il provvedimento in esame intende accentrare presso la Presidenza del Consiglio i poteri di programmazione delle risorse europee e nazionali.

In secondo luogo, rileva che il decreto-legge non affronta in modo adeguato il tema della capacità amministrativa degli enti coinvolti, non valorizzando il recluta-

mento, mediante concorsi pubblici, di adeguate e innovative professionalità amministrative.

Rammenta poi che l'articolo 11 del provvedimento ridenomina il previgente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale con una dotazione originaria pari a 4,6 miliardi, in « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno », evidenziando tuttavia che il Fondo presenta oggi una disponibilità residua pari a 700 milioni di euro. Evidenzia tuttavia che il richiamato articolo 11, al comma 5, eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno.

Sottolinea dunque come, nonostante l'elevazione della percentuale di risorse assegnate, si assista di fatto a uno svuotamento del Fondo e, dunque, a una netta diminuzione delle risorse disponibili a favore delle regioni del Mezzogiorno. Non può non sottolineare come si tratti, a suo parere, di una vera e propria presa in giro delle aree economiche svantaggiate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Atto n. 158.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta

sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Atto n. 158),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno
di legge C. 1933, approvato dal Senato, di
conversione in legge del decreto-legge n. 60

del 2024, recante: Ulteriori disposizioni ur-
genti in materia di politiche di coesione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	105
7-00203 Sasso: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	106

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	106
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	121
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	122

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	111
Proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa. Nomina n. 50 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026. Atto n. 167 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	118
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 Berruto (<i>Esame e rinvio</i>) .	118

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 15.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00203 Sasso: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 maggio 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che lo scorso 11 giugno sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni 7-00227, presentata dalla collega Manzi, e 7-00228, presentata dalla collega Orrico, che, vertendo su materia analoga, saranno discusse congiuntamente alla risoluzione 7-00203 Sasso, già all'esame della Commissione.

Non essendovi obiezioni si intende che le risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla V Commissione Bilancio, sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione », nel testo come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala le seguenti disposizioni, rinviando alla documentazione elaborata dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento.

L'articolo 29, ai commi 1-3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. In particolare, il comma 1 autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; il comma 2 autorizza un piano di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; il comma 3 autorizza, infine, un piano di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Nello specifico, il comma 1 prevede che, al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle (attuali 7) « regioni meno sviluppate », è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027 (di circa 3,8 miliardi di euro complessivi), nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per il potenziamento delle infra-

strutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle (citate) regioni meno sviluppate, è inoltre autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle medesime risorse di cui al suddetto Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021- 2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

Il comma 3 dell'articolo in commento, infine, prevede che, per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la (ulteriore) spesa di 100 milioni di euro a valere sul medesimo Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », del PNRR.

L'articolo 29, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, tramite una novella all'articolo 24, comma 5, se-

condo periodo, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 « Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici » del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025.

L'articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano « Agenda sud ».

In particolare il primo periodo del comma in esame prevede che, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (che vanno dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado incluse) possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive successivamente indicate dalla presente disposizione, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, fino al 15 giugno 2024. Il secondo periodo specifica che, in caso di rinuncia, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Il terzo periodo del comma in esame dispone in ordine alla copertura finanziaria, prevedendo che, agli oneri derivanti dal comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo (per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e, quanto a 4,513 milioni di euro,

mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Il quarto periodo dispone, infine, che il suddetto Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (già ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2024 per finalità di copertura) è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025 e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il quinto periodo del comma 4 in commento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, prevede che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A (collaboratore scolastico, ora collaboratore) e B (assistente amministrativo, ora assistente) del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 (giorno successivo, come visto, alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato attivati ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 del dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023) e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo del comma in esame.

Il sesto periodo, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, prevede che, con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al quinto periodo, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'articolo 29, comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno

la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano « Agenda Sud ») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

La novella recata dalla lettera a) del comma 5 stabilisce in particolare che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università »), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha luogo sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 (il testo previgente faceva riferimento ai dati « contrattuali ») inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche. Inoltre, rispetto al testo previgente, è introdotto anche lo specifico termine del 20 maggio 2024 entro il quale deve aver luogo l'inserimento di tali dati.

La novella recata dalla lettera b) stabilisce a sua volta che il monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 deve essere effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito dal 21 maggio al 5 giugno 2024, in luogo della previgente previsione che faceva riferimento al termine del 1° aprile 2024. Infine, la lettera b) in questione elimina anche il riferimento al termine del 15 aprile 2024 ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

L'articolo 31 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli « Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno ».

In particolare il comma 1 dell'articolo in esame attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, un Piano di azione, denominato « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

Il Piano « RicercaSud » è adottato con le seguenti finalità:

sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027);

favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno;

rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;

promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;

favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese.

Ai sensi del medesimo comma 1 in esame, il Piano è definito in coerenza con quanto

previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del già citato Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027) e con i criteri di ammissibilità della spesa di tale Programma.

A norma del comma 2, il sopra citato Piano di azione « RicercaSud », in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del sopracitato PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPRESS 27 luglio 2021, n. 48, volta al sostegno degli « Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

Il comma 3 dispone che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi finanziati dal PN RIC 2021-2027 (comma 2, lettera a)), nell'ambito del Piano di azione « RicercaSud », possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024.

Ai sensi del comma 4, i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, sia quelli finanziati dalle risorse del PN RIC 2021-2027, sia quelli finanziati dalla delibera

CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud », in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2, possono A.S. n. 1133 Articolo 31 149 prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero.

L'articolo 34, comma 1, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Il Piano è articolato in una serie di progetti e, ai sensi del comma 2, al finanziamento delle iniziative da esso previste si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e

i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Ai sensi del comma 2, al finanziamento delle iniziative da previste dal Piano si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

L'articolo 35 riconosce « di importanza strategica » alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 ». Sono i progetti relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura. Finalità è il rafforzamento della legalità nelle regioni meno sviluppate.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che La VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla VIII Commissione (Ambiente), sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che il provvedimento si compone di quattro articoli.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione si sofferma, in particolare, sulle seguenti disposizioni:

l'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia – TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*); tolleranze costruttive (lettera *f*).

In particolare la lettera *d*) integra l'articolo 31, comma 5, del TUE, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del comune nel caso in cui il responsabile di interventi, in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione. In sintesi, si introduce la possibilità per il comune – nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico – di alienare il bene e l'area di sedime, nel rispetto di alcune prescrizioni che riguardano tra l'altro l'effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.

L'articolo 1, comma 2, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel TUE dal decreto-legge in esame, in particolare quelle derivanti dall'alienazione delle opere acquisite gratuitamente dal comune in caso di interventi in assenza o in difformità dal permesso di costruire e

quelle derivanti da permesso di costruire o SCIA in sanatoria emanati a norma dell'articolo 36-*bis*, siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, alle seguenti finalità: demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile; realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana; riqualificazione di aree urbane degradate; recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione; iniziative economiche, sociali, culturali; recupero ambientale.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Sono a tale fine disciplinati i requisiti per il mantenimento e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo. Viene inoltre stabilito che l'applicazione delle predette disposizioni non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa.

Nomina n. 50.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sulla proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa.

Al riguardo avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 8 luglio.

Segnala, preliminarmente, che il parere delle competenti Commissioni parlamentari è previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » e che nella seduta del 10 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha avviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la procedura per la nomina in esame che prevede che le nomine alla presidenza di enti di competenza dell'amministrazione statale siano effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente.

Ricorda brevemente che il progetto di un'Enciclopedia Italiana venne avviato da Giovanni Treccani nel 1925. La trasformazione in ente di finalità nazionale munito di sostegno pubblico avvenne successivamente con il regio decreto-legge n. 669 del 1933, con cui veniva disposta la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Ita-

liana fondata da Giovanni Treccani ». Anche in periodo repubblicano, la legge n. 123 del 1980 ne ha confermato il riconoscimento quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale. L'ente è stato trasformato in società per azioni con delibera assembleare del 16 gennaio 1985. Già con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961 la gestione finanziaria dell'Istituto è stata assoggettata al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958 e l'attività dell'Istituto costituisce oggetto di periodiche relazioni al Parlamento. L'ultima relazione prodotta dalla magistratura contabile è quella relativa all'anno 2021, approvata con determinazione 15 giugno 2023, n. 71.

Ai sensi dell'articolo 1 del suo Statuto, l'Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché] l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.

Ricorda, inoltre, che la VII Commissione Cultura ha approvato, in sede legislativa nella seduta del 20 dicembre 2023, il testo della proposta di legge C. 550, già approvata dal Senato in prima lettura, con cui si stabilisce che al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un

contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Si prevede, altresì, che in merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.

Evidenzia, inoltre, che il Presidente dell'Istituto, a norma dell'articolo 7 dello statuto dell'ente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza ed è l'espressione dell'unità dell'Istituto e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni creative, e in esso si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità nazionale ed internazionale. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

In conclusione nel rinviare al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.

Atto n. 167.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 19 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, un parere sull'Atto del Governo in esame, concernente lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.

Avverte che l'Atto è stato trasmesso alle Camere in data 19 giugno 2024 ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15 e che il termine per l'espressione del

prescritto parere scadrà il prossimo 19 luglio.

Segnala che il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura è adottato ogni tre anni dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ai fini della sua attuazione, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. La dotazione inizialmente prevista, a decorrere dal 2020, pari a 4.350.000 euro annui, è stata ridotta del 5 per cento a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge di bilancio per il 2024, ed ammonta pertanto, a partire dall'esercizio finanziario in corso, a 4.132.500 euro annui.

La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura, articolazione organizzativa della direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della cultura, che, per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui, fino a tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.

Venendo al contenuto dello schema di decreto, evidenzia che esso si compone di 9 articoli, ed è per la gran parte identico a quello di cui al precedente Piano triennale, riferito al periodo 2021-2023.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto del provvedimento, che è per l'appunto l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026. Il Piano d'azione: identifica le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sociale e culturale mediante il miglioramento della capacità di lettura delle persone contribuendo all'incremento di conoscenze, competenze e capacità individuali e sociali, e ne pianifica l'attuazione e

definisce la strategia e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione della lettura in Italia e individua gli obiettivi generali, le priorità, le azioni conformi alle finalità della citata legge 13 febbraio 2020, n. 15. Il Piano d'azione ha durata triennale ed è coordinato e attuato dal Centro per il libro e la lettura con le risorse finanziarie del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione.

Gli obiettivi, le priorità e le azioni del Piano sono perseguiti in armonia con le altre iniziative pubbliche a sostegno della promozione del libro e della lettura, anche attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura con i comuni e le regioni, il coinvolgimento dei servizi educativi rientranti nel sistema integrato zero-sei e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché tramite accordi di partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 2 indica gli obiettivi generali del Piano d'azione, nei seguenti:

a) la valorizzazione del patrimonio di esperienze, reti e soggetti che supportano la lettura in Italia, con particolare riferimento alle reti territoriali che afferiscono alla qualifica di « Città che legge » e ai « Patti locali per la lettura »;

b) lo sviluppo delle modalità volte a favorire la diffusione di modelli avanzati d'intervento e servizi legati alla promozione del libro e della lettura a livello nazionale, promuovendo, a cura del Centro, l'elaborazione di linee guida e la valorizzazione di nuove pratiche;

c) lo sviluppo di strumenti e infrastrutture di raccolta dati per il monitoraggio dell'attuazione del Piano e la valutazione dei risultati, con particolare riferimento alle banche dati e alle piattaforme digitali per la presentazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati;

d) la promozione della consapevolezza, tra gli attori istituzionali e la popolazione, dell'importanza della lettura quale fondamento delle politiche di sviluppo cul-

turale e sociale e del benessere delle persone.

Le priorità del Piano d'azione sono invece identificate nelle seguenti:

a) favorire l'ampliamento della diffusione sociale della lettura operando per il superamento dei divari che caratterizzano la lettura in Italia, con particolare riferimento a quelli territoriali relativi al numero dei lettori tra Nord e Sud del Paese e tra le aree urbane e le aree interne;

b) valorizzare la parità di accesso ai libri e alla produzione editoriale e favorire la lettura delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento attraverso l'adattamento dei servizi e della produzione libraria rendendola accessibile, in particolare, nelle biblioteche, nelle scuole e nei luoghi di cura;

c) promuovere la realizzazione di adeguate metodologie e tecniche, valorizzando, altresì, le competenze digitali, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti come integrazione alla lettura su supporti cartacei;

d) rafforzare le reti e i soggetti che supportano il libro e la lettura a tutti i livelli istituzionali, attraverso la diffusione dei modelli « Città che legge » e « Patti locali per la lettura », sostenendo i soggetti pubblici e privati, che operano nella filiera del libro, con particolare riferimento alle biblioteche, alle librerie, alle case editrici, alle fiere del libro e ai festival della lettura e con specifico riguardo ai territori in cui si riscontrano situazioni di povertà educativa e culturale;

e) valorizzare le professionalità operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione;

f) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

g) perseguire, in ogni iniziativa adottata in materia di sostegno alla lettura, il contrasto alla povertà educativa e culturale, promuovendone la dimensione sociale mediante condivisione di testi e partecipazione attiva dei lettori;

h) promuovere approcci multisettoriali alla promozione della lettura.

L'articolo 3 individua più nello specifico le azioni del Piano, alle quali il Centro per il libro e la lettura provvede con appositi bandi, accordi e convenzioni. Le azioni individuate sono le seguenti:

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche mediante il coinvolgimento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dei consultori, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia e delle ludoteche, nonché dei lettori volontari;

b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni e alle strutture penali di comunità;

d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;

e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, nell'ambito delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;

f) promuovere la realizzazione di un circuito culturale integrato per la diffusione della lettura ad alta voce, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche,

delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione del Piano, ripartendo tra sei linee di azione le risorse di cui al Fondo per l'attuazione del Piano d'azione, che, come si è anticipato, presenta attualmente stanziamenti per 4.132.500 euro annui a decorrere dal 2024, a seguito della decurtazione del 5 per cento disposta dall'articolo 1, comma 523, e dal connesso Allegato VI della legge di bilancio per il 2024. Le risorse sono ripartite come segue:

a) progetti diretti a favorire la lettura per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione con i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, le biblioteche pubbliche, gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori: 950.000 euro annui (a fronte di 1.000.000 di euro annui previsti nel precedente Piano 2021-2023);

b) istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, ospedali e strutture socio-assistenziali, centri anziani, istituti penitenziari: 1.425.000 euro annui (a fronte di 1.500.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

c) contributi al finanziamento di programmi, applicazioni, piattaforme e servizi finalizzati a promuovere l'accesso alla produzione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali: 316.350 euro annui (a fronte di 333.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

d) progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti, ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, anche in dimensione interculturale e

plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale: 503.500 euro annui (a fronte di 530.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

e) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, all'interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali: 475.000 euro annui (a fronte di 500.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

f) progetti di traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all'estero degli autori italiani anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane all'estero, la rete degli istituti italiani di cultura all'estero e delle loro biblioteche: 380.000 euro annui (a fronte di 400.000 euro annui previsti nel precedente Piano).

Si conferma, inoltre, rispetto al Piano precedente, che una quota non superiore al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo (cioè, attualmente, non superiore a 82.650 euro, a fronte di 87.000 euro annui previsti nel precedente Piano 2021-2023) possa essere destinata dal Centro alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni di cui sopra.

Quanto alla distribuzione del fondo, si fa presente che, rispetto alla ripartizione effettuata dal previgente Piano triennale, la citata riduzione del 5 per cento è stata distribuita tra le sei linee di azione in modo perfettamente proporzionale: tutte hanno cioè subito una decurtazione del 5 per cento delle risorse loro assegnate.

L'articolo 5 disciplina i Patti locali per la lettura. Nel dettaglio, esso prevede, che i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura, che possono prevedere l'adesione di province e città metropolitane.

I comuni e le regioni, nell'aderire al Piano d'azione, costituiscono una rete ter-

ritoriale, individuando un ente responsabile della gestione delle eventuali risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto (c.d. «ente capofila»).

Il Patto locale per la lettura è costituito da un accordo in base al quale, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità geografica, l'ente territoriale o la rete territoriale prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento. Gli interventi tengono conto anche di eventuali finanziamenti per il sostegno alle iniziative di promozione della lettura promosse da biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, ovvero da enti privati che svolgono come attività statutaria o istituzionale la promozione del libro e della lettura.

Il Patto locale per la lettura, aggiornato in accordo tra le parti con cadenza triennale, deve descrivere dettagliatamente le caratteristiche degli interventi da sostenere in relazione alle peculiarità territoriali, nonché i soggetti coinvolti, specificandone la natura pubblica o privata, l'ambito e le modalità di intervento all'interno del contesto sociale di attuazione.

Il Centro per il libro e la lettura istituisce una banca dati con tutti i Patti consultabile sul sito istituzionale e definisce le «Linee guida per la stipula dei Patti locali per la lettura», modulabili secondo la tipologia territoriale, per favorire lo sviluppo e l'applicazione omogenea dei Patti sul territorio nazionale.

L'articolo 6 disciplina la promozione della lettura nella scuola, che è riconosciuta, con le sue biblioteche, quale ambito fondamentale per la promozione della lettura.

Ciascun Ufficio scolastico regionale (USR), nell'ambito delle reti tra istituzioni scolastiche, individua tramite bando, una Scuola Polo, responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, valorizzando le seguenti caratteristiche: presenza di una biblioteca scolastica con un patrimonio librario consistente e relativo catalogo on line; adesione a reti di servizi bibliografici quali ad esempio l'SBN; attività pregressa di promozione della lettura con apertura al territorio; presenza di re-

ferenti, possibilmente in possesso di specifiche competenze, che svolgono attività di organizzazione e gestione della biblioteca scolastica.

La Scuola Polo è responsabile del servizio bibliotecario delle scuole di ogni ordine e grado afferenti alla rete, e svolge in particolare le seguenti attività:

a) promozione della costituzione di una rete di scuole di ogni ordine e grado e ampliamento di reti già esistenti;

b) coordinamento delle attività finalizzate alla promozione della lettura progettate dalle istituzioni scolastiche della rete in collaborazione tra loro o con il supporto di biblioteche di pubblica lettura, di enti pubblici e delle associazioni culturali presenti sul territorio, anche nell'ambito delle azioni collegate all'eventuale adesione ai Patti;

c) aggiornamento del piano formativo per il personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche riguardante: lo sviluppo di competenze relative all'educazione alla lettura sulla base dei risultati delle più avanzate attività di ricerca e prassi internazionali in materia di educazione alla lettura e alla media e *information literacy*; lo sviluppo di competenze in materia di gestione delle raccolte documentali in osservanza delle normative catalografiche e degli standard internazionali e d'innovazione tecnologica in ambito biblioteconomico. Le attività formative, svolte in collaborazione con il Ministero della cultura, le regioni, i comuni, le associazioni di categoria e gli enti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito, possono comprendere anche azioni di supporto nell'organizzazione e gestione delle biblioteche scolastiche delle reti, compresa l'attività di catalogazione;

d) proseguimento della valutazione e del monitoraggio delle iniziative al fine di adeguare e migliorare il servizio e di consentire l'allineamento dei servizi della biblioteca agli obiettivi della scuola.

Al fine di supportare lo sviluppo di una rete di biblioteche scolastiche omogenea sul piano nazionale e in linea con elevati standard di servizi, il Piano può: promuovere la costituzione di biblioteche scolastiche; aggiornare la mappatura delle biblioteche scolastiche esistenti; costituire gruppi di lavoro (composti da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni e del Centro per il libro e la lettura, che possono essere integrati dall'ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane per le informazioni bibliografiche e dall'Associazione italiana biblioteche), per favorire l'attuazione delle iniziative in materia di supporto alla nascita delle nuove biblioteche scolastiche e di sviluppo delle biblioteche esistenti e la collaborazione inter-istituzionale sui temi della promozione della lettura a scuola. Le priorità del gruppo di lavoro sono la valutazione degli indicatori per la realizzazione della mappatura delle biblioteche; la condivisione di un modello di intervento formativo finalizzato al potenziamento delle competenze del personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche; la definizione di uno standard minimo di servizi della biblioteca scolastica, con particolare riferimento alle Scuole Polo; il coordinamento delle reti territoriali di biblioteche scolastiche.

L'articolo 7 prevede che il Piano riconosce il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia, mediante i diversi soggetti e le reti che sostengono la lettura in Italia.

L'articolo 8 disciplina il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del Piano nazionale d'azione, prevedendo che di tutto ciò si occupi il Centro per il libro e la lettura. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono contenuti in un apposito documento redatto dal predetto Centro con cadenza biennale, trasmesso alle Camere e alla Conferenza delle regioni.

Al fine di favorire la coerenza e l'integrazione reciproca delle diverse iniziative in corso in materia di promozione del libro

e della lettura il Centro per il libro e la lettura potrà promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto tra i diversi soggetti responsabili delle iniziative.

L'articolo 9, infine, prevede che il Piano d'azione promuova l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale.

Con riferimento al precedente Piano d'azione per la promozione della lettura, relativo al triennio 2021-2023, ricordo che durante la passata legislatura le Commissioni competenti di Camera e Senato, esaminato il relativo schema di decreto (AG 339), espressero entrambe un parere favorevole, contenente una medesima osservazione, volta ad esprimere l'auspicio che, per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione per la promozione della lettura, il Centro per il libro e la lettura possa avvalersi di collaboratori esterni per la durata temporale del Piano nazionale per la promozione della lettura, anche oltre la durata massima di trentasei mesi attualmente prevista dalla disposizione richiamata nelle premesse, fermo restando il limite di spesa di 150.000 euro annui.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.

C. 505 Berruto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge, a sua firma, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.

L'articolo unico della proposta di legge in esame, composto di 2 commi, reca novelle alla normativa vigente in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici.

In particolare, il comma 1, al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, introduce il nuovo comma 4-*bis* all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Ricorda che il citato articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche, prevede, al comma 1, che per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali. Ai sensi del comma 2, a tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. Secondo il comma 3, in tali convenzioni sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le

spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. Il comma 4 prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Segnala che la disposizione in esame inserisce all'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il nuovo comma 4-*bis*, il quale prevede che il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, e che per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto.

Ai sensi del successivo comma 5 le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Il comma 6, infine, anch'esso non modificato dalla disposizione in esame, dispone che, nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

Il comma 2 dell'articolo unico della presente proposta di legge reca invece alcune integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 38

del 2021, che, si ricorda, prevede attualmente, al suo unico comma, che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Segnala che la disposizione in commento introduce il nuovo comma 1-*bis*, che prevede che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

La lettera *b*) della disposizione in esame apporta alcune modifiche all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, che, si ricorda, prevede al proprio comma 4, che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

In particolare il predetto comma 4 viene modificato al fine di prevedere che tale utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici – da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche – debba

essere concesso sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali.

La disposizione in esame, inoltre, aggiunge il nuovo comma 4-*bis* al medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale dispone che, per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario.

Auspica, infine, un iter rapido e condiviso del provvedimento a sua prima firma

anche al fine di risolvere la questione delle disparità che si creano anche fra Comuni limitrofi circa l'effettiva possibilità di utilizzo di impianti sportivi.

Federico MOLLICONE, *presidente*, preannuncia la presentazione di una proposta di legge a sua firma ritenendo meritevole di attenzione il tema affrontato dal provvedimento del collega Berruto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1933 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio

2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	136
5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	138
5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell' <i>energy release</i> e alla predisposizione del relativo decreto	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	139
5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali	125
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	140
5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette	125
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	141

SEDE CONSULTIVA:

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	143
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.50.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino.

Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, replicando, esprime insoddisfazione e perplessità, rilevando come la mancata ripermimetrazione provvisoria del parco nazionale di Portofino – anche alla luce degli sviluppi in sede giudiziaria – sia una scelta di natura politica. Ripercorre poi brevemente gli eventi, sottolineando come, inizialmente, fossero sette i comuni ad aver dato la propria disponibilità a far parte del parco; la controproposta della regione Liguria, che ne limitava il numero a tre, ha ricevuto in seguito un parere negativo da parte di ISPRA, ma ciononostante il MASE ha proceduto ridimensionando l'area del parco ad appena tre comuni, fino alle due sentenze del TAR Liguria, che hanno annullato il decreto ministeriale.

Osserva come la scelta del ministero, ritenuta di mera opportunità politica, oltre a disattendere la volontà di sette comuni e a non tener conto delle sentenze del TAR, si stia traducendo nel blocco dei finanziamenti per il parco, mettendo in tal modo a repentaglio la tutela e lo sviluppo di un

territorio particolarmente fragile. Conclude riflettendo sul fatto che le scelte politiche, dovrebbero avere come limite ultimo quello dell'interesse generale per la tutela del territorio.

5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, sottolinea come la risposta della rappresentante del Governo non abbia fornito ulteriori elementi oltre a quelli già in possesso, rilevando come i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) citati dal Viceministro non siano utili ai fini del quesito posto. Rileva come – dall'interrogazione – ci si aspettasse una presa di posizione da parte del ministero in merito alle garanzie di tutela dei parchi nazionali in seguito all'attuazione dell'autonomia differenziata, interrogandosi se la giurisdizione sui parchi nazionali rientrerà o meno tra le competenze delle regioni e sulla volontà del MASE, al di là di scelte di natura politica, di tutelare decenni di conquiste ambientali e sociali. Esprime quindi preoccupazione per le ragioni precedentemente espresse.

5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell'energy release e alla predisposizione del relativo decreto.

Massimo MILANI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo MILANI (FDI), replicando, prende atto delle tempistiche prospettate dal Viceministro e manifesta il proprio interesse al richiamo effettuato al testo unico delle energie rinnovabili, osservando come si tratti di un provvedimento molto atteso e necessario per fornire i dovuti chiarimenti a tutti coloro che vogliono investire nel settore e sono in attesa di indicazioni utili in tal senso.

5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la celere risposta in quanto – nonostante siano trascorsi solamente sei giorni dall'evento oggetto dell'interrogazione – ha fornito elementi utili a smentire alcune delle ipotesi inizialmente prospettate, quali, ad esempio, il sorvolo di velivoli supersonici a bassa quota. Pur comprendendo che le tempistiche ristrette non abbiano permesso un intervento pienamente chiarificatore, auspica che – a seguito dei dovuti approfondimenti – si possa far luce sulle cause del boato percepito in varie zone della Toscana, in modo da scongiurare eventuali conseguenze di natura ambientale.

5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, evidenzia il prezioso contributo delle associazioni ambientaliste per la tutela dei parchi nazionali e nella definizione della normativa in materia, auspicandone per tali ragioni un pieno coinvolgimento anche in vista della riforma della legge quadro n. 394 del 1991, attualmente all'esame del Senato e che a breve vedrà coinvolta anche la Commissione Ambiente della Camera dei deputati. Osserva come tale aggiornamento si renda necessario a causa delle numerose criticità emerse, in particolare riguardanti la *governance* e la gestione degli enti parco e delle aree marine protette, soprattutto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di designare come aree il 30 per cento del territorio e del mare entro il 2030. Conclude assicurando la massima attenzione e l'impegno sul tema da parte del gruppo di appartenenza.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli Uffici, si sof-

ferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 8 reca norme per attuare gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). Il comma 1 incarica la Cabina di regia di definire gli orientamenti nazionali per sostenere investimenti, ricerca e sviluppo nelle tecnologie digitali, a zero emissioni e biotecnologie, affrontando anche la carenza di manodopera e competenze. Il comma 2 consente di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, destinando 300 milioni di euro del Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti aziendali in tali tecnologie, con procedure stabilite dal Ministro del *made in Italy*. Il comma 3 prevede che il Programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta (JTF) favorisca investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione lavorativa. I commi 4 e 5 e 6 sono inerenti alle risorse di cofinanziamento nazionale, al loro monitoraggio e reperimento.

L'articolo 10, comma 5-*bis*, inserito al Senato, prevede una variazione delle risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni. In particolare, rimodula le suddette risorse da 100 milioni a 135 milioni di euro per l'anno 2024 e da 170 milioni di euro a 135 milioni di euro per l'anno 2025.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. Nel dettaglio, è prevista la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale in « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ». Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi, tra le altre cose, a infrastrutture stradali, autostradali e idriche da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; con un decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri saranno definite l'entità delle risorse assegnate, l'amministrazione responsabile, i criteri di priorità, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

L'articolo 14, commi 1-3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. In particolare, viene prevista la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (comma 1) e disciplinata la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, e l'assegnazione delle risorse (comma 2). Ulteriori disposizioni sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito in questione (comma 3).

I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14, inseriti al Senato, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, al fine di precisare che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti – come prevede la normativa vigente – ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA relative ai medesimi progetti. Prevedono, inoltre, l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.

L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'articolo 14-*quater* recante disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana. Ricorda come il sopracitato articolo aveva previsto la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Siciliana, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti. Il comma in commento prevede che il Commissario

straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti i cui compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario stesso.

L'articolo 14, comma 4-*bis*, introdotto al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo: la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (di tali sub-commissari sono disciplinati i requisiti di nomina e l'ammontare della remunerazione). Il comma in esame disciplina inoltre la copertura e la quantificazione degli oneri.

L'articolo 15, comma 3, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. Vengono, inoltre, precisate le condizioni di applicabilità e quantificato il limite massimo della deroga suddetta.

L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale. Il comma in esame integra l'articolo 1, comma 496, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), istitutivo del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. La relazione illustra-

tiva ricorda che « il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio ».

L'articolo 15-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età, dettandone disciplina, condizioni, modalità di richiesta e di erogazione.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici – non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora – e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati non sia più il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.

L'articolo 32, modificato al Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del

Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provveda ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nel PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. Al Senato è stata introdotta una disposizione transitoria in base alla quale – fino al 31 dicembre 2026 – sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti e le stesse non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali. Il comma 1 prevede che, per promuovere sviluppo economico, competitività territoriale e attrazione di investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotti un decreto entro 90 giorni dalla legge di conversione che definisca i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni che siano funzionali – nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti – alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo delle imprese, all'incremento della capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Il comma 2, invece, reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che il CIPESS possa assegnare

risorse dal Fondo sviluppo e coesione per migliorare viabilità, infrastrutture e servizi pubblici nelle aree industriali delle regioni indicate, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Da ultimo il comma 4, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

L'articolo 33-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.

Sulla scorta di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il parere formulato dal relatore ed esprime dunque parere favorevole.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2024. – Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Inter-

viene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Atto n. 162.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 giugno 2024.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, nel far presente di aver coinvolto i gruppi di opposizione nella predisposizione della proposta di parere e auspicando che pertanto possano esprimersi positivamente, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 7*).

Il Viceministro Vannia GAVA, concorda con il parere formulato dal relatore ed esprime dunque parere favorevole.

Marco SIMIANI (PD-IDP), ringraziando il relatore per il coinvolgimento, dopo un'attenta valutazione dello schema di decreto, rileva che vi siano le condizioni per un voto favorevole da parte del gruppo di appartenenza, reputando fondamentale dotare le strutture preposte alla tutela del patrimonio ambientale di personale che sia adeguatamente formato e qualificato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 7*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo

del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Atto n. 161.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo, che si compone di 15 articoli, è volto all'attuazione nell'ordinamento nazionale delle direttive 2023/958 e 2023/959, che hanno apportato una serie di rilevanti modificazioni alla direttiva 2003/87/CE, recante la disciplina del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*). Ricorda che tale sistema, che fissa il prezzo del carbonio, è il principale strumento adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO₂ nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione e che le modifiche introdotte dalle due predette direttive sono finalizzate ad aumentare, dal 43 per cento al 62 per cento rispetto al 2005 (anno di introduzione del sistema), la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori coperti dal sistema stesso a seguito delle recenti revisioni della legislazione europea operate con i provvedimenti del cosiddetto pacchetto « Pronti per il 55 per cento » (*Fit for 55*).

Per raggiungere tali più ambiziosi obiettivi, le principali modifiche al sistema ETS riguardano l'eliminazione graduale delle quote assegnate a titolo gratuito per determinati settori, l'inclusione nell'EU-ETS del trasporto marittimo, nonché la previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (cosiddetto ETS 2) che si applicherà, a decorrere

dal 1° gennaio 2025, ai combustibili utilizzati nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Si tratta di modifiche molto rilevanti che avranno un impatto significativo sui settori, che dovrà essere valutato attentamente nei prossimi anni, come è emerso peraltro anche nel corso dell'esame delle due direttive presso le istituzioni europee.

Ricorda che il termine per l'attuazione delle direttive è scaduto il 31 dicembre 2023 e che la delega per il recepimento delle nuove direttive è prevista nella legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) che, all'articolo 12, elenca i principi e i criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega medesima. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 settembre 2024, mentre la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 20 luglio prossimo.

Nel rinviare per una disamina più approfondita del contenuto dello schema di decreto alla documentazione predisposta dagli uffici, richiama di seguito i principali contenuti dell'atto in esame premettendo che lo schema recepisce in un unico testo legislativo le due direttive novellando il decreto legislativo n. 47 del 2020, che contiene la disciplina nazionale vigente in materia di sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In primo luogo, sono inseriti i riferimenti al recepimento delle due direttive nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 (articolo 1) e nelle finalità del provvedimento (articolo 2, comma 1). Sono altresì aggiornati l'ambito di applicazione di tale decreto legislativo (articolo 2, comma 2) e le relative definizioni per finalità di adeguamento e coordinamento con le modifiche apportate dalle due direttive (articolo 2, comma 3).

L'articolo 3 interviene sul rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità competente, tenuto conto dell'estensione dell'ambito di applicazione del sistema ETS e della revisione del meccanismo, in linea con quanto prevede uno dei criteri di delega. In particolare, al comma 1, si prevede un aggiornamento delle competenze (lettera a)) e una nuova composizione del

Comitato ETS, di cui si prevede l'incremento del numero dei membri e l'articolazione in due sezioni (lettera b)): la sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva ETS, fatta eccezione per il nuovo sistema per il trasporto stradale e gli edifici, nonché per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) che è un meccanismo globale basato sul mercato sviluppato dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) per compensare le emissioni di CO₂ prodotte dal settore dell'aviazione internazionale, salvo le specifiche attribuzioni del *Focal Point* CORSIA per l'Italia attribuite all'ENAC (lettera c)). La sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/956, che ha disciplinato il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM-*Carbon border adjustment mechanism*) (lettera d)).

Ulteriori disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 3 riguardano: lo svolgimento della preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con talune società ed enti, tra cui il GSE, l'ISPRA, l'Unione delle camere di commercio, per l'implementazione informatica del portale ETS, l'ENAC, per le questioni inerenti al trasporto aereo (lettera g) e lettera i)); il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato (lettera h)); la previsione di un protocollo d'intesa tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane in materia di CBAM (lettera j)).

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Comitato ETS 2, quale autorità nazionale competente per il nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS 2). Tale nuova Autorità competente, come precisato dalla relazione illustrativa, è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo. L'ETS 2 coin-

volge una quantità rilevante di operatori, c.d. soggetti regolamentati, definiti come i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, devono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2. Il nuovo Comitato ETS 2 sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché del rispetto del ciclo di *compliance* (monitoraggio, comunicazione, restituzione) da parte dei soggetti regolamentati, che nel 2025 si stima saranno circa 1300. Si prevede che il Comitato ETS 2 si avvalga del Portale ETS 2, per la cui definizione e gestione il Ministero sottoscrive appositi accordi di cooperazione con Unioncamere, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

L'articolo 4 modifica le disposizioni inerenti al trasporto aereo e introduce le disposizioni concernenti il trasporto marittimo. Per quanto concerne il trasporto aereo, lo schema di decreto rinvia al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2023) l'applicazione delle norme europee in materia di EU ETS (cosiddetto *stop the clock*) ai voli da o per gli aerodromi situati in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito e in Svizzera, in attesa di verificare l'efficacia di un accordo internazionale sulla limitazione delle emissioni di gas serra nel settore dell'aviazione civile da adottare in seno all'ICAO (lettera *d*). Si prevede l'ulteriore deroga agli obblighi di restituzione delle quote da riferirsi ai voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli CORSIA (lettera *e*)).

L'assegnazione di quote agli operatori aerei avverrà esclusivamente tramite asta a partire dal 1° gennaio 2026 (comma 4), mentre le quote a titolo gratuito sono assegnate, solamente negli anni 2024 e 2025, agli operatori aerei dall'Italia, in propor-

zione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023, nel rispetto della normativa applicabile. Per il periodo 2024-2030, gli operatori possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili (comma 7).

L'articolo 4 dà inoltre attuazione alla misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato, consistente nello schema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l'aviazione internazionale – CORSIA (comma 10). ENAC è designato quale ente attuatore delle attività correlate al sistema CORSIA (*Focal Point* CORSIA), con il compito di calcolare, in base ad una metodologia definita dalla Commissione europea, gli obblighi di compensazione delle emissioni per l'anno civile precedente, nonché gli obblighi di compensazione totali per un determinato periodo di conformità al sistema CORSIA.

L'articolo 4, inoltre, è volto a recepire le disposizioni che estendono il sistema ETS al trasporto marittimo (comma 11), che rappresenta una delle modifiche più importanti introdotta dalle nuove direttive, al fine di definire l'ambito di applicazione delle disposizioni alle società di navigazione attribuite all'Italia, che svolgono le attività di trasporto marittimo indicate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE, con talune eccezioni riferite a navi da carico o offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate. L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione si applicano al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuino tratte tra porti siti all'interno della giurisdizione di uno Stato membro, o che stazionino in un porto sito nella giurisdizione di uno Stato membro; al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuino tratte tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo che non lo sia. Si dispone una graduale introduzione degli obblighi di restituzione delle emissioni applicabili al trasporto marittimo, comunicate e verificate per l'anno precedente, al fine di pre-

vedere che le società di navigazione siano tenute a restituire nel 2025 il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate nel 2024; nel 2026 il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate nel 2025; il 100 per cento dal 1° gennaio 2027, per le emissioni verificate e comunicate per gli anni dal 2026. Una serie di previsioni riguardano i Piani di monitoraggio e i relativi aggiornamenti, che devono essere trasmessi al Comitato ETS. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote; se un soggetto diverso assume, in base ad accordo contrattuale, la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, tale soggetto è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote. L'assegnazione delle quote avviene mediante vendita all'asta.

L'articolo 5 reca una serie di modifiche alla disciplina degli impianti fissi, volte a precisare che tale disciplina non si applica alle attività di trasporto marittimo (comma 1). Un primo gruppo di modifiche riguarda i piccoli e molto piccoli emettitori, di cui viene soppressa l'autorizzazione semplificata ad emettere gas ad effetto serra trattandosi – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – di una norma di fatto non applicata nella prassi (comma 3). Specifiche disposizioni sono altresì volte a prevedere l'esclusione dall'ETS di impianti di dimensioni ridotte, che rispettano le misure equivalenti (comma 13), e l'esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore alle soglie ivi previste (comma 14). Sono altresì disciplinate le fattispecie in cui l'impianto incluso nell'ETS, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas serra, non raggiunga più la soglia di 20 MW. In particolare, si prevede che, su richiesta del titolare dell'impianto medesimo, esso possa restare incluso nell'ETS per un certo periodo (commi 9 e 10).

Un secondo gruppo di norme riguarda l'assegnazione gratuita delle quote da parte del Comitato ETS, che – come già detto precedentemente – sarà gradualmente ridotta. Talune disposizioni infatti sono volte tra l'altro a introdurre la condizionalità

per tali assegnazioni e l'obbligo di predisporre i piani di neutralità climatica per alcune tipologie di impianti (comma 8, lettera *b*). Si prevede che il MASE, nello svolgimento dell'attività istruttoria di competenza, possa avvalersi del supporto dell'ENEA.

Segnala inoltre la modifica della disciplina della messa all'asta delle quote per i gestori di impianti fissi, al fine di aggiornare ed integrare le finalità cui deve essere destinata la quota dei proventi delle aste assegnate al MASE e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di adeguarle a quelle previste dalla direttiva tra cui rientrano: lo sviluppo delle energie rinnovabili, le misure di riforestazione, quelle di decarbonizzazione del settore dei trasporti e del settore marittimo, nonché la copertura delle spese derivanti da possibili nuove convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, previste da alcune disposizioni del decreto legislativo ivi richiamate.

Le nuove direttive apportano talune modificazioni al Fondo per l'innovazione, la cui gestione a livello nazionale è demandata al Ministero dell'ambiente, anche attraverso il *National Contact Point* nominato dalla Direzione competente per materia (comma 12).

L'articolo 6 reca disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei, introducendo alla rubrica del medesimo capo il riferimento al trasporto marittimo (comma 1). I commi 2 e 3 estendono quindi la disciplina del sistema dei registri e del monitoraggio e comunicazione delle emissioni al trasporto marittimo e introducono, con riferimento al trasporto aereo, l'obbligo di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto non legati alle emissioni di CO₂. Il comma 4 interviene sulle disposizioni concernenti il trasferimento, la restituzione e la cancellazione di quote di emissioni, modificando alcuni termini temporali per la restituzione delle quote da parte di operatori aerei, dei gestori di impianti fissi e delle società di navigazione, tenuti a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte nel corso dell'anno civile precedente. Si prevede, inoltre, che non siano soggette ad

obbligo di restituzione le emissioni di gas a effetto serra che siano state catturate e utilizzate in modo da risultare legate chimicamente in un prodotto e che conseguentemente non entrino in atmosfera in modo d'uso normale.

Ulteriori modifiche sono finalizzate ad estendere la disciplina sanzionatoria alle società di navigazione incluse nell'EU ETS, prevedendo che i proventi derivanti da talune sanzioni amministrative siano assegnati al MASE e che essi siano destinati alle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema per lo scambio di quote. Sono introdotte specifiche sanzioni nei confronti delle società di navigazione che non rispettino gli obblighi di restituzione per due o più periodi consecutivi. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione degli aspetti procedurali connessi all'intervento dell'Autorità marittima in vista del procedimento finalizzato all'adozione dell'ordine di espulsione della nave o del diniego delle spedizioni.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47/2020 importanti modifiche inerenti al nuovo sistema ETS 2 e alle relative sanzioni. Il capo V *bis* (articoli da 42-*ter* al 42-*noviesdecies*) si applica esclusivamente alle attività nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori quali le industrie energetiche, manifatturiere e le costruzioni, escludendo esplicitamente i settori del trasporto aereo, marittimo e degli impianti fissi. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un'autorizzazione dal Comitato ETS 2 per svolgere le attività previste dall'allegato. La procedura ordinaria prevede che le richieste di autorizzazione siano presentate almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività, con il Comitato ETS 2 che deve completare l'istruttoria e rilasciare l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Sono previste procedure specifiche per i soggetti già operativi nel 2024.

Vengono inoltre disciplinate la comunicazione della cessazione delle attività e della revoca delle autorizzazioni, aspetti

non previsti dalla direttiva 2003/87/CE, ma necessari per il contesto italiano, e sono contemplate altresì disposizioni relative al Piano di monitoraggio, che dovrà essere approvato e potrà essere modificato in futuro. Dal 2027, tutte le quote di emissione saranno messe all'asta in un mercato separato rispetto a quelli esistenti, con i proventi destinati, tra le altre finalità, alla decarbonizzazione, al sostegno finanziario delle famiglie, al Fondo Sociale per il Clima e alle compensazioni atte ad evitare la doppia imposizione. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sarà responsabile della gestione delle aste e di tali proventi.

Il nuovo capo regola inoltre il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote di emissione, con l'obbligo di restituzione entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2028. Inoltre, sono dettate disposizioni inerenti al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, recependo in tal modo le direttive europee in materia e introducendo obblighi di monitoraggio a partire dal 2025, mentre le emissioni del 2024 saranno soggette a un monitoraggio storico semplificato.

Altre novelle riguardano poi la verifica delle emissioni, con un allineamento alla normativa europea, e l'applicabilità di numerosi articoli già esistenti del decreto legislativo 47/2020 al nuovo ETS 2, tra i quali quelli relativi al sistema di registri, alla validità delle quote, alla comunicazione di informazioni e alla relazione alla Commissione europea. Sono altresì previsti la possibilità di estendere unilateralmente il sistema ETS 2 a nuovi settori a partire dal 2027 e un meccanismo di rinvio dello scambio delle emissioni per settori specifici – come l'edilizia e il trasporto su strada – in caso di particolari condizioni di mercato sfavorevoli.

In aggiunta, viene introdotto un sistema sanzionatorio per il nuovo ETS 2, con sanzioni specifiche per attività senza autorizzazione, irregolarità nelle comunicazioni o mancata restituzione delle quote e vengono stabilite misure per limitare il doppio conteggio delle emissioni, prevedendo compensazioni finanziarie per i consumatori finali.

L'articolo 42-*vicies* introduce poi disposizioni sanzionatorie legate alle violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, il cosiddetto regolamento CBAM. Oltre a definire le fattispecie di mancato adempimento della presentazione della relazione CBAM o di presentazione incompleta o inesatta, detta le modalità di applicazione delle sanzioni e specifica la competenza del Comitato ETS, destinando al MASE i proventi delle sanzioni suddette.

L'articolo 8 interviene sulle disposizioni transitorie e finali del decreto. Il comma 1 stabilisce le modalità di trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni del trasporto aereo alla Commissione Europea. Inoltre, regola la richiesta di pubblicazione di dati in forma più aggregata quando la divulgazione *standard* potrebbe danneggiare gli interessi commerciali degli operatori, disciplinando anche la pubblicazione delle informazioni sugli impianti emettitori piccoli o molto piccoli, integrando i riferimenti al registro nazionale dei piccoli emettitori (Renape). Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano quelle volte a garantire il corretto funzionamento del sistema ETS 2, prevedendo la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per identificare i soggetti regolamentati come pagatori di accisa e coinvolgendo ADM nell'organizzazione del Comitato ETS 2 e nei gruppi di esperti della Commissione europea.

Il comma 2 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la responsabilità di garantire la visibilità delle fonti di finanziamento per azioni o progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS. Impone anche l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste delle quote di emissione seguendo il principio del « non arrecare danno ambientale significativo ».

Il comma 4 apporta una modifica che aggiorna il sistema tariffario per includere i nuovi settori coperti dall'EU ETS, l'istituzione del sistema ETS 2 e l'aggiornamento delle disposizioni per i settori già coinvolti. La modifica estende l'applicazione alle società di navigazione e introduce tariffe per coprire i servizi derivanti dal nuovo sistema ETS 2. Inoltre, prevede una tariffa

annua *una tantum* per i servizi citati per i soggetti regolamentati e le società di navigazione, in attesa della revisione del regime tariffario. Definisce anche la riassegnazione e gli usi delle risorse economiche derivanti dalle misure equivalenti per le finalità previste dal decreto, specificando che i costi dei servizi devono essere pagati prima dell'inizio delle attività amministrative, per garantire l'allineamento temporale tra costi e introiti tariffari.

L'articolo 9 interviene modificando l'allegato I del decreto legislativo n. 47/2020, dove sono specificate le attività cui viene applicata la disciplina prevista dal decreto stesso. La lettera *a*) specifica che gli impianti o le parti di impianti dedicati a ricerca, sviluppo, sperimentazione di nuovi prodotti e processi, e quelli che utilizzano esclusivamente biomassa, sono esclusi dalle previsioni del decreto. La lettera *b*) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2026 le emissioni generate per almeno il 95 per cento da biomassa saranno escluse dall'applicazione del decreto. Dalla stessa data, anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa saranno considerate nel calcolo della potenza termica nominale di un impianto (lettera *c*)). La lettera *d*), attraverso numerosi aggiornamenti alla tabella dell'allegato I, introduce diverse modifiche alla colonna delle attività. Tra le principali modifiche si annoverano: l'introduzione, dal 1° gennaio 2024, di nuove attività per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da impianti di incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; la revisione dei processi inclusi e l'introduzione di una soglia in MW per la raffinazione di petrolio, estendendo l'attività oltre la semplice raffinazione di oli minerali; la variazione della soglia da MW a tonnellate/giorno per attività legate all'essiccazione/calcinazione del gesso e alla produzione di nerofumo; la modifica delle attività incluse per la produzione di ferro/acciaio e di alluminio primario/allumina; gli aggiornamenti relativi al trasporto di gas a effetto serra per lo stoccaggio geologico, eliminando la specificità del trasporto tramite tubazioni e chiarendo l'esclusione

delle emissioni già coperte da altre attività della direttiva ETS; l'inclusione dell'ambito di applicazione del sistema CORSIA e la variazione della capacità massima dei voli effettuati nel quadro degli obblighi di servizio pubblico su rotte in regioni ultraperiferiche. Infine, la lettera e) integra ulteriormente l'allegato I, includendovi l'attività di trasporto marittimo e le relative emissioni.

L'articolo 10 definisce le attività e i gas serra che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo ETS 2. Ad eccezione delle specifiche esclusioni previste per la singola tipologia di emissione, le attività interessate includono l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori quali le industrie energetiche, manifatturiere e le costruzioni.

Gli articoli 11 e 12 apportano modifiche agli allegati III e IV del decreto legislativo n. 47 del 2020, in linea con quanto dettato dalla direttiva 2003/87/CE. In particolare, l'articolo 11 include i criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per l'uso della biomassa. Tale articolo introduce, inoltre, una parte relativa al controllo e alla comunicazione delle emissioni delle attività rientranti nel sistema ETS 2, mentre l'articolo 12 detta misure riguardanti la verifica di tali emissioni.

L'articolo 13 reca abrogazioni di articoli relativi alla definizione di « impianto di produzione di elettricità » e alle norme

sulle assegnazioni gratuite a tali impianti. Garantisce, inoltre, la presenza e la continuità amministrativa di un'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni del decreto, definendone struttura e *governance* nelle more dell'aggiornamento dei decreti necessari per il suo funzionamento.

Gli articoli 14 e 15 recano, infine, la clausola di invarianza finanziaria e la data di entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Il Viceministro Vannia GAVA si riserva di intervenire successivamente nel merito del provvedimento.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, giova premettere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge n. 394 del 1991, ha avviato il procedimento per l'individuazione e la perimetrazione provvisoria dell'area del Parco Nazionale di Portofino (istituito con l'articolo 1, comma-1116 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), richiedendo alla regione e ad alcuni enti locali di esprimere il loro parere sulla proposta dell'ISPRA, risalente al novembre del 2018, che ipotizzava l'estensione su di una superficie di 15.339 ettari.

A seguito del parere contrario formalizzato dalla regione e dagli enti locali interpellati, nonché del ricorso presentato dalle associazioni di protezione ambientale, il TAR Lazio con sentenza n. 7694 del 28 giugno 2021 ha ordinato al Ministero di provvedere entro 30 giorni alla perimetrazione, in via provvisoria, delle aree del Parco.

A seguito della citata sentenza, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il decreto n. 332 del 6 agosto 2021 ha adottato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino su di una superficie di 5.363 ettari, sulla base della nuova proposta dell'ISPRA, in cui rientravano 11 comuni, di cui solo 7 (tra cui i comuni di Santa Margherita Ligure, comune di Recco, comune di Rapallo, comune di Portofino, comune di Avegno) hanno dato la loro disponibilità a far parte del Parco, salvo poi impugnare il provvedimento dando seguito ad un contenzioso a tutt'oggi pendente.

In seguito, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con decreto n. 331 del 10 ottobre 2023 sulla base della proposta della regione Liguria del 17 maggio 2023, ha adottato una nuova perimetra-

zione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino su di una superficie inferiore che include soltanto tre comuni (Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli) con l'intento di superare la situazione di stallo del maggio 2021, auspicando un processo graduale di istituzione, in via definitiva, del Parco e con il coinvolgimento degli enti locali che vorranno entrare nel Parco, garantendo certezza giuridica sul territorio, condivisione a livello comunale e regionale, tutela ambientale e possibilità di futura estensione del Parco Nazionale in sede di perimetrazione definitiva ai comuni che, d'intesa con la regione, intendano entrare nel Parco.

E ciò, in ossequio al combinato disposto dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, a mente del quale la valorizzazione del patrimonio ambientale rientra tra le materie a legislazione concorrente, e l'articolo 2, comma 7 della legge n. 394 del 1986 secondo cui l'istituzione, fra l'altro, dei parchi nazionali è effettuata, d'intesa con le regioni.

Come rappresentato dall'onorevole interrogante, l'ISPRA, nel mese di settembre del 2023, ha rappresentato come non ci fosse motivo di ridurre la perimetrazione di aree di rilevante valore naturalistico.

In merito, giova segnalare, che il parere dell'ISPRA, per quanto necessario nel procedimento amministrativo di istituzione del Parco, non è vincolante per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per le regioni e i comuni coinvolti, come peraltro affermato dal TAR Liguria con la sentenza n. 222/2022 di accoglimento della domanda di annullamento del predetto decreto n. 332 del 2021, esprimendo, infatti, il seguente principio «l'attività valutativa (del Ministero) non può pretermettere i punti di vista espressi dai soggetti coinvolti

nel procedimento e che, nel caso di dissenso, le opzioni prescelte devono essere corroborate da una congrua e adeguata motivazione ».

In conclusione, per quanto sopra, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 394

del 1991, ha provveduto alla delimitazione provvisoria del Parco, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, tra cui quelli dell'ISPRA, tenendo conto del parere della regione, che con gli enti locali coinvolti, riveste un ruolo determinante in fase di istruttoria tecnica e propositiva.

ALLEGATO 2

5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, giova premettere che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso il richiamo all'articolo 117, secondo comma lettera s), include la materia delle « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » tra quelle per le quali le regioni possono chiedere forme e condizioni particolari di autonomia.

Con il disegno di legge A.C. 1665, definitivamente approvato dalla Camera lo scorso 19 giugno, si è delineata la cornice normativa e sono state introdotte le garanzie procedurali per l'attuazione del richiamato articolo 116, terzo comma. Tali garanzie includono un sostanziale coinvolgimento delle Camere nelle varie fasi della procedura di definizione dell'intesa Stato-regione e per ogni scelta concernente l'autonomia differenziata.

Tra i principi alla base del disegno di legge, l'attribuzione di materie o ambiti di materie alle regioni richiedenti è subordinata, per tutto ciò che afferisce a diritti civili e sociali, alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere equamente garantiti su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito delle materie riferibili a diritti civili e sociali, l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge ricomprende espressamente « la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». Ciò implica che, rispetto a tale materia, l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni presuppone la previa determinazione dei LEP. A tal fine, il medesimo articolo 3 attribuisce una delega al Governo per la definizione dei LEP, oltre che per il monitoraggio dell'effettiva garan-

zia dell'erogazione in ciascuna regione di questi ultimi.

Una volta determinati i LEP, ogni decisione circa l'avvio della procedura per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e circa gli ambiti di materia e le relative funzioni da trasferire alle regioni sarà rimessa agli atti di iniziativa regionale, al successivo negoziato regione-Governo e alle scelte delle Camere, nel rispetto della Costituzione e dei principi a presidio dell'ambiente in essa presenti, che sono vincolanti anche per tutti gli enti territoriali.

Nel contesto di cui sopra, giova evidenziare che la possibilità astrattamente riconosciuta all'autonomia differenziata di incidere, anche sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, va comunque considerata e valutata con riferimento alla necessità di assicurare l'uniforme rispetto delle norme, anche di rango europeo, poste a tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali quale principio fondamentale di rilevanza costituzionale, a mente degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In definitiva, la prevista possibilità di conferire ulteriori competenze alle regioni andrà comunque valutata caso per caso, con riferimento alle sopra richiamate esigenze e nelle delineate garanzie procedurali.

Giova, a ogni modo, rimarcare la particolare attenzione che, anche per effetto del diritto eurounitario, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità nazionale preposta alla tutela dell'ambiente, pone in merito alla garanzia che tale tutela sia uniforme, unitaria e coerente.

ALLEGATO 3

5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell'*energy release* e alla predisposizione del relativo decreto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto giova premettere, come evidenziato dall'onorevole interrogante, che l'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023 ha introdotto la misura, cosiddetta *energy release*, per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili – eolica, fotovoltaica e idroelettrica – da parte dei soggetti a forte consumo di energia elettrica, iscritti nell'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

La misura, da un lato, è funzionale al raggiungimento dei *target* previsti dal PNIEC per lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dall'altro, è finalizzata a sostenere i settori energivori, esposti al rischio di delocalizzazione, anche promuovendo l'autoproduzione da fonti rinnovabili.

Più nello specifico, la misura prevede che, a fronte dell'impegno alla realizzazione di nuova capacità rinnovabile, i soggetti energivori possono richiedere un'anticipazione della durata di 36 mesi dell'energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa, da restituire, successivamente all'entrata in esercizio della medesima nuova capacità, nell'arco di un periodo di 20 anni. E inoltre previsto che la nuova capacità possa essere realizzata direttamente dai soggetti energivori o da soggetti terzi con i quali gli energivori hanno stipulato contratti di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con riferimento all'implementazione della misura, si rappresenta che il decreto attuativo è in fase di finalizzazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla norma

abilitante e all'esito del confronto avuto con i rappresentanti dei settori energivori. In particolare, si intende promuovere in modo efficace l'accesso alla misura, assicurando, al contempo, l'affidabilità dei progetti di sviluppo di nuova capacità rinnovabile.

Con riferimento al tema sollevato dall'onorevole interrogante, circa la disponibilità delle aree su cui realizzare i progetti, preme rappresentare che lo stesso articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023 prevede che sia data priorità, in sede di concessione di superfici pubbliche, ai progetti afferenti l'installazione di impianti eolici o fotovoltaici da asservire ai processi produttivi delle imprese energivore.

In tal senso, si presenta particolarmente rilevante addivenire alla definizione di un quadro normativo chiaro e stabile che disciplini il regime concessorio in coordinamento con i regimi amministrativi per l'abilitazione o l'autorizzazione (*permitting*) alla realizzazione e all'esercizio di impianti eolici o fotovoltaici, avuto riguardo agli obiettivi del PNIEC e del *RePowerEU* e della richiamata priorità da doversi riconoscere ai progetti destinati al fabbisogno dei settori energivori. Lo schema di TU rinnovabili, attuativo dell'articolo 26 della legge n. 118 del 2022, intende tener conto di questa esigenza.

Il tema della disponibilità di aree su cui realizzare gli impianti richiede, in ogni caso, il temperamento di diversi interessi, come emerso nel corso della definizione del decreto sulle aree idonee previsto dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attualmente in fase di pubblicazione.

ALLEGATO 4

5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è opportuno premettere che l'evento oggetto dell'interrogazione investe le competenze di numerosi altri Enti, e conseguentemente di diversi Ministeri.

La Protezione Civile riferisce che lo scorso 20 giugno è pervenuta una segnalazione da parte della Prefettura di Siena alla struttura denominata Situazione Italia, concernente l'avvertimento del boato in questione.

A seguito di tale segnalazione, la Sala Situazione Italia del Dipartimento si è prontamente attivata contattando per le vie brevi l'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha rappresentato di non aver identificato l'episodio come evento sismico.

La Protezione Civile segnala altresì che la Rete accelerometrica (RAN) del Dipartimento della Protezione Civile comprende quattro stazioni di misura nei comuni di Volterra, Larderello, Monticiano, Civitella Marittima, tutti situati ad oltre 50 chilometri dal perimetro dell'isola D'Elba e, di conseguenza, e dunque a distanza dalla zona interessata dall'evento che ha dato origine all'interrogazione.

Le stazioni della Rete hanno registrato, intorno alle 16:30 del 20 giugno 2024, accelerazioni maggiori rispetto al rumore di fondo, ma nessun evento sismico è stato identificato dal processamento automatico dei dati della Rete.

Al riguardo, il sito *internet* dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ri-

porta l'immagine delle registrazioni della stazione sismica dell'isola di Capraia. Si tratta di un segnale evidente ma non di natura sismica, quindi non è stato un terremoto.

Non è immediato identificare l'origine del segnale: ad un'indagine preliminare le onde rivelano una velocità apparente, che è molto più bassa di quella tipica di un'onda che si propaga nella crosta terrestre. Secondo l'INGV, l'ipotesi più probabile è che sia un evento originato in aria, analogo peraltro a episodi occorsi di recente in altre zone d'Italia.

Tuttavia, sull'ipotesi avanzata anche da fonti giornalistiche che si tratti del rientro in atmosfera di un oggetto spaziale artificiale o di un meteorite, si rappresenta che nessuna comunicazione è pervenuta dall'Agenzia Spaziale Italiana al Dipartimento della Protezione Civile.

Alla luce di quanto su esposto, non è al momento possibile fornire un quadro chiaro ed esaustivo di quanto avvenuto lo scorso 20 giugno al largo della costa tirrenica toscana, come confermato anche dalla locale ARPA.

Il MASE si rende comunque disponibile a fornire ulteriori elementi e informazioni circa la valutazione degli effetti ambientali di quanto avvenuto, non appena gli Enti preposti al controllo di tali fenomeni faranno pervenire indicazioni di rispettiva competenza, utili alla corretta definizione dell'evento occorso.

ALLEGATO 5

5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito relativo posto, si comunica quanto segue. La manifestazione denominata « Biodiversa. L'Italia dei Parchi si racconta », citata dall'onorevole interrogante, si è svolta a Gravina in Puglia nelle giornate tra il 21 ed il 23 giugno scorsi in occasione del ventennale della fondazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L'iniziativa è stata organizzata da Federparchi – Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, ed è stata promossa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nell'ambito dell'iniziativa, si è tenuto l'incontro « Verso gli Stati Generali delle Aree Protette », un momento di confronto rivolto all'avvio del percorso che culminerà nella convocazione dei suddetti Stati Generali, nonché il convegno « ISPRA e i parchi: condivisione dei metodi di monitoraggio, conservazione e dei dati per una migliore efficacia della loro gestione e il raggiungimento degli obiettivi delle strategie della biodiversità ».

Al riguardo, si comunica che le Associazioni di protezione ambientale riconosciute risultano essere state invitate ad essere presenti nello spazio fieristico previsto in concomitanza con l'iniziativa, come da nota della Federparchi e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. La citata nota è stata protocollata nello scorso mese di marzo, ed è agli atti della competente Direzione del Ministero.

Con riferimento agli Stati Generali delle Aree Protette, preme rilevare come, nel corso dell'iniziativa, lo stesso Sottosegretario Barbaro ne abbia auspicato la convocazione in tempi rapidi, con il coinvolgimento di tutti portatori di interesse e quindi anche le associazioni ambientaliste.

Il Ministero pertanto conferma la volontà di rendere partecipi le Associazioni ambientaliste nelle attività relative alla definizione delle funzioni di indirizzo delle aree protette, in considerazione dell'esperienza e del *know how* acquisiti, nonché del prezioso lavoro da esse svolto.

ALLEGATO 6

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 8 reca norme per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795, concernenti la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), e garantire che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta favorisca investimenti relativi a energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori;

valutato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno e che l'articolo 14, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio;

apprezzato che l'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano

per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale;

preso atto della proroga, per l'anno 2024, del termine, di cui all'articolo 15-ter, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

considerando che l'articolo 32, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri individui iniziative volte a sostenere la rigenerazione urbana, contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, promuovere la mobilità «green», con particolare riguardo alle iniziative complementari a taluni interventi del PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA);

premesso che lo schema di decreto, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

considerato che gli articoli 1, 2, 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi del SNPA, i titoli di studio richiesti, le procedure e le modalità di formazione del suddetto personale, nonché le relative attività;

valutato che l'articolo 5 reca principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva, conformemente alla vigente normativa in materia di prevenzione e con-

trasto alla corruzione, con particolare attenzione rivolta al rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed imparzialità;

rilevato che l'articolo 6 impone al personale ispettivo l'osservanza del Codice etico allegato al regolamento, garantendo in tal modo un comportamento conforme a determinati principi etico-professionali;

evidenziato che l'articolo 7 stabilisce le modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali all'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie regionali;

segnalato che l'articolo 8 detta le tempistiche per la selezione del personale ispettivo e per l'adozione dei regolamenti interni di ISPRA e delle Agenzie;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 giugno 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	145
Sulla pubblicità dei lavori	145
5-02525 Pastorella: Vendita della quota societaria di Leonardo in Industria Italiana Autobus (IIA) a Seri <i>Industrial</i>	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	157
5-02526 Barbagallo: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	159
5-02527 Dara: Impiego della sola lingua araba in una campagna pubblicitaria di Poste Italiane	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	160
5-02528 Iaria: Attuazione del Piano di investimenti per la connettività in Italia	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	161

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	162

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	163
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori. C. 1771 Sportiello (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C.1217, C.1800 e C. 1863</i>)	148
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	164

RISOLUZIONI:

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
--	--

7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.	
7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00230 Barbagallo: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per le isole (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	151
SEDE CONSULTIVA:	
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
SEDE CONSULTIVA:	
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	165

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la deputata Francesca Ghirra, appartenente al Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ha cessato di far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02525 Pastorella: Vendita della quota societaria di Leonardo in Industria Italiana Autobus (IIA) a SerIndustrial.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, fa presente, che, sebbene alcune questioni siano state effettivamente chiarite dalla risposta della rappresentante del Governo, su altre persistono degli interrogativi.

In particolare, esprime perplessità in ordine alla circostanza per cui l'offerta accolta sia stata anche l'unica a risultare adeguata. Al contrario, dagli atti risulta che sono state presentate altre offerte, altrettanto adeguate, in concorrenza con quella considerata.

Inoltre, ritiene che la contrarietà espressa dai sindacati sull'operazione in esame sia dettata dalla circostanza che questi ultimi sono stati consultati soltanto a processo, di fatto, concluso.

Ringrazia per i dettagli forniti in merito al divieto di trasferimento o dismissione, agli stabilimenti e alla nuova linea d'azione.

Riconosce la priorità e l'opportunità degli interventi finalizzati al risanamento delle aziende in difficoltà. Tuttavia, ritiene che questi ultimi debbano avvenire nel rispetto delle procedure, in piena trasparenza e con l'effettivo coinvolgimento dei sindacati.

Infine, fa presente che il limite di 36 mesi riguardante il divieto di trasferimento e dismissione dev'essere ulteriormente chia-

rito e approfondito, anche nell'ottica di preservare la competitività internazionale del Paese.

5-02526 Barbagallo: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara assolutamente non soddisfatto. Ritiene infatti insufficiente la risposta del Governo sulla questione sottoposta alla sua attenzione, osservando che essa ripete sostanzialmente quanto già riportato nel corso delle interrogazioni che si sono svolte a gennaio.

Osserva che, nel corso della sua campagna elettorale, il Presidente del Consiglio si è ripetutamente manifestato contrario alla privatizzazione di Poste Italiane e, nonostante ciò, ha comunque adottato un DPCM che apre ampiamente a tale possibilità, come confermano le forti preoccupazioni espresse dai sindacati, dai lavoratori e dai cittadini in generale.

Ribadisce il quesito posto dalla propria forza politica e, nello specifico, si chiede in quale delle due direzioni il Governo intenda proseguire: modificare il DPCM in senso conforme a quanto più volte affermato dal Presidente del Consiglio, ossia escludendo la possibilità di una privatizzazione, oppure ritirare in *toto* il provvedimento, alla luce del fatto che il rischio di una privatizzazione persisterà fintantoché il suddetto DPCM sarà in vigore.

5-02527 Dara: Impiego della sola lingua araba in una campagna pubblicitaria di Poste Italiane.

Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Dichiara di comprendere le ragioni sottese alla scelta di Poste italiane, ma non condivide la linea che l'azienda ha intrapreso per realizzare la propria campagna pubblicitaria. Ritiene, infatti, che sarebbe stato più opportuno creare un prodotto pubblicitario che comunque contemplasse la lingua italiana, auspicando un indirizzo in questo senso nei confronti di Poste italiane.

5-02528 Iaria: Attuazione del Piano di investimenti per la connettività in Italia.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto.

Fa presente che in un convegno tenutosi nella giornata odierna sono stati presentati dati contrastanti con quelli riportati dal Governo. In particolare, osserva che in diverse regioni si registrano ritardi, ormai certificati, nei lavori contemplati dal Piano di investimenti per la connettività e, in particolare, in relazione a quelli di implementazione della banda larga, la cui conclusione è stata rinviata al 2025. Inoltre, critica il Governo per non aver tenuto adeguatamente conto della complessità e delle problematiche che la conclusione di questi lavori determinano.

Stigmatizza, inoltre, il comportamento del Governo in relazione all'impiego delle risorse provenienti dal PNRR, ritenendo che non abbia posto in essere le azioni necessarie e funzionali al loro migliore sfruttamento.

Infine, manifesta delle preoccupazioni in ordine agli effetti che l'autonomia diffe-

renziata determinerà sulla situazione esistente. Osserva infatti, che il rischio che ne consegue è di rendere ancora più complicato e travagliato l'iter dei lavori all'interno delle varie regioni. Ricorda, sul punto, gli emendamenti che la propria forza politica ha presentato al fine di escludere la rete dei trasporti e delle telecomunicazioni dall'ambito di applicazione dell'autonomia differenziata.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Atto n. 155.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara di non comprendere su quali disposizioni del provvedimento la Commissione sia chiamata ad esprimersi. Ritiene comunque che potrebbe trattarsi delle disposizioni relative alle opere per le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026 e di quelle concernenti la normativa sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio.

Giudica negativamente non soltanto il contenuto sostanziale del provvedimento, ma anche e soprattutto il metodo impiegato, criticando, nello specifico, scelta di impiegare lo strumento della decretazione d'urgenza per intervenire su argomenti così delicati. Preannuncia quindi il voto contrario della propria forza politica alla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 6*).

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2024. – Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori.

C. 1771 Sportiello.

(*Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1217, C. 1800 e C. 1863*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunico che il Gruppo del MoVimento 5 Stelle ha disposto la sostituzione *ad rem* del deputato Cantone con la deputata Sportiello.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'abbinamento delle proposte di legge Richetti C. 1217, Bonelli C. 1800 e Madia C. 1863, che recano disposizioni per la protezione dei minori nell'utilizzo degli strumenti digitali.

Propone pertanto l'abbinamento delle proposte di legge Richetti C. 1217, Bonelli C. 1800 e Madia C. 1863.

La Commissione concorda.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), *relatrice*, riferisce sui contenuti delle quattro proposte di legge che la Commissione è chiamata a esaminare, che affrontano il tema del rapporto dei minori con *internet* e con i *social media*.

Ciascuna iniziativa presenta delle peculiarità che concernono sia gli aspetti trattati (quali il fenomeno dei *baby influencer* o dello *sharenting* o del *gaming on line*), sia le soluzioni normative prospettate e l'estensione della disciplina proposta.

In particolare, in esse è possibile distinguere due filoni normativi, elaborati anche avendo riguardo ai rischi per la salute psico-fisica del minore: il primo attiene alla disciplina dell'età minima a partire dalla quale è consentito al minore l'accesso a determinati contenuti *on line* e, nello specifico, ai servizi della società dell'informazione; il secondo ha riguardo all'utilizzo dell'immagine dei minori sui *social media*, per finalità di lucro, ludiche o relazionali.

Fa presente che la notevole rilevanza della tematica trattata nella società contemporanea si evince dai dati significativi

raccolti da alcune organizzazioni internazionali, dai quali emerge la necessità di un intervento del legislatore volto a regolamentare il modo in cui i minori si avvicinano al mondo del digitale, sia quando ciò accada per atto dello stesso minore, sia quando accada per volontà di uno o di entrambi i genitori. Segnala in proposito i dati riportati da *Save the Children*, che tra il 2021 e il 2022 evidenziano come il 73 per cento dei minori (tra i 6 e i 17 anni) ha dichiarato di connettersi a *internet* quotidianamente.

L'esposizione a *internet* è prevalentemente legata all'utilizzo di piattaforme di *social media* (come *Instagram*, *TikTok* e *Snapchat*), di sistemi di messaggistica istantanea (come *Whatsapp*), alla visione di video (come *YouTube*) e all'utilizzo di videogiochi.

Quanto afferma trova supporto anche in uno studio pubblicato a febbraio 2024, promosso dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* con la collaborazione scientifica dell'Università Cattolica, che ha rilevato che sette ragazzi su dieci usano regolarmente i *social media* e le piattaforme *streaming*.

Con riferimento all'uso dei canali *social* da parte dei minori, segnala che due proposte di legge affrontano alcuni dei fenomeni emersi in questi anni, ossia quelli dei *baby influencer*, dello *sharenting* e del *gaming on line*.

In particolare, con il termine «*baby influencer*», si fa riferimento al fenomeno dei minori che, grazie alla fama raggiunta sul *web*, riescono a generare profitti promuovendo prodotti o servizi sui canali *social*. La promozione viene, quindi, effettuata attraverso la pubblicazione di contenuti sulle piattaforme digitali di condivisione utilizzando i profili *social* dei genitori o pagine create appositamente per i bambini. Come è possibile intuire, questa pratica può esporre i minori a critiche e pressioni significative, con conseguenze negative per la loro identità e autostima. Inoltre, i minori non godono di alcuna tutela, nemmeno dal punto di vista economico, in quanto i guadagni che derivano da tale attività di promozione sono spesso gestiti in

autonomia dai medesimi genitori (o da chi esercita la relativa responsabilità).

Lo «*sharenting*» si riferisce alla pratica dei genitori di condividere contenuti multimediali (foto, video, audio) dei propri figli sui *social media*, senza scopo di lucro. Anche se tale attività non comporta uno sfruttamento commerciale diretto del minore, nondimeno può avere conseguenze significative sulla sua *privacy* e sulla sua sicurezza.

Infine, il «*gaming on line*» è la pratica di giocare ai videogiochi in rete, che comporta la cessione, da parte del minore, di una parte rilevante dei propri dati personali a fronte della fruizione di un servizio digitale, con conseguente rischio per la sua *privacy*.

Alla luce di quanto ha finora riferito risulta evidente che l'uso non regolamentato delle piattaforme digitali da parte dei minori è per loro fonte di numerosi rischi, talvolta anche gravi e in grado di influenzare negativamente il loro percorso di crescita e le loro capacità relazionali. Richiama, a titolo esemplificativo, il rischio di sviluppare una dipendenza da *internet*, che include comportamenti *online* problematici con ripercussioni anche sullo svolgimento di attività lavorative o scolastiche e sui rapporti affettivi. Richiama altresì il rischio di essere esposti a fenomeni di cyberbullismo e, in generale, alla possibilità di visualizzare contenuti violenti o inadatti *on line*.

Ribadisce che è in pericolo anche la *privacy* dei minori, poiché le informazioni raccolte dalle piattaforme digitali possono essere poi processate e utilizzate per orientare i consumi e gli stili di vita o, nei casi più gravi, possono essere riutilizzate per la produzione di materiale pedopornografico.

Da ultimo, ricorda che i minori sono spesso vittime di cyber-attacchi. Secondo uno studio pubblicato a maggio 2024 da Kaspersky, i cyber-attacchi rivolti a minori *on line* – attraverso utilizzo di *brand* da loro preferiti – sono incrementati su base annua del 25 per cento nel primo trimestre del 2024. In particolare, da gennaio a marzo 2024 sono stati rilevati quasi 1,3 milioni di tentativi di attacco.

Passando all'esame dei contenuti delle quattro proposte di legge in esame, rileva che esse mirano, con strumenti e interventi diversificati, a costruire un quadro di tutele in favore del minore che garantisca il rispetto dei suoi diritti e gli assicuri al tempo stesso la disponibilità di mezzi, da azionare anche in momenti successivi, che forniscano un rimedio alle conseguenze negative derivanti dall'utilizzo dei *social*.

In particolare, la proposta di legge n. 1217, di iniziativa del deputato Richetti, si compone di 3 articoli e stabilisce tutele per i minori che accedono ai servizi *on line*, innalzando di un anno (da 14 a 15 anni) l'età minima per il consenso digitale. In essa vengono anche individuati i servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale, nonché per la sicurezza e l'incolumità dei minori e il cui accesso viene ristretto in base all'età. Infine, la proposta pone in capo ai gestori dei servizi l'obbligo di adottare sistemi di verifica dell'età degli utenti e ne disciplina le relative sanzioni per i casi di inadempimento.

La proposta di legge n. 1771, di iniziativa della deputata Sportiello, si compone di 5 articoli e applica ai *baby influencer* alcune tutele giuslavoristiche, garantendo loro il deposito dei guadagni su conti intestati ai minori e gestiti da un curatore speciale fino al raggiungimento della maggiore età. Riconosce il diritto all'oblio digitale ai fini della rimozione delle immagini dal *web*, ove pubblicate quando il minore era di età inferiore ai 14 anni. Sullo *sharenting*, la proposta prevede la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione sulle piattaforme *social* delle immagini dei minori. Inoltre, dispone l'obbligo per le suddette piattaforme di adottare un codice di regolamentazione per la diffusione di contenuti dei minori e promuove lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione sui rischi legati all'uso dei *social* da parte dei minorenni. Infine, innalza l'età del consenso digitale da 14 a 16 anni.

La proposta di legge n. 1800, di iniziativa del deputato Bonelli, si compone di 3 articoli e disciplina anch'essa il fenomeno

dello *sharenting* e dei *baby influencer*, stabilendo che tali attività debbano essere comunicate e autorizzate dall'AGCOM. Anche in questo caso, è previsto il deposito dei guadagni dei minori su un conto dedicato. Il testo prevede, come il precedente, la possibilità, al compimento dei 14 anni, di esercitare il diritto all'oblio digitale. Infine, dispone l'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, che deve essere rispettato anche dalle piattaforme di condivisione video.

La proposta di legge n. 1863, di iniziativa della deputata Madia, si compone di 6 articoli volti a introdurre una serie di obblighi a carico dei fornitori di servizi della società dell'informazione, al fine di tutelare i minori dai rischi del *cyber* spazio. Tra questi rientrano la verifica dell'età dei propri utenti e l'introduzione di una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione istantanea di un canale di comunicazione vocale e testuale con il numero di emergenza per l'infanzia «114». Inoltre viene disciplinato il regime giuridico dei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi della società dell'informazione e i minori, sancendo la nullità di quelli conclusi con i minori di 15 anni, salvo consenso validamente prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Vengono infine abrogate le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali relative all'età minima del consenso digitale.

Conclude rilevando come il tema affrontato dalle proposte di legge in esame risulti fondamentale per la sanità della società, in quanto i bambini rappresentano il futuro. Si tratta dunque di questioni che meritano un'attenzione privilegiata del legislatore, avuto riguardo anche all'evoluzione della normativa dell'Unione europea in materia.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo sul tema.

Riporta i dati risultanti dalle analisi svolte dalla Società italiana di pediatria, i quali confermano la gravità dei rischi ai quali i minori sono esposti. A titolo esemplificativo, i casi di adescamento di minore sono sempre più frequenti, in quanto agevolati dalla possibilità di geolocalizzazione

e dallo studio delle abitudini reso possibile dai continui contenuti ingenuamente condivisi dai genitori. Ricorda, inoltre, gli effetti che l'esposizione mediatica può produrre sulla salute fisica e mentale dei minori, che secondo gli studi condotti sarebbero paragonabili a un vero e proprio maltrattamento fisico.

Rammenta che, nonostante l'ufficio di presidenza avesse deliberato nel senso di proseguire l'esame del provvedimento in questione, il Senato ha recentemente intrapreso l'esame di progetti di legge, almeno parzialmente, analoghi.

Fa presente, inoltre, che il contenuto della proposta di legge presentata è stato ampliato, in seguito ad abbinamenti disposti dalla Commissione, in modo da ricomprendere ulteriori fattispecie, quali il *gaming online* e che, peraltro, alcuni di questi temi non sono contemplati all'interno del provvedimento sottoposto all'esame del Senato.

Di conseguenza, propone di avviare le interlocuzioni necessarie affinché i temi che non sono trattati presso il Senato siano, invece, sottoposti alla cognizione di questo ramo del Parlamento. In particolare, ritiene necessario trattare separatamente i fenomeni, nettamente distinti fra loro, dei *baby influencer* e dello *sharenting*. Osserva, infatti, come lo *sharenting* sia un fenomeno molto più subdolo e dai rischi meno evidenti rispetto a quello concernente i *baby influencer*, dove l'immediato accumulo di profitti rende maggiormente riconoscibili le problematiche conseguenti.

Nel rilevare come la proposta formulata consentirebbe anche di conformarsi alla volontà espressa dall'ufficio di presidenza, propone lo stralcio delle disposizioni relative allo *sharenting*, al fine di procedere ad un esame separato delle stesse.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che la questione posta dalla collega Sportiello sarà discussa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, convocato al termine della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.45.

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.

7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.

7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.

7-00230 Barbagallo: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per le isole.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 giugno 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00230 a prima firma Barbagallo.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) ribadisce la necessità di conseguire delle certezze sul tema della continuità territoriale, soprattutto in seguito all'inserimento del principio di insularità all'interno della Costituzione.

Illustra, poi, le misure di cui propone l'adozione nel corso dell'attuale legislatura. In particolare, manifesta la necessità di attuare investimenti per la continuità aerea, al fine di rendere più accessibili i prezzi e più numerose le tratte disponibili per raggiungere le isole maggiori e, in al-

cuni casi, le isole minori. Esprime, inoltre, l'esigenza di instaurare dei rapporti anche con le infrastrutture terrestri, soprattutto del settore ferroviario, così da creare una connessione tra le città e i vari *hub* portuali e aeroportuali.

Infine, auspica che sul tema possa raggiungere una convergenza con le altre forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, così da procedere al più presto alla votazione delle presenti risoluzioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.50.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavio TOSI (FI-PPE), *relatore*, riferisce per le parti di competenza, ai fini del parere da dare alla Commissione Bilancio, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024.

In generale, premette che il decreto-legge fa seguito alla rinegoziazione del PNRR italiano, la quale ha trovato accoglimento

nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Il decreto-legge coglie l'occasione così di combinare un riassetto dell'attuazione del PNRR con una rivisitazione degli strumenti delle politiche di coesione. In questo contesto, sono previste numerose disposizioni di settore.

L'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici, tra i quali sono richiamati il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per la transizione digitale.

A tali settori, ai sensi dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto-legge in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea.

L'articolo 1, comma 2, considera inoltre di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021-2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dalla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 4, comma 7-*bis*, introdotto in sede di conversione al Senato, prevede che nelle aree bianche gli impianti volti alla diffusione del 5G possono essere ubicati sul territorio secondo la posizione dei *pixel*. La nuova disposizione prevede, dunque, che la realizzazione delle nuove infrastrutture, volte a raggiungere gli obiettivi del PNRR, è disposta, fino al 31 dicembre 2026, sulla base dei *pixel* (vale a dire dei quadranti di m. 100x100 in cui il territorio italiano è diviso ai fini della classificazione delle aree) come indicati nel bando di gara, anche in deroga all'articolo 8 della citata legge n. 36 del 2001.

L'articolo 6, commi 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinqüies* e 6-*sexies*, autorizza il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad assumere personale, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in diverse aree, allo scopo di favorire il potenziamento e il rafforzamento delle competenze del dicastero nonché di garantire la piena attuazione degli interventi previsti nel PNRR. In particolare, vengono assunte 100 unità per l'Area Elevate Professionalità, di cui 70 nella Famiglia tecnica e 30 nelle Famiglie amministrativo-giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*; autorizza il MIT a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'Area Funzionari e 150 unità di personale dell'Area Assistenti.

L'articolo 6, comma 6-*septies* prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di un Nucleo operativo avente il compito di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* – STEP). Il comma 1 prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi del comma 1, il comma 2 prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali (PN) e regionali (PR) della politica di coesione 2021-2027 e destina 300 milioni di euro appartenenti al Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti di aziende private su tali tecnologie.

L'articolo 11, comma 1, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, ridenomina il già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dalla legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), in « Fondo perequativo infrastrutturale per il

Mezzogiorno », e detta per esso una nuova disciplina con la finalità di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno e le altre aree geografiche del territorio nazionale; contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione (finalità, quest'ultima, introdotta in sede referente); garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi.

Il nuovo Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica.

La disciplina per l'utilizzo delle risorse del Fondo è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Con il DPCM sono stabiliti l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo perequativo infrastrutturale, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, tenendo conto, tra l'altro degli esiti della ricognizione delle infrastrutture; della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 178 del 2020 relativamente alla Regione Siciliana, e degli esiti del Tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019; delle specificità delle

zone di montagna e delle aree interne; dell'estensione delle superfici territoriali; della densità della popolazione e delle unità produttive; dell'assenza o grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale; dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Sono stabiliti, inoltre, l'amministrazione responsabile della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi; i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili; le modalità di monitoraggio e di rendicontazione degli interventi; la disciplina dei casi e delle modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

L'articolo 11, comma 5, eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. La previgente quota, stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento, era di fatto pari al 34 per cento.

Il comma 6 prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il comma 7 dispone che la clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.

L'articolo 11, comma 8, interviene in merito alla Strategia per le aree interne,

disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), la relativa Cabina di regia debba tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), ed in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Demanda quindi ad un DPCM, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le citate regioni in transizione, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.

L'articolo 15, comma 3, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per

il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbiti in un piano economico-finanziario approvato dall'autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

L'articolo 15, comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili prevista dalla legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003, articolo 2, comma 11), e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i relativi trasferimenti e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. La regione Calabria versa inoltre all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di euro 5.500.000 e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 euro.

L'articolo 21 prevede, tra le altre cose, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.

L'articolo 24-*bis*, introdotto dal Senato, inerisce alle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti. Anzitutto, esso proroga l'attività di tali agenzie di nove mesi. Inoltre, aumenta da 2,2 milioni a 8,8 milioni di euro il finanziamento del 2024 per compensare i lavoratori non effettivamente avviati al lavoro da parte delle agenzie.

L'articolo 28-*ter*, introdotto dal Senato, dispone, per il 2024, in relazione alle domande pervenute, l'incremento del limite di spesa per l'intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, il relativo importo viene elevato da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 33-*bis*, introdotto dal Senato, autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano. Il prolungamento della linea M1 è relativo alla tratta da Sesto FS a Bettola.

L'articolo 35 autorizza il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025.

L'articolo 35-*bis*, comma 2, introdotto dal Senato, istituisce il Fondo per il potenziamento della capacità di *cybersicurezza* e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 37, incrementa, al comma 1, di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di

sviluppo industriale, di cui alla legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023, articolo 1, comma 253). Alla copertura dell'onere si provvede, ai sensi del comma 2, quanto a: 60 milioni per l'anno per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2; 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica domestica; 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore *automotive*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 16.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Flavio TOSI (FI-PPE), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria forza politica sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-02525 Pastorella: Vendita della quota societaria di Leonardo in Industria Italiana Autobus (IIA) a Seri Industrial.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come ha avuto modo di riferire il Ministro Urso in risposta all'interpellanza urgente del 21 giugno scorso in Aula Camera, la vicenda di Industria Italiana Autobus (IIA) è stata frutto delle scelte inadeguate del passato e di un insufficiente supporto finanziario da parte dei soci. L'attuale Governo ha trovato, nel 2022, una produzione annuale crollata a 111 autobus, perdite per 48 milioni, debiti per 172 milioni, l'interruzione delle forniture e il rifiuto di ulteriori ordini da parte dei fornitori.

Di fronte a questa situazione abbiamo intensamente lavorato per garantire il miglioramento della produttività dell'azienda e per tutelare i lavoratori coinvolti. È stata subordinata l'erogazione del sostegno finanziario al raggiungimento di obiettivi intermedi funzionali alla realizzazione del nuovo Piano industriale, il mancato raggiungimento dei quali ha portato alla sostituzione del *management*.

A seguito dell'insediamento del nuovo CdA, è stato predisposto il nuovo Piano 2023-2026, che ha portato l'azienda a produrre il 59 per cento in più rispetto all'anno precedente e a far crescere il fatturato del 42 per cento rispetto al 2022. Inoltre, l'attuale portafoglio ordini assicura la saturazione della capacità produttiva fino al primo semestre 2025.

Tali dati confermano che il Governo ha agito con l'obiettivo di risanare l'azienda ed aiutarla a crescere nel mercato di riferimento. A tal fine i soci, con l'autorizzazione del Ministero, hanno immesso risorse per 83 milioni di euro nel 2023 e per 32 milioni di euro nel 2024.

Come noto, l'ingresso di Invitalia nel capitale sociale, avvenuto nel 2019, prevedeva la dismissione della sua partecipazione dopo 5 anni, ossia quest'anno. Anche il socio privato Leonardo ha poi deliberato

di dismettere la sua partecipazione, in quanto non in linea con il proprio *core business*.

Pertanto, la cessione di IIA ad un *partner* privato è conseguente alla dismissione dei due soci pubblici e risulta un atto dovuto e necessario.

Invitalia e Leonardo, supportati da un *advisor* internazionale, hanno dunque avviato un processo di individuazione di un *partner* industriale al quale affidare la guida di IIA. All'esito di tale procedura, sono state presentate 23 manifestazioni di interesse, delle quali solo una si è concretizzata in una vera e propria offerta vincolante.

Il 10 maggio, Invitalia ha approvato la proposta di accordo di cessione della sua partecipazione a favore di Seri Industrial.

Al riguardo, rappresento che è stato avviato il dovuto confronto con le parti sociali e le regioni coinvolte: in data 13 giugno, infatti, ho incontrato le organizzazioni sindacali nazionali per illustrare la situazione aziendale e rendere note le interlocuzioni in corso con i *partner* privati. Tuttavia, le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di non proseguire il confronto.

Effettuati tutti gli approfondimenti necessari, il MIMIT ha quindi autorizzato Invitalia a concludere la cessione a favore del gruppo Seri, che si è impegnato a realizzare un piano industriale innovativo, a garantire i livelli occupazionali degli stabilimenti coinvolti anche consentendo l'eventuale ingresso di ulteriori *partner* industriali.

Non è corretto, pertanto, qualificare Seri Industrial come socio finanziario, così come non è corretto precedere che l'acquirente cederà la società ad un ipotetico socio industriale estero. Al contrario, l'accordo di cessione prevede il divieto per l'acquirente, per 36 mesi, di trasferire o dismet-

tere, con qualsiasi modalità, il controllo di IIA. Onde evitare possibili *impasse* produttive e occupazionali, sono state poste due ulteriori condizioni:

1. che Invitalia rimanga nel capitale con una partecipazione del 2 per cento, che le consente di opporsi a qualsiasi delibera contraria all'accordo, all'oggetto sociale o all'interesse sociale di IIA.

2. una clausola che prevede l'obbligo, per l'acquirente, di alienare la parte non edificata dello stabilimento di Flumeri, ove

giungessero offerte di soggetti interessati a sviluppare un piano di crescita in settori non concorrenziali con quello della produzione di bus, con un *focus* specifico per il comparto dell'*automotive*.

Con questi interventi riteniamo si possa segnare una nuova pagina della storia di Industria Italiana Autobus, che la faccia uscire da anni di scelte discutibili e risorse mal utilizzate, dotando l'Italia di un operatore solido in un campo strategico come il trasporto pubblico locale sostenibile.

ALLEGATO 2

5-02526 Barbagallo: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

Come riferito già in questa sede lo scorso febbraio, ribadisco che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* nei confronti di Poste italiane S.p.a. svolge unicamente l'attività di vigilanza limitatamente al servizio postale e all'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di programma di durata quinquennale stipulato con la stessa azienda.

Tuttavia, con riferimento specifico al quesito posto in questa sede, concernente la cessione di Poste italiane, come più volte rilevato anche dal Ministro dell'economia e delle finanze, voglio sottolineare talune circostanze.

In primo luogo, il programma di dismissione riguarda la cessione di quote di minoranza e non è prevista la perdita del controllo pubblico.

Inoltre, come è stato riferito nel corso dell'Audizione tenutasi lo scorso 27 marzo 2024 dallo stesso Ministro Giorgetti, l'alienazione di una quota della partecipazione pubblica potrà aprire il capitale ad azionisti e ampliare, quindi, il cosiddetto flottante, con risultati anche in termini di rafforzamento e valorizzazione delle società interessate. Peraltro, resta fermo il potere di veto del Governo per garantire che non vengano meno i servizi di interesse pubblico.

Per quanto di competenza, con riferimento « alla necessità di tutela del patrimonio costituito da Poste Italiane », richiamata dagli Onorevoli interroganti, vorrei far presente che il MIMIT concorda con tale visione e in effetti sta supportando la società in parola nel processo di diversificazione dei servizi erogabili.

Tale azione si sta compiendo attraverso « il progetto *Polis* », finanziato con risorse nazionali del Piano nazionale complementare al PNRR. Il progetto prevede infatti la trasformazione degli uffici postali nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti al fine di renderli idonei al rilascio, in modalità digitale, dei servizi della pubblica amministrazione.

Infine, una seconda linea di intervento – Spazi per l'Italia – prevede la realizzazione di n. 250 spazi comuni distribuiti in tutte le province, da destinare ad attività di *co-working* ed erogazione di servizi avanzati (per professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni e singoli cittadini) attraverso la trasformazione di spazi in edifici direzionali di Poste Italiane e uffici postali.

Siamo dunque consapevoli dell'importanza del patrimonio costituito da Poste Italiane e dei suoi lavoratori e continueremo a lavorare per non perdere il controllo pubblico di un'azienda così strategica per il Sistema Paese.

ALLEGATO 3

5-02527 Dara: Impiego della sola lingua araba in una campagna pubblicitaria di Poste Italiane.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.

In premessa, si fa presente che i rapporti tra il MIMIT e Poste Italiane riguardano prevalentemente l'affidamento all'azienda in parola del Servizio Postale Universale, previsto a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Lo stesso contratto di programma 2020-2024, sottoscritto con il MIMIT, regola i rapporti tra lo Stato e Poste Italiane per la fornitura del citato Servizio Postale Universale.

Orbene, i servizi finanziari offerti da Poste Italiane non rientrano nel perimetro del Servizio Postale Universale. Di conseguenza, al di fuori del citato perimetro, Poste Italiane esercita le sue scelte nell'ambito della sua autonomia imprenditoriale, rispondendo alle esigenze di mercato. Ed è proprio in risposta alle esigenze di mercato che l'azienda compie quelle operazioni strumentali, accessorie o comunque ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, come previsto dallo Statuto e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Nell'ambito del contratto in essere tra MoneyGram e PostePay S.p.A. per l'eroga-

zione dei servizi di Trasferimento Fondi Internazionale presso gli uffici postali abilitati, è prevista la realizzazione di iniziative di comunicazione a supporto del *business* per la promozione verso i clienti di Poste Italiane.

Relativamente alla specifica campagna di comunicazione a cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, Poste Italiane specifica che la stessa è rivolta ai clienti appartenenti alle nazionalità maggiormente interessate dal servizio, è finanziata da MoneyGram e ha previsto affissioni pianificate dal 3 al 23 giugno scorso in sole 10 città italiane. Preme sottolineare al riguardo che Poste Italiane ha anche riferito che si tratta di messaggi pubblicitari in lingua italiana e che l'investimento per quelli in lingua araba ha rappresentato meno del 20 per cento del totale.

In conclusione, si segnala che, grazie alla *partnership* con MoneyGram e alla capillarità della sua rete di uffici postali, Poste Italiane ha assicurato per gli stranieri un sistema semplice e sempre più sicuro per trasferire fondi in tempo reale al Paese di origine, interpretando ancora una volta il ruolo di motore di sviluppo inclusivo e innovativo.

ALLEGATO 4

5-02528 Iaria: Attuazione del Piano di investimenti per la connettività in Italia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come noto, il Piano per la Connettività si basa su investimenti molteplici, *in primis* quelli della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga (BUL).

In ragione dei ritardi relativi alla Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree « bianche » (aree a fallimento di mercato), richiamati dagli Onorevoli interroganti, il soggetto attuatore *Infratel* Italia ha richiesto ad *Open Fiber* la correzione dei progetti inadeguati, prescrivendo la risoluzione delle anomalie riscontrate in fase di collaudo e applicando le penali previste.

Inoltre, il 20 maggio scorso il MIMIT ha definito una procedura di monitoraggio rafforzato, strutturata su incontri scadenziati tra il soggetto attuatore *Infratel* Italia e il Concessionario *Open Fiber*, finalizzati a valutare l'avanzamento del Piano e implementare le azioni correttive necessarie.

Ancora, *Infratel* è chiamata a trasmettere mensilmente al MIMIT un *report* di avanzamento del progetto che contenga una sezione dedicata al monitoraggio dell'impatto prodotto dalla scarsità di manodopera sull'esecuzione delle opere, nell'ottica di potere avviare tempestivamente, anche in coordinamento con altri enti competenti, ogni iniziativa necessaria ad affrontare tale problematica.

Relativamente allo stato di attuazione del Piano, si riportano i dati di avanza-

mento al 31 maggio 2024, raccolti anche nella relazione pubblicata sul sito istituzionale di *Infratel* Italia.

Per quello che riguarda la componente FTTH (*Fiber to the home*) del Piano, al 31 maggio scorso sono stati approvati 9.871 progetti esecutivi su un totale di 11.691 previsti; sono stati completati 4.964 comuni su 6.065 comuni previsti; sono stati collaudati positivamente 4.217 comuni su un totale di 6.065 comuni previsti. Per quanto concerne le Unità Immobiliari, al 31 maggio 2024 sono risultate collaudabili 4.100.222 unità immobiliari e ne sono state collaudate positivamente 3.638.773.

Per quello che riguarda la componente FWA (*Fixed Wireless Access*), al 31 maggio scorso sono stati approvati 3.467 progetti esecutivi su un totale di 4.219 previsti; sono stati completati 3.346 cantieri con CUIR (Comunicazione Ultimazione Impianto di Rete) su 3.462 ordini emessi; sono stati collaudati positivamente 1.899 siti su un totale di 2.160 impianti collaudabili.

Informo dunque che il MIMIT segue con attenzione le tappe del monitoraggio rafforzato affinché siano raggiunti gli obiettivi prefissati dalla strategia BUL, ottimizzati gli investimenti e portati a compimento gli impegni previsti nei contratti stipulati fra *Infratel* e *Open Fiber* per la costruzione e la gestione della rete pubblica a Banda Ultra Larga.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (atto n. 155);

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio, espressa nella seduta del 12 giugno 2024;

condiviso l'obiettivo della riduzione della frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con

disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (C. 1902 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

**Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale per la pre-

venzione veterinaria » (C. 1305, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione » (C. 1933 Governo, approvato dal Senato);

condivise le finalità del provvedimento di accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici, tra i quali rientrano il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per la transizione digitale;

considerato che l'articolo 15, comma 3-*bis*, dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili prevista dalla legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 11), e successivi incrementi;

sottolineata l'opportunità di estendere la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco anche nei territori delle regioni ad autonomia speciale, anche con oneri a carico della finanza regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:**

Variazione nella composizione della Commissione	167
Elezione di un segretario	167

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 163 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	167
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	173
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dalla deputata Ghirra)</i>	174
---	-----

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	177
--	-----

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Bergamini (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	178
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	169
------------------------------	-----

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	169
--	-----

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Testo unificato C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate)</i>	179
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sulla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento degli incentivi miranti a promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili innovative e con costi elevati di esercizio	170
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00233 Gusmeroli, 7-00235 Cappelletti e 7-00236 Peluffo: Sulla proroga del termine per rientrare nel mercato tutelato dell'energia elettrica e sulla possibilità di volontaria adesione al mercato a tutele gradualì (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00060 e reiezione delle risoluzioni n. 7-00235 e n. 7-00236</i>)	170
ALLEGATO 6 (<i>Risoluzione approvata</i>)	193

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 26 giugno 2024. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.55.**Variatione nella composizione della Commissione.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, entra a far parte della Commissione la deputata Francesca Ghirra.

Elezione di un segretario.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un segretario, a seguito della decadenza da tale carica della deputata Eleonora Evi, che ha cessato di far parte della Commissione.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente* comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:

Presenti e votanti 23

Hanno riportato voti:

Ghirra	10
Benzoni	1
Schede bianche	12

Proclama eletta segretario la deputata Francesca Ghirra.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Andreuzza, Appendino, Barabotti,

Benzoni, Cappelletti, Caramanna, Casasco, Cavo, Colombo, Comba, De Micheli, Di Mattina, Di Sanzo, Ferrara, Ghirra, Giovine, Gnassi, Gusmeroli, Maerna, Pavanelli, Peluffo, Squeri, Toccalini.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente* porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alla deputata Francesca Ghirra.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2024. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 163.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 1° luglio 2024.

Andrea BARABOTTI (LEGA) ritenendo opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, auspica che la relatrice concordi nel

chiedere al Governo di attendere qualche giorno per l'espressione del parere da parte della Commissione

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, concorda con quanto testé proposto e chiede se il Governo sia disposto ad attendere qualche giorno per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il Sottosegretario di Stato Massimo BINTONCI acconsente alla richiesta testé formulata.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2024.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che il gruppo Alleanza verdi e sinistra ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), la quale sarà posta in votazione solo nel caso che fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore, risultando, altrimenti, preclusa dall'approvazione di quest'ultima.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra la proposta di parere alternativa da lei presentata, che esprime una valutazione del tutto contraria sui contenuti del provvedimento all'esame.

In tal senso evidenzia, innanzitutto, come le modalità adottate siano da censurare in quanto gran parte delle norme contenute nel provvedimento non hanno alcuna caratteristica di necessità e urgenza per giustificare l'emanazione di un decreto-legge.

Sottolinea poi che il provvedimento, intervenendo senza limitazioni sull'assetto urbanistico ed edilizio del Paese, non persegue gli obiettivi prefissati, in quanto non serve in alcun modo a dare riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, né a recuperare il patrimonio edilizio esistente o a ridurre il consumo del suolo. Osserva, infatti, come le disposizioni del decreto-legge vadano ad incidere sui cambi di destinazione d'uso degli immobili, sull'aumento della percentuale delle tolleranze ammesse rispetto ai progetti e sull'ammissione alla sanatoria di parziali difformità dell'immobile, rischiando un'accelerazione del fenomeno degli investimenti degli affitti brevi turistici a cui invece bisognerebbe porre un freno per evitare l'inevitabile sottrazione di alloggi.

Sollecita, inoltre, il Governo ad intervenire varando un « Piano Casa » di cui il Paese avrebbe bisogno per porre un freno alla drammatica situazione della precarietà abitativa. Afferma, sul punto, che tale Piano Casa dovrebbe consentire il recupero e la trasformazione a fini abitativi del patrimonio immobiliare pubblico, del demanio civile e militare, sfitto, presente in molte città, ed essere in grado di rispondere ai bisogni delle persone che si trovano in estrema difficoltà con piani e programmi di edilizia residenziale pubblica ambiziosi e adeguatamente finanziati.

Prosegue, poi, intervenendo su alcuni aspetti critici del provvedimento, quali l'indebolimento degli strumenti di tutela del paesaggio e dei beni culturali previsti dall'ordinamento attraverso, ad esempio, l'introduzione del meccanismo del « silenzio assenso » da parte degli uffici tecnici, che sostituisce l'attuale « silenzio-rigetto » an-

che per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, con la conseguenza che la gran parte delle istanze saranno automaticamente accolte, vista la materiale impossibilità degli uffici di verificare pratiche relative a permessi di costruire in tempi così ristretti. Per tali e altri motivi, ribadisce il parere contrario del proprio gruppo sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando quindi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Alleanza verdi e sinistra.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2024.

Ilaria CAVO, *presidente e relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.

C. 1794 Bergamini.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2024.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2024. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dei provvedimenti in sede referente, quindi allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, poi all'audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e, infine, alla seduta di discussione delle risoluzioni.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672 Squeri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1672 Squeri ed altri, recante Istituzione della Giornata della ristorazione, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare della proposta di legge e avverte che in sede di

ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Testo unificato C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle proposte di legge C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi, recanti disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, rinviato, da ultimo, nella riunione del 12 giugno 2024, in cui si è concluso l'esame preliminare.

Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione, sono pervenute 111 proposte emendative (*vedi allegato 5*), che sono da ritenersi tutte ammissibili.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, prende atto delle proposte emendative presentate, che evidenziano quale interesse suscitato la tematica in titolo, e auspica che il loro esame possa essere affrontato quanto prima, riservandosi di esprimere il parere su di esse in una successiva seduta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sulla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento degli incentivi miranti a promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili innovative e con costi elevati di esercizio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 21.35.

7-00233 Gusmeroli, 7-00235 Cappelletti e 7-00236 Peluffo: Sulla proroga del termine per rientrare nel mercato tutelato dell'energia elettrica e sulla possibilità di volontaria adesione al mercato a tutele gradualità.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00060 e rievocazione delle risoluzioni n. 7-00235 e n. 7-00236).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00233 Gusmeroli, rinviata nella seduta del 25 giugno 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che lo scorso 25 giugno sono state presentate la risoluzione 7-00235 del col-

lega Cappelletti e la risoluzione 7-00236 del collega Peluffo che, in quanto vertenti sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente alla risoluzione a sua prima firma.

Nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla rappresentante del Governo di esprimere il parere di competenza sulle risoluzioni in discussione.

La viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA con riferimento al testo della risoluzione 7-00233 Gusmeroli esprime parere favorevole a condizione che sia riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Relativamente alle risoluzioni 7-00235 Cappelletti e 7-00236 Peluffo esprime parere favorevole a condizione che siano riformulate in identico testo alla risoluzione 7-00233 Gusmeroli come testé proposto, esprimendo altrimenti parere contrario.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per permettere ai commissari di analizzare le proposte di riformulazione del Governo.

La seduta, sospesa alle 21.40, riprende alle 21.45.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) evidenzia che quella testé presentata dal Governo non sembra una riformulazione delle tre risoluzioni presentate, ma una vera e propria proposta alternativa a queste ultime. Difatti, in essa viene eliminato l'impegno principale, attinente alla proroga della scadenza della cessazione del servizio di maggior tutela la richiesta principale, che costituisce l'elemento comune a tutte e tre le risoluzioni in discussione.

Afferma, altresì, di non essere sorpreso di tale atteggiamento del governo, in ragione del fatto che si è comportato in maniera analoga in riferimento ad un emendamento presentato dal proprio gruppo in Assemblea riguardante il Piano nazionale integrato per l'energia e per il clima.

Sottolinea che la decisione del Governo di non rinviare la cessazione del servizio di maggior tutela lascia in balia della sorte un numero rilevante di consumatori, soprat-

tutto vulnerabili, una volta terminato, dopo tre anni, il sistema delle c.d. tutele graduali, non prevedendo nulla rispetto a cosa accadrà successivamente.

Dichiara, quindi, di non accogliere la proposta di riformulazione dalla risoluzione a sua prima firma presentata dal Governo e, ribadendo come la stessa vada respinta sia nella forma che nella sostanza in quanto dannosa nei confronti delle persone fragili, annuncia che il suo gruppo voterà contro la risoluzione del presidente Gusmeroli, nel caso in cui quest'ultimo intenda accettare la riformulazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) prima di esplicitare la sua posizione circa la proposta di riformulazione della risoluzione a sua prima firma 7-00236, chiede al presidente Gusmeroli se è intenzionato ad accogliere la proposta di riformulazione della risoluzione a sua prima firma.

La viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA con riferimento ai dubbi espressi dall'on. Cappelletti circa la sorte, decorsi tre anni, degli utenti vulnerabili che avevano optato per il sistema a tutele graduali, specifica che questi rientreranno in modo automatico nella maggior tutela.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, osserva che la tempistica prevista dalla normativa, l'incidenza della problematica sul sistema del PNRR e l'avvio delle aste il prossimo gennaio, certamente difficilmente consentivano di poter conseguire il risultato auspicato di prorogare il termine di rientro nel mercato tutelato al 31 dicembre 2024.

Tuttavia ritiene che la Commissione abbia svolto un buon lavoro, a tutela dei consumatori, soprattutto degli utenti fragili che potranno optare per il sistema a tutele graduali che, al momento, consentirebbe un risparmio sui costi attuali del mercato tutelato. Sottolinea, infatti, che è su impulso della X Commissione, che negli ultimi quattro mesi ha svolto molte audizioni in tema e, infine, discusso le risoluzioni in

titolo, che si è riusciti a raggiungere positivi risultati. Ricorda, ad esempio, che in occasione di una sua audizione era stato chiesto ad Arera di provvedere a semplificare la possibilità di opzione agli utenti attraverso il ricorso allo « Sportello dei consumatori », cosa che ora la risoluzione a sua prima firma, anche come riformulata, sottolinea quale impegno del Governo. Considera con favore altresì che la proposta di riformulazione della risoluzione non incida su aspetti che considera positivi come, ad esempio, il monitoraggio delle offerte sul mercato libero, sulla semplificazione delle procedure per il passaggio da un sistema all'altro con l'adozione di un modulo unico e, soprattutto, l'intervento sulla componente fissa PCV.

Per tali motivi, ribadendo altresì i meriti della Commissione, dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo della risoluzione a sua prima firma.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) pur dando atto del lavoro e degli approfondimenti svolti dalla Commissione sul tema in questione negli ultimi mesi, rammenta come ciò sia avvenuto principalmente sulla base di iniziative di cui si è fatto promotore il proprio gruppo.

Inoltre si rammarica del fatto che la presidenza, con un'iniziativa solitaria, abbia perso un'occasione per coinvolgere tutte le forze politiche sensibili ad un tema così rilevante e pervenire ad una risoluzione comune. Ritene, per tanto, che la proposta di riformulazione del Governo e testé accolta dal presidente Gusmeroli costituisca un compromesso al ribasso non soddisfacente e poco incisivo rispetto ai ben più stringenti impegni previsti nella risoluzione a sua prima firma. In particolare evidenzia che non è stato accolto l'impegno riguardante la proroga del termine di rientro nel

mercato tutelato al 31 dicembre 2024. Inoltre, non si dichiara convinto di quanto assicurato dalla viceministra Gava circa il rientro automatico nella maggior tutela per i fragili, che fossero transitati nel sistema a tutele gradualità.

Pertanto dichiara di non accettare una proposta di riformulazione che è di fatto una fotocopia e dichiara, nel contempo, il voto contrario del proprio gruppo sulla risoluzione 7-00233 Gusmeroli come riformulata.

Francesca GHIRRA (AVS) si associa a quanto espresso dall'on. Cappelletti e chiede di poter sottoscrivere la risoluzione 7-00235 Cappelletti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di riformulazione della risoluzione a sua prima firma 7-00235.

La Commissione approva la risoluzione 7-00233 Gusmeroli come riformulata che assume il numero 8-00060 (*vedi allegato 6*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone quindi in votazione la risoluzione 7-00235 Cappelletti.

La Commissione respinge la risoluzione 7-00235 Cappelletti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone quindi in votazione, per le parti non assorbite dall'approvazione della risoluzione 7-00233 Gusmeroli come riformulata, la risoluzione 7-00236 Peluffo.

La Commissione respinge la risoluzione e 7-00236 Peluffo.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO 1

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (C. 1896 Governo);

preso atto che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali e a determinate condizioni,

delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in conversione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLA DEPUTATA GHIRRA**

La X Commissione,
esaminato l'A.C. 1896,
premessi che:

gran parte delle norme contenute nel provvedimento di urgenza in esame, modificano al testo unico in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e al pari delle altre disposizioni contenute, non hanno alcuna caratteristica di necessità e urgenza tale da giustificare l'emanazione di un decreto-legge, ma siamo di fronte a misure « a regime » applicabili senza limitazioni temporali in un settore inerente l'assetto edilizio e urbanistico del territorio che, tra l'altro, presenta connessi profili primari di tutela dell'ambiente e della salute;

la mancanza di qualsivoglia profilo di urgenza e necessità delle medesime norme, evidenzia il loro profilo di incostituzionalità e l'evidente mancato rispetto dell'articolo 77 della nostra Costituzione. È del tutto evidente che il contenuto del decreto in commento, avrebbero dovuto trovare la loro corretta collocazione in un disegno di legge ordinario;

l'impianto motivazionale del provvedimento, come emerge dalla sua relazione illustrativa, su cui poggiano le norme contenute, rimanderebbe alla necessità di « fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo »;

invero l'attuale congiuntura immobiliare non suggeriva la necessità di adottare un nuovo orientamento alla disciplina

degli abusi edilizi, secondo un ragionamento la cui logica si baserebbe sulla presa d'atto del progressivo affermarsi di comportamenti illeciti e di conseguenza sulla necessità di adeguare l'attuale normativa a condotte ritenute fino ad ora *contra legem* in quanto lesive di una corretta trasformazione del territorio e dei valori, costituzionalmente garantiti, ad esso connaturati. Peraltro, è anche noto che l'aggravio amministrativo a carico degli uffici comunali non sia riconducibile alla frammentarietà della disciplina di settore, che è unificata e coordinata in un testo unico, quanto alla grave carenza di personale tecnico nei comuni e all'esigenza di far fronte alle cicliche e straordinarie sanatorie che hanno congestionato, nel corso del tempo, le attività delle amministrazioni competenti;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024 in esame, non serve in alcun modo a dare riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, né a recuperare il patrimonio edilizio esistente o a ridurre il consumo del suolo. Se uno snellimento burocratico per le lievi difformità sarebbe anche auspicabile, ci troviamo però davanti a norme pericolose e pasticciate che potrebbero addirittura complicare la vita di tecnici e cittadini;

le disposizioni vanno ad incidere sui cambi di destinazione d'uso degli immobili, sull'aumento della percentuale delle tolleranze ammesse rispetto ai progetti, sull'ammissione alla sanatoria di parziali difformità dell'immobile, ecc.;

relativamente alle norme sui cambi di destinazione d'uso, si rischia che vi sia una accelerazione in merito agli investimenti degli affitti brevi turistici che stanno

desertificando le nostre città, laddove invece bisognerebbe porre un freno per regolamentare un fenomeno che inevitabilmente sottrae alloggi;

peraltro, nelle ipotesi previste di mutamento di destinazione d'uso degli immobili, il potenziale incremento dei rischi idraulici, geomorfologici, sismici e indotti da radon richiederebbe che esso sia preceduto da una specifica valutazione di tali aspetti;

la gravissima condizione di carenza abitativa del nostro Paese, avrebbe richiesto prioritariamente, un complesso di strategie d'intervento e di pianificazione volte all'adeguamento dell'offerta di alloggi accessibili, ad una maggiore accessibilità alle occupazioni e alla messa a regime di condizioni che possano assicurare una stabilità lavorativa;

la crisi dell'abitare non si affronta certo dando priorità a questo ennesimo « condono edilizio » (peraltro di immediata applicazione visto che è contenuto in un decreto-legge), ma andrebbe varato un vero e serio e condiviso « Piano Casa » di cui il Paese avrebbe bisogno per porre un freno alla drammatica situazione della precarietà abitativa. Un Piano Casa che consenta il recupero e la trasformazione ai fini abitativi dello sfitto pubblico presente in molte città, e in grado di rispondere ai bisogni delle persone in estrema difficoltà con piani e programmi di Edilizia Residenziale Pubblica ambiziosi e adeguatamente finanziati. Sotto questo aspetto, è essenziale riportare al centro il ruolo del pubblico, dopo decenni di svilimento del settore che ci hanno portato, oggi, ad avere 90 mila case pubbliche che rimangono senza assegnatari perché in attesa di manutenzione;

alcuni aspetti specifici, come quelli di modifica del regime di « doppia conformità » e del limite dei 45 giorni, decorso il quale scatta il meccanismo del « silenzio assenso » sulle domande di accertamento di conformità degli interventi edilizi, si configurano, infatti, come un vero e proprio condono « mascherato »;

il nostro Paese, martoriato dall'abusivismo e dal consumo di suolo, non merita

l'ennesimo favore alla speculazione che danneggia i tanti cittadini che hanno negli anni rispettato le regole a vantaggio di tutti e dell'ambiente;

ricordiamo che il Rapporto 2022 sul BES (Benessere Equo e Sostenibile) dell'Istat, alla base della Relazione sul BES e dell'Allegato al Def presentati al Parlamento nel 2023, segnala un incremento nel 2022 del 9,1 per cento delle case abusive, con una crescita che non si registrava dal 2004;

se si fosse realmente voluto prevedere reali processi di semplificazione nel settore immobiliare, occorreva introdurre l'uso di strumenti digitali e di dematerializzazione comuni a livello nazionale per la presentazione, istruttoria la conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti gli interventi urbanistici ed edilizi, a garanzia della tracciabilità dell'attività della PA e della certezza dei tempi di gestione;

tra le maggiori criticità delle disposizioni del disegno di legge, si evidenzia la prevista deroga relativamente alla disciplina a tutela del vincolo paesaggistico in materia sia di tolleranze costruttive, sia di cosiddetta doppia conformità, con una palese violazione dell'articolo 9 della nostra Carta costituzionale. Peraltro si introduce la deroga al vincolo paesaggistico anche per gli interventi edilizi abusivi che riguardano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la metratura, cioè quando riguardino parametri che pregiudicano direttamente il valore del paesaggio;

il provvedimento opera anche un indebolimento degli strumenti di tutela del paesaggio previsti dall'ordinamento attraverso, ad esempio, l'introduzione del meccanismo del « silenzio assenso » da parte degli uffici tecnici che sostituisce l'attuale « silenzio-rigetto », anche per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico. Tra le modifiche introdotte al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene infatti previsto un articolo 36-bis secondo il quale le istanze di accertamento di conformità sono sottoposte al regime del silenzio-assenso da parte

degli uffici tecnici, mentre attualmente vale esattamente il contrario, ossia il silenzio-diniego. Se il comune non risponde entro il termine di 45 giorni alla richiesta di sanatoria dell'abuso, questa si intende accolta;

la conseguenza della suddetta previsione, è che la gran parte delle istanze saranno automaticamente accolte, vista la materiale impossibilità degli uffici di verificare pratiche relative a permessi di costruire in tempi così ristretti. Inoltre, ad aggravare la portata della norma, si stabilisce che l'accoglimento sia definitivo e non revocabile, anche in presenza, ad esempio, di dichiarazioni mendaci o errori, per cui la pubblica amministrazione potrà fare valere le proprie ragioni solo in sede giudiziaria;

se l'obiettivo del provvedimento d'urgenza in esame, era davvero quello di « for-

nire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo », la strada maestra sarebbe stata, quella di un vero piano pubblico che finanzia comuni e università, per realizzare case popolari. Queste sì, a consumo di suolo zero, perché basate sul riuso di immobili pubblici, compreso il demanio civile e militare da destinare a ulteriori case popolari e a studentati pubblici. Prevedendo inoltre il rifinanziamento per il recupero dalle 90mila case popolari oggi inutilizzate per mancanza di manutenzioni e togliamo dalla legge n. 431 del 1998 il canale a libero mercato, per ottenere veri accordi locali che riducano il costo degli affitti,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo del disegno di legge di conversione
in legge, del decreto-legge 31 maggio 2024,
n. 71, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di sport, di sostegno didattico agli

alunni con disabilità, per il regolare avvio
dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia
di università e ricerca (C. 1902 Governo),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Bergamini.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (C. 1794 Davide Bergamini);

viste, in particolare, le finalità, individuate dall'articolo 1 tra le quali, per

quanto di interesse per la Commissione, tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio anche di attività bioenergetiche e certificarne la tracciabilità dei servizi prestati, nonché introdurre disposizioni di semplificazione amministrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Testo unificato C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: di guerra e di servizio aggiungere le seguenti: , le persone con ridotta autonomia personale o esigenze specifiche di accessibilità, anche non certificate o non certificabili, tra cui le persone anziane con compromissioni.

1.1. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare.

1.2. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, dopo le parole: intolleranza alimentare aggiungere le seguenti: , nonché le persone con esigenze di accessibilità per gravi situazioni di ridotta autonomia personale pur non certificate o certificabili, come l'anziano con compromissioni,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.

* **1.3.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **1.4.** Gnassi.

* **1.5.** Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, dopo le parole: intolleranza alimentare aggiungere le seguenti: , con esi-

genze di accessibilità per gravi situazioni di ridotta autonomia personale anche non certificate,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli assistenti personali delle persone con disabilità.

1.6. Benzoni, Grippo.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con mobilità ridotta temporanea aggiungere, in fine, le seguenti: anche in conformità alla disciplina vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nel rispetto dell'obbligo di abbattere ogni tipo di barriera in funzione delle diverse tipologie di compromissioni (motorie, intellettive e relazionali cognitive, sensoriali e d'interazione con l'ambiente). L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.

* **2.1.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **2.2.** Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli accompagnatori delle persone con disabilità.

2.3. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) « mezzi mobili di pernottamento », una tipologia di ricettività diffusa consistente in unità abitative mobili, installate attraverso modalità accessibili che presentano al loro interno spazi più agevoli e con caratteristiche funzionali e tecnologiche idonee a ogni esigenza o necessità.

2.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: e delle istituzioni culturali e museali con le seguenti: delle istituzioni culturali e museali e degli esercenti le professioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

3.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: delle istituzioni culturali e museali aggiungere le seguenti: e del turismo sociale, i tour operator, le amministrazioni pubbliche, le DMO e le imprese specializzate nella consulenza sull'Ospitalità Accessibile.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e individuando le modalità e le necessità di miglioramento della gestione del territorio, della mobilità e della fruizione culturale e turistica delle destinazioni.

* **3.2.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **3.3.** Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, dopo le parole: delle istituzioni culturali e museali aggiungere le seguenti: nonché degli esercenti le professioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

3.4. Squeri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sensoriali, comunicative aggiungere le seguenti: all'informazione.

3.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di strumenti e ausili tecnologici e sistemi di intelligenza artificiale.

3.7. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promozione dell'utilizzo della Carta europea della disabilità, anche ai fini dell'accesso agevolato a servizi turistici, favorendo la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa tra le imprese turistiche e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

3.8. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: al fine di promuovere aggiungere le seguenti: la conoscenza delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità e.

3.9. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: in ordine aggiungere le seguenti: alla specificità nonché.

3.10. Polidori.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) promozione, da parte delle imprese turistiche, di progetti di inclusione lavorativa finalizzati a incentivare le assunzioni delle persone con disabilità, a favo-

rire il diretto coinvolgimento delle stesse nelle attività produttive e imprenditoriali del settore turistico, nonché a valorizzare le competenze professionali delle medesime, in collaborazione con gli uffici competenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con gli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e con gli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono servizi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità;

3.11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Revisione dell'aliquota Iva per l'acquisto delle autovetture attrezzate al trasporto delle persone disabili da adibire al trasporto pubblico non di linea)

1. Alla Parte II della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 41-*quater*), è inserito il seguente: « 41-*quinquies*) Autovetture predisposte al trasporto delle persone disabili da adibire al trasporto pubblico non di linea taxi e relativi canoni di leasing o noleggio a lungo termine ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.

3.01. Giordano, Pietrella.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: imprese turistiche aggiungere le seguenti: , i soggetti che mettono a disposizione immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche,

4.1. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, dopo le parole: e gli operatori che esercitano le professioni turistiche, aggiungere le seguenti: , anche di strutture private aperte al pubblico di ristorazione e del commercio ai sensi dell'articolo 24 legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la presenza di un accompagnatore con le seguenti: la presenza di accompagnatori e/o assistenti personali;

al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e fornendo chiare informazioni oggettive e descrittive, che valutino anche il superamento di eventuali barriere percettive.

* **4.2.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **4.3.** Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, sostituire le parole: predispongono e attuano tutte con le seguenti: si adoperano ad attuare.

4.4. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Sopprimere il comma 2.

4.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Al fine di garantire alle persone con disabilità e alle altre persone tutelate dalla presente legge il diritto di pianificare la propria vacanza in maniera autonoma e consapevole, le imprese turistiche e gli operatori che esercitano le professioni turistiche, per i rispettivi ambiti di competenza, sono tenuti a fornire le informazioni concernenti il livello di accessibilità e di fruibilità della propria offerta turistica e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, specificando altresì i casi in cui è necessaria la presenza

di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma, anche mediante il ricorso ad ausili tecnologici. Le informazioni di cui al presente comma sono riportate in apposita sezione dei siti internet dei soggetti di cui al comma 1, ove attivi, ovvero nelle piattaforme o nei supporti fisici o digitali attraverso i quali l'offerta turistica viene veicolata al pubblico. Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta e in almeno un canale sensoriale ulteriore. Restano fermi, ove applicabili, gli obblighi di informazione e di contenuto del contratto di pacchetto turistico di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

4.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui al comma 1, nel caso in cui offrano servizi collegati tra loro (pacchetti turistici), sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

4.7. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: persone con disabilità aggiungere le seguenti: anche temporanea e di persone con diverse esigenze di accessibilità.

Conseguentemente, al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: un accompagnatore *con le seguenti:* eventuali accompagnatori e/o assistenti personali.

4.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: percorsi esperienziali *aggiungere le*

seguenti: i percorsi di benessere, sia fisico che psicologico,.

* **4.9.** Benzoni, Grippo.

* **4.10.** Gnassi, Bonafè.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: percorsi esperienziali *aggiungere le seguenti:* e del benessere psico fisico.

4.11. Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: percorsi esperienziali *aggiungere le seguenti:* e del benessere.

* **4.12.** Benzoni, Grippo.

* **4.13.** Gnassi, Bonafè.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la presenza di un accompagnatore *con le seguenti:* la presenza di accompagnatori e/o assistenti personali.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fornendo chiare informazioni oggettive e descrittive, che valutino anche il superamento di eventuali barriere percettive.

4.14. Gnassi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di un accompagnatore *con le seguenti:* di accompagnatori, ovvero di assistenti personali.

Conseguentemente, al medesimo secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fornendo altresì chiare informazioni oggettive e descrittive attraverso il superamento di eventuali barriere architettoniche e sensoriali.

* **4.15.** Benzoni, Grippo.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: richiesta di benessere aggiungere le seguenti: , prevenzione e cura.

- * **4.16.** Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
- * **4.17.** Benzoni, Grippo.
- * **4.20.** Gnassi, Bonafè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, possono essere previsti, anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, indirizzi volti a fornire agli operatori competenze di primo intervento in situazioni di emergenza che riguardino le persone con disabilità che fruiscono delle prestazioni turistiche, con particolare riferimento alle persone afflitte da disabilità intellettiva o da intolleranze alimentari. Della presenza di tali competenze si dà conto in sede di applicazione degli obblighi informativi di cui al comma 2.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Obblighi informativi aggiungere le seguenti: e competenze formative.

4.21. Polidori.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: strutture ricettive alberghiere aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiere.

Conseguentemente:

ai commi 2 e 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiera;

all'articolo 7, ovunque ricorrano, dopo le parole: struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiera.

5.1. Benzoni, Grippo.

Al comma 1, dopo le parole: strutture ricettive alberghiere aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiere.

Conseguentemente, ai commi 2 e 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiera.

* **5.2.** Squeri.

* **5.3.** Gnassi.

Al comma 2, sostituire le parole: sentite le associazioni del Terzo settore e le associazioni di categoria operanti nel campo della disabilità con le seguenti: sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle imprese turistico ricettive.

5.4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, dopo le parole: le associazioni di categoria operanti nel campo della disabilità aggiungere le seguenti: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

* **5.6.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **5.7.** Giovine.

* **5.8.** Gnassi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di fruizione digitale delle informazioni relative ai servizi di accessibilità)

1. Per favorire la diffusione delle informazioni relative ai servizi di accessibilità dedicati alle persone con disabilità, è istituita, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, la « Piattaforma dei Servizi per le Persone con Disabilità (PSPD) ».

2. La Piattaforma di cui al comma 1 prevede l'aggiornamento in tempo reale, anche mediante geolocalizzazione, delle di-

sponibilità dei servizi destinati alle persone con disabilità da parte delle strutture e degli operatori, sia pubblici che privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della Piattaforma e le modalità operative per l'inserimento delle informazioni e il loro aggiornamento in tempo reale.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.01. Grippo, Benzoni.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi inclusi gli stabilimenti balneari e i centri ludico-ricreativi sportivi.

Conseguentemente al medesimo comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: partecipazione aggiungere le seguenti: , libera e autonoma,.

6.1. Grippo, Benzoni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non vedenti aggiungere le seguenti: nonché dalle persone sorde.

6.2. Montaruli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la fruizione di programmi televisivi *aggiungere le seguenti:* strumenti tattili e giochi digitali e tecnologici,.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in caratteri ingranditi, resi usufruibili con la CAA e in versione Easy to read in italiano e inglese;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: È garantita *aggiungere le seguenti:* la piena accessibilità digitale di cui alla legge 4 del 2004, decreto-legge n. 76 del 2020 e dalla European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, per l'acquisto dei servizi turistici, nonché prendendo a parametro la normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989, e aumentare,.

6.3. Gnassi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la fruizione di programmi televisivi *aggiungere le seguenti:* , giochi digitali e tecnologici,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caratteri ingranditi, resi usufruibili con la CAA e in versione Easy to read in italiano e inglese.

6.4. Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la fruizione di programmi televisivi *aggiungere le seguenti:* strumenti tattili e giochi digitali e tecnologici,.

6.5. Benzoni, Grippo.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: giochi *aggiungere le seguenti:* digitali e tecnologici.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caratteri ingranditi, resi usufruibili con la CAA e in versione Easy to read in italiano e inglese.

6.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: giochi aggiungere le seguenti: , oppure con sottotitoli o servizi di videointerpretariato in lis.

6.7. Montaruli.

Al comma 2, dopo la parola: sportive aggiungere la seguente: pubbliche.

6.8. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Al comma 3, dopo le parole: braille, aggiungere le seguenti: l'interpretariato in lis e lis tattile,.

6.9. Montaruli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le accessibilità ai contesti di cui al comma 2 del presente articolo sono garantite secondo il principio dell'accomodamento ragionevole, introdotto dall'articolo 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in recepimento delle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

* **6.10.** Benzoni, Grippo.

* **6.11.** Gnassi.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2, primo periodo.

7.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ogni struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: , compatibilmente con la conformazione dell'area dove essa è insediata e tenuto conto dell'esistenza di regimi vincolistici,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli

oneri per l'adeguamento alle previsioni del presente comma non devono compromettere la sostenibilità economico finanziaria della struttura.

7.2. Squeri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve garantire aggiungere le seguenti: la piena accessibilità digitale di cui alla legge n. 4 del 2004, al decreto-legge n. 76 del 2020 e al European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, per l'acquisto dei servizi turistici, nonché prendendo a parametro la normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989, e aumentare,.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: caratteri braille aggiungere le seguenti: , e tattili, dotate di codice Qr code e Nfc e testi che possono essere letti con sintetizzatori vocali, e la presenza di tappetini vibratili, sveglie vibratili, allarme e luci stroboscopiche per campanello, allarme e telefoni;

al secondo periodo, dopo le parole: consentito l'ingresso aggiungere le seguenti: agli eventuali accompagnatori e/o assistenti personali e;

al secondo periodo, sostituire le parole: con funzioni di assistenza alla persona con le seguenti: con funzioni di Servizio/terapia e assistenza alla persona, nonché di animali ESA di supporto emotivo la cui presenza sia sostenuta con una lettera di un professionista della salute mentale certificato.

* **7.3.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **7.4.** Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la possibilità fino a: di fruire con le seguenti: l'accessibilità e la fruibilità.

7.5. Pietrella.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la realizzazione o la fornitura di ausili per l'orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti, inclusi i percorsi guidati, i canali sensoriali, le mappe in caratteri braille, le applicazioni per dispositivi mobili e ulteriori soluzioni tecnologiche.

7.6. Schiano di Visconti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: deve essere, inoltre, garantita aggiungere le seguenti: la piena accessibilità digitale di cui alla legge n. 4 del 2004, al decreto-legge n. 76 del 2020 e al European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, per l'acquisto dei servizi turistici, nonché prendendo a parametro la normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989, e aumentare, nonché.

7.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: apposite mappe di orientamento in caratteri braille aggiungere le seguenti: , e tattili, dotate di codice Qr code e Nfc e testi che possono essere letti con sintetizzatori vocali, e la presenza di tappetini vibratili, sveglie vibratili, allarme e luci stroboscopiche per campanello, allarme e telefoni.

Conseguentemente, al secondo periodo:

dopo le parole: consentito l'ingresso aggiungere le seguenti: agli eventuali accompagnatori e/o assistenti personali;

sostituire le parole: con funzioni di assistenza alla persona con le seguenti: con funzioni di Servizio/terapia e assistenza alla persona, nonché di animali ESA di supporto emotivo la cui presenza sia soste-

nuta con una lettera di un professionista della salute mentale certificato.

7.8. Gnassi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, degli immobili destinati alle locazioni brevi e dei mezzi di trasporto pubblico è, altresì, consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alle persone con disabilità.

7.9. Giovine.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle strutture di ricettività turistico-alberghiera che insistano in immobili di tipo storico, artistico o archeologico vincolati dalla soprintendenza, in edifici le cui caratteristiche architettoniche ne impediscono la realizzazione e all'interno di condomini in cui i rispettivi regolamenti vietano di apportare modifiche alle parti comuni dell'edificio.

7.10. Pietrella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le strutture ricettive alberghiere devono conformarsi agli obblighi di cui ai commi precedenti entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

*** 7.11. Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.**

*** 7.12. Benzoni, Grippo.**

*** 7.13. Giovine.**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità)

1. La circolazione e la sosta consentite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nelle « zone a traffico limitato » e « nelle aree pedonali urbane » da parte dei titolari di contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità, di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è in ogni caso consentita, in modo automatico e integrato, su tutto il territorio nazionale senza ulteriori oneri di notifica a carico degli stessi titolari.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni di concerto con il Ministro per le disabilità, dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

7.01. Grippo, Benzoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Leale collaborazione tra istituzioni e operatori turistici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta, nonché le altre amministrazioni pubbliche eventualmente competenti in materia di turismo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al fine di agevolare la mobilità sull'intero territorio nazionale delle persone titolari del contrassegno di parcheggio per invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aderiscono alla piattaforma unica nazionale informatica dei contrasse-

gni, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza gratuita per il rifornimento di carburante in favore delle persone con disabilità)

1. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, durante l'orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, compresi quelli lungo la rete autostradale, assicurano agli automobilisti con disabilità titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'assistenza gratuita per il rifornimento di carburante, anche presso gli apparecchi di distribuzione *self-service*, con applicazione del prezzo praticato per tale modalità di rifornimento.

7.03. Bellomo, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

* **8.1.** Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.

* **8.2.** Gnassi, Bonafè.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: risorse di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: da ripartire con le medesime modalità dei decreti attuativi di cui all'articolo

1, comma 369, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,.

8.3. Cavo.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la realizzazione o la fornitura di ausili per l'orientamento delle persone con disabilità sensoriale, inclusi i percorsi guidati, i canali sensoriali, le mappe in caratteri braille, le applicazioni per dispositivi mobili e ulteriori soluzioni tecnologiche;

8.4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la realizzazione o la fornitura di ausili per l'orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti, inclusi i percorsi guidati, i canali sensoriali, le mappe in caratteri braille, le applicazioni per dispositivi mobili e ulteriori soluzioni tecnologiche.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

8.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'acquisto di mezzi mobili di pernottamento in grado di migliorare l'accessibilità delle strutture turistiche all'aria aperta che, per dimensioni ed estensioni di tipo orizzontale, differiscono dalle altre tipologie di strutture turistico-ricettive.

8.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la realizzazione di interventi specifici, ove necessario, volti a garantire e migliorare la fruibilità per gli impianti esi-

stenti che ospitano eventi e manifestazioni per disabili sportivi.

8.8. Gnassi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato sempre e comunque il diritto delle persone con disabilità e dei loro familiari di far valere i propri diritti ai sensi della normativa vigente in tema di procedimento anti-discriminatorio e relativa automatica tutela giurisdiziativa di cui alla legge n. 67 del 2006.

8.9. Gnassi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Credito d'imposta a favore delle strutture ricettive per la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e di favorirne l'inclusione sociale, alle strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge che sostengono spese in attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna struttura turistico-ricettiva beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle strutture turistico-ricettive per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accerta-

mento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle strutture turistico-ricettive in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture turistico-ricettive hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi turistici aggiungere le seguenti: e termali, per la parte non a carico del Servizio Sanitario Nazionale,.

*** 9.1.** Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.

*** 9.2.** Benzoni, Grippo.

*** 9.3.** Giovine.

*** 9.5.** Gnassi, Bonafè.

*** 9.6.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: totale.

**** 9.7.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

**** 9.8.** Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le persone disabili con le seguenti: per le persone con disabilità.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali, turistiche e ricreative.

9.9. Grippo, Benzoni.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministero dell'economia e della finanze,.

9.10. Zucconi, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il limite reddituale complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'agevolazione e l'importo massimo detraibile.

*** 9.11.** Zucconi, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.

*** 9.13.** Gnassi, Bonafè.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Agenzia delle entrate accertato che la spesa di cui al comma 1 sia in tutto o in parte spettante procede al riconoscimento del credito di imposta dell'importo corrispondente.

**** 9.14.** Zucconi, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.

**** 9.15.** Gnassi, Bonafè.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia persona con disabilità ai sensi dell'ar-

ticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), e f), » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m) ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.01. Cavandoli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Matone.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

Conseguentemente, al comma 2, , primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10.1. Steger, Gebhard, Schullian.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con le seguenti: della presente legge, dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 1 e dall'articolo 7 con

le seguenti: dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), e 7.

10.2. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

10.3. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato sempre comunque il diritto delle persone con disabilità e loro familiari di far valere i propri diritti ai sensi della normativa vigente in tema di procedimento anti-discriminatorio e relativa automatica tutela giudiziaria di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 67.

* **10.4.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **10.5.** Gadda, Faraone, De Monte.

ART. 11.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ospitalità alberghiera *aggiungere le seguenti:* , nonché nel percorso formativo di professioni tecniche come architettura, ingegneria edilizia, diploma da geometra e dei periti edili.

11.1. Benzoni, Grippo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in materia di turismo accessibile e inclusivo *aggiungere le seguenti:* , di disabilità intellettiva, relazionale e del neurosviluppo, motoria e sensoriale e di intolleranze alimentari. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano. La formazione indicata deve essere integrata anche nel percorso formativo di professioni tecniche come architettura, ingegneria edilizia, diploma da geometra e dei periti edili.

11.2. Gadda, Faraone, De Monte.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di disabilità intellettiva, relazionale e del neurosviluppo, motoria e sensoriale e di intolleranze alimentari. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.

11.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

12.1. Steger, Gebhard, Schullian.

Al comma 1, sostituire le parole: e le organizzazioni del turismo sociale *con le seguenti:* maggiormente rappresentative e le organizzazioni del turismo sociale, i tour operator, le amministrazioni pubbliche, le DMO e le imprese specializzate nella consulenza sull'Ospitalità Accessibile.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuando, anche a questo scopo, le modalità e le necessità di miglioramento della gestione del territorio, della mobilità e della fruizione culturale e turistica delle destinazioni.

12.2. Gnassi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.

12.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciali e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

13.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

TIT.

Nel titolo, sostituire le parole: persone disabili con le seguenti: persone con disabilità.

Tit.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

ALLEGATO 6

8-00060 Gusmeroli: Sulla proroga del termine per rientrare nel mercato tutelato dell'energia elettrica e sulla possibilità di volontaria adesione al mercato a tutele graduali.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premessi che:

la legge 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetta « Legge concorrenza 2017 »), nel prevedere la cessazione del servizio di maggior tutela del mercato domestico dell'energia elettrica, ha affidato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il compito di adottare disposizioni per assicurare « un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica », nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti di prezzo e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela dei clienti finali;

la delibera ARERA 362/2023, così come modificata dalla delibera 600 del 2023 prevede che, dal 1° luglio 2024 il servizio di maggior tutela (Smt), le cui condizioni contrattuali ed economiche sono regolate e stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), non sarà più disponibile per i clienti domestici non vulnerabili;

per coloro che non scelgono un operatore sul libero mercato, l'utenza verrà servita per tre anni attraverso il servizio a tutele graduali (Stg), che prevede la definizione del prezzo dell'energia da parte di Arera ogni tre mesi in base all'andamento del Pun (Prezzo unico nazionale);

Arera ha informato che le aste competitive per l'assegnazione del servizio a tutele graduali nelle 26 zone in cui è stata suddivisa l'Italia sono state particolarmente favorevoli per i consumatori; per questi il passaggio al 1° luglio 2024 dalla maggior tutela al servizio a tutele graduali comporterebbe dunque, alle attuali condi-

zioni, un risparmio complessivo per ogni punto di prelievo di circa 131 euro all'anno, in relazione alla componente di commercializzazione. Ipotizzando una famiglia tipo con una spesa annua media di circa 700 euro si tratta del 20 per cento della bolletta;

chi attualmente è nel servizio di maggior tutela, dal 1° luglio 2024 transita automaticamente nel servizio a tutele graduali per tre anni beneficiando del risparmio sopra indicato;

gli utenti che sono già passati al mercato libero dell'energia elettrica possono rientrare, entro il 30 giugno 2024, nel mercato tutelato così come prevede la normativa vigente;

i soggetti vulnerabili restano anche dopo il 1° luglio nel servizio di maggior tutela; per chi è già transitato nel libero mercato, l'opzione di rientro nel servizio di maggior tutela non ha scadenza;

si definiscono soggetti vulnerabili coloro che:

hanno un'età superiore a 75 anni;

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio, percettori di bonus). Nel 2024 il bonus elettricità (comprensivo della componente straordinaria prevista dal Legislatore per il primo trimestre) va da 218 euro (ISEE euro 15.000, famiglia con 2 componenti) a 315 euro (ISEE 30.000 euro con almeno 4 figli a carico);

presso l'utenza viene utilizzata un'apparecchiatura medica salvavita alimentata da energia elettrica;

sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;

hanno un'utenza a servizio di una abitazione di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

a seguito delle favorevoli condizioni contrattuali emerse delle aste per la clientela domestica non vulnerabile, per il prossimo triennio i prezzi per i soggetti vulnerabili suddetti saranno più alti di quelli dei clienti che transiteranno dal 1° luglio 2024 nel servizio a tutele graduali, se non sono beneficiari del bonus elettricità (comprensivo della componente straordinaria prevista dal legislatore per il primo trimestre) che va da 218 euro (per una famiglia con 2 componenti) a 315 euro (per famiglie con più di 4 componenti);

per una questione di equità sociale è opportuno che Arera riesamini l'attuale metodologia di determinazione della componente fissa PCV (a copertura dei costi di commercializzazione) applicata in bolletta ai clienti della maggior tutela;

la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati nel secondo semestre 2023 ha effettuato un importante ciclo di audizioni sull'andamento dei prezzi elettricità e gas, oltre che su provvedimenti di legge a tema energia;

essendo il tema particolarmente sensibile e attuale, negli ultimi mesi l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha avviato un'ulteriore serie di audizioni per acquisire informazioni e proposte da parte degli organi Istituzionali competenti sul tema e dalle associazioni dei consumatori sulla situazione del mercato dell'energia elettrica e su possibili criticità. Nello specifico sono stati auditi il 6 marzo e il 20 marzo 2024 l'onorevole Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il 5 marzo, il 27 marzo ed il 24 aprile 2024 il dottor Stefano Besseghini presidente di Arera, il 28 maggio 2024 il dottor Roberto Rustichelli Presidente AGCM;

il 9 maggio 2024 sono state ascoltate le associazioni dei consumatori;

Arera ha comunicato in sede di audizione che la spesa stimata per l'elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di euro al kilowattora;

la media delle offerte sul mercato libero continua quindi a essere meno conveniente del mercato tutelato;

considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, è necessario che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, pur non essendo questi ultimi direttamente interessati alla fine del servizio;

in questi mesi le associazioni dei consumatori e singoli cittadini a più riprese hanno evidenziato difficoltà informative e pratiche sulle bollette elettriche, in buona parte per il rientro dal mercato libero al servizio di maggior tutela;

su questo tema, come in generale sui costi applicati in bolletta, è emerso che i cittadini non riescono ancora a ottenere in modo semplice le corrette informazioni per effettuare una scelta consapevole;

continua a essere eccessivamente pressante l'attività dei *call center*, con una politica commerciale particolarmente aggressiva, fornendo informazioni ai cittadini non sempre adeguate e precise, addirittura gli stessi stanno chiamando anche i clienti vulnerabili, per i quali il servizio di maggior tutela non termina il 1° luglio 2024;

le criticità suddette sono state evidenziate dalle associazioni di consumatori audite in Commissione, in particolare enfatizzando le difficoltà pratiche anche di semplice invio dei moduli di cambio operatore, in particolare di ritorno dal mercato libero al servizio di maggior tutela;

solo dopo l'intenso lavoro in Commissione si è ottenuto che Arera inserisse un link sulla *home page* del proprio sito con le informazioni di base tramite il quale si può finalmente effettuare la ricerca per comune al fine di trovare l'operatore elettrico a cui fare richiesta per ritornare al servizio di maggior tutela;

mancono ancora le FAQ e un monitoraggio da parte di ARERA e AGCM sul corretto comportamento degli operatori;

le utenze elettriche domestiche in Italia sono circa 30 milioni di cui il 74 per cento nel mercato libero ed il 26 per cento ancora nel servizio di maggior tutela; di queste, 4,5 milioni si riferiscono a soggetti vulnerabili, è quindi enorme il numero dei soggetti interessati a questo cambiamento epocale, che incide direttamente sulle tasche degli Italiani;

dall'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale condotta in Commissione attività produttive è emerso che solo il 46 per cento degli Italiani da 16 a 74 anni ha una minima dimestichezza con il computer e il digitale; è necessario attivare tempestivamente le opportune iniziative per fornire adeguata informazione a tali soggetti e aiutare l'eventuale rientro dal mercato libero al tutelato entro il 30 giugno per chi non ha dimestichezza con il computer;

la campagna informativa appena avviata potrebbe essere di ausilio, pur essendo i tempi rimasti eccessivamente stretti, senza considerare che dal 10 maggio al 9 giugno 2024 si era nel periodo di par condicio elettorale, che limita per legge ogni attività di comunicazione. Tra l'altro, fra le opzioni disponibili, non sembra che si faccia riferimento alla possibilità di rientrare al servizio di maggior tutela;

va considerato l'ordine del giorno in Assemblea n. 9/01437-A/061 presentato dal gruppo Lega (Bagnai e altri), accolto favo-

revolmente dal Governo nella seduta del 14 novembre 2023,

impegna il Governo:

ad attivare ogni iniziativa di competenza, di carattere normativo o regolamentare, volta a:

a) prevedere la facoltà, per i clienti vulnerabili anche serviti in regime di tutela, di aderire al servizio a tutele gradualità;

b) attivare un attento e permanente monitoraggio delle offerte sul mercato libero, al fine di individuare proposte eccessivamente anomale, apparentemente convenienti, segnalandole all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) proseguire con la più ampia campagna di informazione, e in relazione alla possibilità per i cittadini di scelta di un'offerta del mercato libero, dei tempi, delle modalità di passaggio e delle caratteristiche di prezzo;

ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo volte a promuovere:

a) l'attivazione presso lo sportello del consumatore di un numero telefonico dedicato al quale possano rivolgersi clienti vulnerabili che vogliono entrare nel servizio di maggior tutela in modo semplice, comunicando solo i dati anagrafici e il codice utente;

b) la predisposizione di un modulo di adesione per l'accesso dei clienti vulnerabili al servizio di maggior tutela valido per tutti gli operatori del mercato energetico, mettendolo a disposizione dei cittadini in maniera chiara e facilmente accessibile nel proprio sito internet, nel portale offerte e nel portale dei singoli operatori esercenti il servizio di maggior tutela, corredato delle istruzioni di base per garantire agli utenti vulnerabili una scelta consapevole;

c) la eventuale revisione della componente fissa PCV applicata in bolletta ai clienti della maggior tutela ai clienti vulnerabili.

(8-00060) « Gusmeroli, Bagnai, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	196
Audizione di Francesca Campolongo, Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea e di Michele Vespe, Capo Unità Economia digitale presso il JRC (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione di rappresentanti di Konecna Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione di rappresentanti di Sky Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione di rappresentanti di Capgemini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione di rappresentanti di Assinter Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

SEDE CONSULTIVA:

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Francesca Campolongo, Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea e di Michele Vespe, Capo Unità Economia digitale presso il JRC.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesca CAMPOLONGO, *Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti il deputato Lorenzo MALAGOLA (FDI).

Francesca CAMPOLONGO, *Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea*, e Michele VESPE, *Capo Unità Economia digitale presso il JRC*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Konecta Group.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea LUBIAN, *Direttore generale di Konecta Group*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Sky Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfredo BORGIA, *Direttore affari istituzionali Sky Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Capgemini.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Michelangelo CERESANI, *Vice President of Human Resources & Organization di Capgemini*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Assinter Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Pietro PACINI, *Presidente di Assinter Italia*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 16.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1933 Governo, approvato dal Senato, che prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Il provvedimento, composto da 50 articoli, come indicato all'articolo 1, è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici indicati all'articolo 2, che sono: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 4, tra gli indici in base ai quali deve avvenire l'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea, indica: le azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata; interventi mirati alla formazione e all'istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori; interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili; la valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.

L'articolo 6 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, autorizzando il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Pro-

gramma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020. Gli enti beneficiari procedono direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

Il medesimo articolo autorizza, stanziando le necessarie risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale – da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e *audit*, in aggiunta all'attuale dotazione organica – ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore.

Per le medesime finalità, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tec-

nici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

L'articolo 6-*bis* autorizza, per l'anno 2024, la spesa di 1.330.000,00 euro, al fine di fronteggiare la rilevante carenza dei segretari comunali e provinciali e riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'Albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024.

L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di *audit* sia composto di cinque unità di personale.

L'articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro. Tali azioni sono finanziate nei limiti delle risorse previste dal successivo articolo 20.

L'articolo 17 prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-Nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*: un *voucher* di avvio fino

a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 17-*bis* prevede modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO, stabilendo che l'erogazione dell'ISCRO è accompagnata – non condizionata come previsto dalla normativa vigente – dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Si prevede inoltre che il beneficiario autorizzi all'atto della domanda l'INPS alla trasmissione agli enti territoriali dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

L'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia, contemplando dunque interventi analoghi a quelli previsti al precedente articolo 17.

L'articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 » di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del decreto in esame, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale per il Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa.

L'articolo 20 prevede alla copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia, di cui all'articolo 17, e Resto al Sud 2.0, di cui all'articolo 18.

L'articolo 21 prevede, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio – per la durata massima di tre anni – in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età; la determinazione dei settori suddetti e dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto ministeriale. L'esonero è riconosciuto (su domanda) per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età (il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato o di lavoro domestico). L'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL. L'applicabilità dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (comma 5). Il presente articolo prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate, la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028). Anche per tale beneficio si applicano le disposizioni sul rinvio al decreto ministeriale nonché la clausola che subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono

esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato); a tal fine, i lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l'ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio); l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL). Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. L'applicabilità di quest'ultimo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.

L'articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, donne in situazioni di svantaggio – perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti – a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.

Analoghe disposizioni a quelle previste dal precedente articolo 22, sono previste all'articolo 24, che prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L'articolo 24-*bis* reca disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, estendendo a novanta mesi il periodo massimo di durata dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese in crisi, e ampliando le risorse per l'anno 2024 per le giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori.

L'articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La disposizione, come specificato nella relazione illustrativa allegata al presente provvedimento, è finalizzata a rendere il Sistema più funzionale all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

L'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). La Cabina di regia è coordi-

nata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale costituisce l'autorità nazionale di gestione del fondo medesimo. La definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.

L'articolo 28-*bis* reca proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, mentre l'articolo 28-*ter* reca disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.

L'articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di

realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano « Agenda Sud ».

Il medesimo articolo 29, al comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuare prioritariamente nell'ambito del

piano « Agenda Sud ») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1933 Governo, approvato dal Senato della Repubblica, che prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

preso atto, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 4, tra gli indici in base ai quali deve avvenire l'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea, fa riferimento all'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata, alla formazione – in particolare quella continua – e all'istruzione della popolazione adulta, alla conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa e all'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento;

osservato che l'articolo 6, ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, autorizza tale Ministero a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di 100 unità di personale;

condivise le norme recate agli articoli 16, 17 e 18 volte a definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nonché quelle recate all'articolo 21, che prevedono un esonero contributivo transitorio – per la durata massima di tre anni – in favore dei soggetti disoc-

cupati che avviano sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;

preso atto delle norme recate dagli articoli 22 e 23 che prevedono in via temporanea sgravi ed esoneri contributivi volti a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne in condizioni di svantaggio, nonché di quelle contemplate all'articolo 24 volte a favorire assunzioni nel Meridione;

segnalato che l'articolo 24-bis reca disposizioni urgenti per i lavoratori portuali e che gli articoli 25 e 26 rispettivamente ampliano la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e migliorano il funzionamento di tale Sistema in vista di un miglior incrocio tra domanda e offerta di lavoro;

osservato che l'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro;

rilevato che l'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, mentre l'articolo 28-bis reca proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	210
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	211
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1298 Quartini, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare »	207
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. Emendamenti C. 1741-503-1533-1545-1608-1626-1712-1846-1850-1865-A	207
AVVERTENZA	207

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza
del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la salute
Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore per la formulazione di una proposta di parere.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola alla relatrice per la formulazione di una proposta di parere.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

C. 1703 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore per la formulazione di una proposta di parere.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di anteporre l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1933 agli altri punti previsti nella convocazione per la seduta odierna della Commissione.

La Commissione concorda.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che, come preannunciato per le vie brevi ai gruppi, la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza alla Commissione Bilancio nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea da lunedì 1° luglio.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio) si compone di 38 articoli.

Per quanto concerne le disposizioni che afferiscono alle materie di competenza della XII Commissione, rileva che l'articolo 8, modificato dal Senato, reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform – STEP*, Regolamento 2024/795), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, in ambiti di particolare interesse strategico. In particolare, si prevede che la Cabina di regia di cui all'articolo 3 del decreto in esame definisca gli orientamenti nazionali con un duplice fine: il primo è di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche-digitali (cosiddette « *deep tech* »), di tecnologie pulite ed efficienti e di biotecnologie, compresi farmaci inseriti nell'elenco UE dei medicinali critici; il secondo è di affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per lo sviluppo di tali tre tipi di tecnologie. Si prevede altresì la destinazione di una somma complessiva di 300 milioni di euro ai programmi di investimento rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1. Le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11, modificati dal Senato, recano disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, si prevede la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul

federalismo fiscale, in « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ». Contestualmente, si dispone l'abrogazione dei commi dell'articolo 22 della legge 42 del 2009 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale. Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia (finalità, quest'ultima, introdotta in sede referente) e strutture scolastiche.

L'articolo 22, modificato dal Senato, prevede il cosiddetto « *bonus giovani* », ossia un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 per il personale di età inferiore a 35 anni, nonché le modalità, i limiti e le entità dell'esonero a seconda del tipo di rapporto di lavoro.

L'articolo 23, modificato dal Senato, prevede il cosiddetto « *bonus donne* », in quanto riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio, a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.

L'articolo 25, modificato dal Senato, amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L'articolo 29, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di istruzione e di

contrasto alla povertà educativa, da attuarsi tramite risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, e rientrante nel più ampio ambito della Missione 4 del PNRR. In particolare, al comma 3 dell'articolo in esame, è autorizzata una spesa da 100 milioni di euro per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Il comma 4, inoltre, prevede che le istituzioni scolastiche e statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud » del 2023.

L'articolo 32, modificato dal Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede a individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità « green », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, Investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Alla luce del contenuto delle disposizioni richiamate, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Andrea QUARTINI (M5S) segnala che il provvedimento in esame è stato approvato al Senato con l'ennesima fiducia e che, probabilmente, subirà lo stesso destino anche per quanto riguarda l'*iter* alla Camera, risultando pertanto preclusa all'opposizione qualsiasi possibilità di proporre modifiche migliorative del testo. Lamenta, inoltre, il fatto che le Commissioni siano costrette a esprimersi su un testo che i loro componenti non hanno potuto acquisire se non nella seduta odierna. Pertanto, al netto della relazione illustrata dal collega Maccarri, non si conosce precisamente il contenuto di un provvedimento sul quale si

esprime un parere senza un previo esame compiuto. Conseguentemente, annuncia il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2024.

Audizione informale di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1298 Quartini, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 giugno 2024.

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.

Emendamenti C. 1741-503-1533-1545-1608-1626-1712-1846-1850-1865-A.

Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (C. 1896 Governo);

rilevato, in particolare, che l'articolo 2 dispone che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza della pan-

demia da Covid-19 e mantenute in esercizio possono rimanere installate in deroga ai limiti di tempo previsti dal testo unico in materia edilizia, a condizione che vi siano comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità e che siano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (C. 1902 Governo);

considerato che l'articolo 6, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, reca misure volte al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevedendo in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione affidati ordinariamente alle università, una nuova offerta formativa in materia, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

considerato, altresì, che l'articolo 7 prevede percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con

disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento;

evidenziato che l'articolo 8 reca misure tese a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli studenti con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa;

sottolineato, inoltre, che l'articolo 9, al fine di assicurare il completamento della formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità, individua i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33 del medesimo decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1703 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023 »;

considerato che l'Accordo ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS),

previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

evidenziato che il C.I.S.O.M. opera in Italia in virtù degli Accordi tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo e in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 60 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 Governo, approvato dal Senato),

evidenziate, in particolare, le disposizioni concernenti il « *bonus* giovani » e il « *bonus* donne » (articoli 22 e 23), le disposizioni recate dall'articolo 29 del decreto-

legge, volte al contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, nonché quelle di cui all'articolo 32, concernente iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socioeconomico e abitativo nelle periferie, l'inclusione e l'innovazione sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Testo unificato C. 997 ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	220
DL 60/24: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	221
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Atto n. 158 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	215
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	222
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219
INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:	
Incontro informale con una delegazione parlamentare del Gruppo di Amicizia Svizzera-Italia dell'Unione Interparlamentare	219

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Testo unificato C. 997 ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, adottato quale testo base dalla X Commissione nella seduta del 12 giugno scorso.

Ricorda che per « turismo accessibile », ovvero l'insieme di servizi e di strutture in

grado di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Tuttavia, i dati evidenziano che i turisti con disabilità rappresentano la categoria di persone che soffre di maggiori ostacoli negli spostamenti.

Rileva che il progetto di legge mira, dunque, a permettere alle persone disabili di fare una vacanza in Italia o all'estero in strutture ricettive dotate di locali pienamente accessibili, usufruendo di tutti i mezzi di trasporto indispensabili per il pieno godimento dei servizi essenziali connessi all'offerta turistica. Ciò in quanto un turismo davvero efficace è quello che può garantire la massima inclusività, che possa soddisfare le esigenze di tutti, anche degli utenti che presentino necessità ulteriori o differenti rispetto a quelle ordinarie, quali le persone con disabilità fisica, con impedimenti motori che ne riducono o ne compromettono l'agilità di spostamento oppure con difficoltà visive o uditive che rendono difficile comprendere gli itinerari e le offerte.

Evidenzia che il progetto di legge in esame, all'articolo 1, intende dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, disponendo che le regioni assicurano che le persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare possano fruire di un turismo accessibile.

L'articolo 2 contiene le definizioni di « diritto al turismo accessibile e inclusivo », « persona con disabilità », « progettazione universale » e di « operatore che esercita le professioni turistiche ».

L'articolo 3 stabilisce che per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i

soggetti portatori d'interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è disposto l'aggiornamento del Piano strategico del turismo, all'interno del quale è prevista un'apposita sezione dedicata al turismo accessibile e inclusivo, che individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e inclusivo di livello nazionale e internazionale

L'articolo 4 è dedicato agli obblighi informativi in capo agli operatori che esercitano le professioni turistiche. Dispone altresì che, per favorire il processo di accessibilità e di inclusione, l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto, specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici. L'offerta turistica deve altresì consentire la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità.

L'articolo 5 prevede l'istituzione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo ed all'interno dei siti internet istituzionali di ciascuna Regione, di un'apposita sezione denominata « Portale del turismo accessibile », contenente l'elenco delle strutture ricettive alberghiere che offrono anche servizi di turismo inclusivo e accessibile.

L'articolo 6 contiene disposizioni sulla partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche. Prevede in particolare che sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico dagli operatori turistici. Garantisce inoltre l'accessibilità ad una serie di strutture, dai musei, monumenti, cinema e teatri ai siti archeologici, parchi e impianti

sportivi, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.

L'articolo 7 stabilisce che ogni struttura ricettiva alberghiera debba garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali e di entrarvi agevolmente. Inoltre, all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille e consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 8 è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per il turismo accessibile, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo.

Rileva altresì che l'articolo 9, riconosce, a decorrere dall'anno 2023, un credito d'imposta alle persone che acquistano servizi turistici che garantiscono nella loro fruizione condizioni di inclusione e accessibilità a soggetti disabili. L'agevolazione è riconosciuta anche al familiare che sostiene la spesa nell'interesse della persona con disabilità.

L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitano la potestà legislativa prevedendo sanzioni da applicarsi, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di violazione della disciplina sul turismo accessibile.

L'articolo 11 stabilisce che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possono, nel rispetto della loro autonomia, realizzare attività di formazione e iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema del turismo accessibile. Demanda inoltre ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta legge, l'integrazione dei programmi didat-

tici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline in materia di turismo accessibile, disabilità motoria e intolleranze alimentari.

L'articolo 12 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la realizzazione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile.

L'articolo 13 reca disposizioni di monitoraggio circa l'attuazione del provvedimento in esame, prevedendo la periodica presentazione di una relazione alle Camere.

Sotto il profilo del quadro normativo europeo, sottolinea infine come nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano enunciati due principi fondamentali: il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sulla disabilità e il riconoscimento espresso dei diritti dei disabili e della necessità di garantire loro l'autonomia, l'integrazione sociale e professionale nonché la partecipazione alla vita della comunità. Il provvedimento in esame appare inoltre pienamente in linea con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM (2021) 101 final), adottata dalla Commissione europea il 3 marzo 2021.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 60/24: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in materia di politiche di coesione.

Sottolinea, in particolare, che le disposizioni del capo I danno attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, e che l'articolo 8 riguarda l'attuazione del regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform – STEP*).

Rileva che gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 », nei limiti della normativa europea *de minimis*, mentre gli articoli da 21 a 24 prevedono esoneri contributivi transitori, subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato.

Evidenzia che l'articolo 27, in particolare, prevede l'istituzione di una Cabina di regia per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691, mentre l'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione « RicercaSud », per garantire continuità alle misure della componente M4C2 « Dalla ricerca all'impresa », nelle aree della Zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.

Ritenendo pertanto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Atto n. 158.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione— Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE riguardante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Evidenzia che con la direttiva (UE) 2021/21011, il Legislatore europeo ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica paese per paese (comunemente noto come « *Country-by-country Reporting* » o « CBCR ») delle informazioni relative all'imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali, anche in forma di gruppo, come identificate nella stessa direttiva.

Tale forma di comunicazione ambisce ad aumentare la trasparenza e ad aumentare fenomeni di elusione fiscale e, in ultima istanza, migliorare ulteriormente la responsabilità sociale delle imprese leader di mercato attraverso una valorizzazione del ruolo degli *stakeholders* e dell'opinione pubblica nei confronti delle imprese multinazionali.

In questo contesto, lo schema di decreto legislativo CBCR in oggetto modifica la disciplina nazionale di attuazione della Direttiva Contabile, ovvero sia il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che già raccoglie i principali aggiornamenti nazionali in materia di redazione e pubblicazione di bilancio e di recepimento della normativa europea tesa a favorire una più ampia armonizzazione della regolamentazione degli Stati membri in tale materia

Rileva che lo schema di provvedimento in esame consta di tre articoli.

L'articolo 1 novella il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inserendo nuove disposizioni di legge, dall'articolo 5-*bis* all'articolo 5-*novies*.

L'articolo 5-*bis* introduce nella disciplina CBCR alcune definizioni terminologiche utili a delimitare precisamente il quadro normativo vigente, in quanto le definizioni già presenti o il contesto di riferimento potrebbero risultare non esaustivi per la corretta presentazione delle prescrizioni normative. Inoltre, intende chiarire eventuali rimandi a definizioni contenute in analoghe discipline di settore.

L'articolo 5-*ter* prescrive le condizioni al sussistere delle quali un'impresa è tenuta a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, definendo l'ambito soggettivo composto da società capogruppo, imprese autonome, società controllate o succursali che superino, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia di fatturato netto consolidato di 750 MIL di EUR.

L'articolo 5-*quater* contiene disposizioni che disciplinano i casi di esenzione dall'obbligo di redigere e pubblicare una comunicazione pubblica CBCR, da cui sono esenti i soggetti a cui si applichino analoghe normative di settore in materia. Vengono inoltre esonerate dall'adempimento comunicativo le imprese aventi una presenza stabile in un unico Stato membro, mentre l'adempimento CBCR si considera soddisfatto in modo equivalente quando a produrre l'informativa è una società o una succursale ricompresa nel perimetro del gruppo societario a cui la normativa si rivolge.

L'articolo 5-*quinquies* enumera in via tassativa gli elementi informativi di cui deve essere composta la comunicazione pubblica CBCR.

L'articolo 5-*sexies*, in materia pubblicazione e accessibilità, prescrive, quale limite temporale, il termine di dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d'esercizio affinché la comunicazione venga redatta, comunicata e depositata presso il registro delle imprese a cura degli amministratori della società. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società. Inoltre, agli stessi amministratori è attribuito il compito di provvedere alla pubblicazione del documento informativo sul sito *web* della società e di garantire che la relazione resti disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

L'articolo 5-*septies*, intervenendo in materia di responsabilità nella redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, dispone che la stessa ricada in capo agli amministratori, i quali sono tenuti all'adempimento dei doveri previsti dai comuni criteri di diligenza e professionalità. Analogamente, la norma prevede che l'organo di controllo vigili sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e ne riferisca all'interno della relazione annuale all'assemblea degli azionisti.

L'articolo 5-*octies* stabilisce che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio della società del gruppo sottoposta alla disciplina è tenuto a verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di redazione della comunicazione CBCR in capo alla società e, qualora ne ricorra l'onere, di verificare l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori.

L'articolo 5-*novies* delinea, infine, la disciplina in materia di sanzioni amministrative-pecuniarie applicabili in caso di omesso e ritardato deposito della comunicazione presso il registro delle imprese. In tale contesto, è previsto che Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura, possa stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione CBCR.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione del decreto CBCR non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 2, relativo agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), alinea 5-*novies*, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024

Alla luce delle considerazioni, propone l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Atto n. 157.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, segnala che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione recepisce la direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro il cui termine di recepimento è fissato al 5 aprile 2024. Il testo non è stato ancora corredato del prescritto parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in assenza del quale la Commissione non può pronunciarsi in via definitiva.

Ricorda che la delega per il recepimento della direttiva in riferimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023 del 21 febbraio 2024, n. 15.

Fa presente inoltre che la direttiva 2022/431 che il presente provvedimento mira a recepire nell'ordinamento nazionale modifica la direttiva 2004/37/CE e ne estende l'originario ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Evidenzia che lo schema di decreto in esame apporta delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che trova applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro privati che dei datori di lavoro pubblici.

Rileva che lo schema di provvedimento in esame si compone di ventidue articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 26, rubricato « Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione », aggiungendo, al comma 3-*bis*, la presenza dei rischi derivanti dalla presenza di sostanze tossiche per la riproduzione quale ipotesi in cui il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le aziende coinvolte nell'esecuzione dei lavori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'articolo 2 modifica l'articolo 29, rubricato « Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi », prevedendo che nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti che espongono i lavoratori anche a sostanze tossiche per la riproduzione, la valutazione dei rischi non può essere effettuata sulla base di procedure standardizzate.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 55, comma 2, lettera b), rubricato « Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente », comminando la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione di cui all'articolo 29, comma 1, è commessa in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori anche a sostanze tossiche per la riproduzione.

Sottolinea come le modifiche apportate dagli articoli 4 e 5 si occupino invece dei

riferimenti relativi agli elenchi di valori riportati negli allegati al decreto legislativo.

L'articolo 6 modifica l'articolo 229, comma 1, al fine di meglio specificare che, ai fini della sorveglianza sanitaria, gli agenti cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici così pure quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento.

L'articolo 7, che modifica l'articolo 232, alla lettera *a*), abroga il riferimento alla Commissione tossicologica e all'ISPESL, quali soggetti legittimati a proporre al Ministero della salute il nominativo dei tre rappresentanti del medesimo Ministero, facenti parte del comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Ricorda altresì che la suddetta Commissione non è più operante, mentre le funzioni dell'ISPESL sono confluite nell'INAIL.

Evidenzia che l'articolo 8, che modifica l'articolo 233, estende il campo di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 9, apportando modifiche all'articolo 234, inserisce in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2022/431, ulteriori definizioni in ragione dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina prevista a protezione dei lavoratori anche ai casi di esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 10 intervenendo a modificare l'articolo 235, estende l'obbligo di prevedere la sostituzione di una sostanza tossica e riduzione del rischio anche per le sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 11 interviene a modificare l'articolo 236, in materia di valutazione del rischio che dovrà necessariamente coinvolgere anche le sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 237, in materia di misure tecniche, organizzative e procedurali, le quali vengono estese anche alle sostanze tossiche per la riproduzione nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2022/431.

L'articolo 13 modifica l'articolo 239 in materia di informazione e formazione, disponendo che gli obblighi di informazione vengono estesi anche laddove si utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione. In materia di imballaggi ed etichettatura, si è ritenuto fare specifico riferimento ai Regolamenti (CE) 1272/2008 e Regolamento (CE) 1907/2006.

L'articolo 14 provvede a modificare l'articolo 240 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estendendo la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 15 interviene modificando l'articolo 241, al fine di estendere le misure da adottare durante le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori, anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 16 modifica l'articolo 242, prevedendo l'obbligo di informare il datore di lavoro quando è stato superato un valore limite biologico.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 243, che contiene disposizioni in materia di registro di esposizione e cartelle sanitarie, al fine di imporre obblighi di conservazione in caso di esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione. Inoltre indica l'INAIL, in sostituzione dell'ISPESL, in virtù della soppressione di quest'ultimo, quale organo deputato a ricevere il registro di cui al presente articolo e le cartelle sanitarie e di rischio.

L'articolo 18 interviene a modificare l'articolo 244 in materia di registrazione dei tumori, estendendo gli obblighi di segnalazione di casi di neoplasie ad esposizioni anche a sostanze tossiche per la riproduzione. Identifica inoltre l'INAIL quale soggetto chiamato a realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione a tali sostanze, rendendo disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati di tale attività di monitoraggio, nonché come soggetto presso il quale è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

L'articolo 19 dispone l'abrogazione dell'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenuto conto che la Commissione tossicologica nazionale non è più operante.

L'articolo 20 sostituisce l'attuale rubrica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con la seguente dicitura « Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione », rendendola coerente alle nuove disposizioni europee.

L'articolo 21 dispone necessarie modifiche agli allegati al decreto legislativo n. 81 del 2008, mentre l'articolo 22, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Precisa infine che ai nuovi adempimenti introdotti dalle modifiche sopra richiamate, i datori di lavoro pubblico e le strutture sanitarie pubbliche provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 26 giugno 2024.

Incontro informale con una delegazione parlamentare del Gruppo di Amicizia Svizzera-Italia dell'Unione Interparlamentare.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.05 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Testo unificato C. 997 ed abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il progetto di legge in titolo recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, nel testo unificato adottato come testo base dalla X Commissione il 12 giugno scorso (C. 997 ed abb.);

condivise le misure previste dall'intervento legislativo volte a permettere alle persone affette da disabilità a usufruire dell'offerta turistica attraverso adeguate strutture ricettive dotate di locali pienamente accessibili e tutti i mezzi di trasporto indispensabili per il pieno godimento dei servizi essenziali connessi all'offerta turistica medesima;

rilevato che le suddette misure appaiono in linea con i principi fissati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ossia il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sulla disabilità e il riconoscimento espresso dei diritti dei disabili e della necessità di garantire loro l'autonomia, l'integrazione sociale e professionale nonché la partecipazione alla vita della comunità;

sottolineato, altresì, come il provvedimento appaia pienamente in linea con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM (2021) 101 final), adottata dalla Commissione europea il 3 marzo 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 60/24: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 approvato dal Senato);

considerato, in particolare, che:

le disposizioni contenute nel capo I danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarità con il PNRR;

l'articolo 8 riguarda l'attuazione degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform – STEP*);

nel capo IV, relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 »,

nei limiti della normativa europea *de minimis*;

gli articoli da 21 a 24 prevedono esoneri contributivi transitori, subordinati all'autorizzazione da parte della Commissione europea nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato;

l'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691;

l'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », per garantire continuità alle misure della componente M4C2 « Dalla ricerca all'impresa », nelle aree della Zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno;

valutato che il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Atto n. 158.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di propria competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Atto del Governo n. 158);

osservato che con la direttiva (UE) 2021/2101 il Legislatore europeo ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica paese per paese – comunemente noto come « *Country-by-country Reporting* » o « CBCR » – delle informazioni relative all'imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali, come identificate dalla direttiva medesima;

condiviso l'obiettivo della disciplina CBCR di aumentare la trasparenza fiscale delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi imprese multinazionali, allo scopo di promuovere l'integrità e la trasparenza del mercato;

rilevato che lo schema di decreto legislativo delinea una compiuta attuazione della direttiva europea sopra citata, modificando la disciplina nazionale di settore, dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 223

AUDIZIONI

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Stefano MENGHINELLO, *direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economi-*

che e per i fabbisogni del PNRR, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S).

Stefano MENGHINELLO, *direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del PNRR*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Stefano MENGHINELLO, *direttore della Direzione centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche economiche e per i fabbisogni del PNRR*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	224
---	-----

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTA- FORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VA- LUTE VIRTUALI

Mercoledì 26 giugno 2024.

Il comitato X – Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali, si è riunito dalle 8.30 alle 9 e dalle 9.05 alle 9.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	225
Comunicazioni del Presidente	225

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 10.15.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame della Relazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.25.

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 10.25.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali interviene il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 10.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione di rappresentanti dell'associazione « La Lupus in Fabula », nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci	226
Audizione di rappresentanti dell'associazione « Iniziativa Democratica A.P.S. », nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci	227
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	227
Comunicazioni del presidente	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
ERRATA CORRIGE	228

AUDIZIONI

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'associazione « La Lupus in Fabula », nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Fla-

vio Angelini, presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula ».

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'auditore dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Flavio ANGELINI, *presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*.

Flavio ANGELINI, *presidente dell'associazione «La Lupus in Fabula»*, replica a più riprese ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'associazione «Iniziativa Democratica A.P.S.», nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Gianluca Carrabs, rappresentante dell'associazione «Iniziativa Democratica A.P.S.».

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Gianluca CARRABS, *rappresentante dell'associazione «Iniziativa Democratica A.P.S.»*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*.

Gianluca CARRABS, *rappresentante dell'associazione «Iniziativa Democratica A.P.S.»*,

replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 8.45 è ripresa alle 8.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda, con riguardo al filone di inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci, presso Urbino, che la Commissione ha già ascoltato in forma di audizione libera, rispettivamente nelle sedute del 20 e 28 febbraio e del 6 marzo scorsi, i seguenti soggetti: Gambini Maurizio, Sindaco di Urbino, Fabbrizioli Davide, ex Sindaco di Petriano, Mazzoli Maurizio, ex Sindaco di Petriano, Della Betta Mauro del Gruppo Immobiliare S.n.c..

Comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto, sulla base delle informazioni raccolte, dei riscontri effettuati, della documentazione finora acquisita e degli elementi emersi dalle diverse audizioni svolte, e al fine di compiere un ulteriore approfondimento sulle dichiarazioni già rese, che siano esaminati come testimoni, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva della Commissione, i soggetti sopracitati, nonché Rossini Ambrogio, ex amministratore della società Aurora S.r.l..

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che le domande dei

commissari siano fatte pervenire in anticipo alla Presidenza, in modo che sia il Presidente a rivolgere le domande ai testimoni, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento interno della Commissione. I suddetti esami testimoniali si svolgeranno nella giornata di lunedì 8 luglio, compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, all'esito della medesima riunione, che la missione in Emilia-Romagna, già prevista nelle giornate del 27 e 28 giugno prossimi, sia rinviata a una prossima data, che sarà successivamente comunicata.

Comunica, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione si rechi in missione, rispettivamente:

a Ferrara, in occasione dello svolgimento della fiera RemTech Expo – Hub Tecnologico Ambientale, internazionale e permanente, specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori – che si terrà dal 18 al 20 settembre 2024;

a Rimini, in occasione dello svolgimento della fiera Ecomondo – l'evento di riferimento in Europa e nel bacino del

Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori dell'economia verde e circolare –, che si terrà dal 5 all'8 novembre 2024.

La presidenza avvierà quindi gli opportuni contatti con i soggetti competenti al fine di porre in essere le misure necessarie per la partecipazione di una delegazione della Commissione a entrambi gli eventi.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 320 del 12 giugno 2024, a pagina 166, II colonna, 4° riga, sostituire la parola: « Frosinone » con la parola « Pordenone ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	229
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	230

AUDIZIONI

Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'ISTAT, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione. Invita quindi i rappresen-

tanti dell'ISTAT a svolgere la loro relazione.

Francesco Maria CHELLI, *Presidente dell'Istat*, Sandro CRUCIANI, *Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali*, e Saverio GAZZELLONI, *Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, a cui rispondono Francesco Maria CHELLI, *Presidente dell'Istat*, e Saverio GAZZELLONI, *Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per la

loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente 232

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza
del presidente DE PRIAMO.*

Comunicazioni del presidente.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
21.40 alle 23.20.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito delle comunicazioni del presidente su un'istanza inviata dal legale dell'on. Vittorio Sgarbi	4
--	---

AVVERTENZA	5
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	7
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	11
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
--	----

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	21
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e	
---	--

ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica 2023. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	30
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. C. 1586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	33
 III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE CONSULTIVA:	
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	37
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta in Algeria (11-13 giugno 2024)	36
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	38
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Audizione della Incaricata d'affari dell'Ambasciata di Australia in Italia, Alison Burrows (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	36
 IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1851 Cavandoli – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	46
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	46
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 156 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere sul testo del provvedimento presentata dai deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento</i>)	93

SEDE REFERENTE:

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	67
ERRATA CORRIGE	88

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e	
--	--

2014/17/UE. Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Atto n. 158 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
SEDE CONSULTIVA:	
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
 VII Cultura, scienza e istruzione	
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	105
7-00203 Sasso: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	106
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	106
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	121
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	111
Proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa. Nomina n. 50 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026. Atto n. 167 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	118

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 Berruto (<i>Esame e rinvio</i>) .	118
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	136
5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	138
5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell' <i>energy release</i> e alla predisposizione del relativo decreto	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	139
5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali	125
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	140
5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette	125
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	141

SEDE CONSULTIVA:

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	143
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	145
---	-----

Sulla pubblicità dei lavori	145
5-02525 Pastorella: Vendita della quota societaria di Leonardo in Industria Italiana Autobus (IIA) a Seri <i>Industrial</i>	145
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	157
5-02526 Barbagallo: Cessione di quote pubbliche di Poste Italiane	146
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	159
5-02527 Dara: Impiego della sola lingua araba in una campagna pubblicitaria di Poste Italiane	146
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	160
5-02528 Iaria: Attuazione del Piano di investimenti per la connettività in Italia	146
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	161
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	147
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	162
SEDE CONSULTIVA:	
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	147
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	163
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	148
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori. C. 1771 Sportiello (Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C.1217, C.1800 e C. 1863)	148
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	164
RISOLUZIONI:	
7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.	
7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00230 Barbagallo: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per le isole (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	151
SEDE CONSULTIVA:	
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
SEDE CONSULTIVA:	
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	156
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	165

X Attività produttive, commercio e turismo

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Variazione nella composizione della Commissione	167
Elezione di un segretario	167

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 163 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	167
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla deputata Ghirra</i>)	174
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	177
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Bergamini (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	178

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	169
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	169
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Testo unificato C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sulla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento degli incentivi miranti a promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili innovative e con costi elevati di esercizio	170
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00233 Gusmeroli, 7-00235 Cappelletti e 7-00236 Peluffo: Sulla proroga del termine per rientrare nel mercato tutelato dell'energia elettrica e sulla possibilità di volontaria adesione al mercato a tutele gradualità (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00060 e riezione delle risoluzioni n. 7-00235 e n. 7-00236</i>)	170
ALLEGATO 6 (<i>Risoluzione approvata</i>)	193

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	196
Audizione di Francesca Campolongo, Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea e di Michele Vespe, Capo Unità Economia digitale presso il JRC (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione di rappresentanti di Konecra Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione di rappresentanti di Sky Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione di rappresentanti di Capgemini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione di rappresentanti di Assinter Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

SEDE CONSULTIVA:

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	210
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	205
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	211

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1298 Quartini, recante « Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare »	207
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. Emendamenti C. 1741-503-1533-1545-1608-1626-1712-1846-1850-1865-A	207
--	-----

AVVERTENZA	207
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Testo unificato C. 997 ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 212

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 220

DL 60/24: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 214

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 221

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Atto n. 158 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 215

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 222

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 219

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione parlamentare del Gruppo di Amicizia Svizzera-Italia dell'Unione Interparlamentare 219

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ISTAT sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI 224

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 225

Comunicazioni del Presidente 225

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 226

Audizione di rappresentanti dell'associazione « La Lupus in Fabula », nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci	226
Audizione di rappresentanti dell'associazione « Iniziativa Democratica A.P.S. », nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci	227
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	227
Comunicazioni del presidente	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
<i>ERRATA CORRIGE</i>	228
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	229
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	230
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	231
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente	232

